



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 970

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

18/12/2022 - 01:48

Indice

1. DDL S. 970 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 970	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	14
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020	15
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/10/2020	17
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/10/2020	20
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (ant.) del 27/10/2020	21
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020	22
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020	53
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020	54
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020	55
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021	56
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021	65
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021	90
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021	92
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021	96
1.3.2.1.14. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021	98

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021	.117
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021	.119
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021	.123
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021	.126
1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021	.129
1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021	.131
1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021	.138
1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021	.140
1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021	.143
1.3.2.1.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021	.156
1.3.2.1.25. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021	.159
1.3.2.1.26. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021	.629
1.3.2.1.27. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021	.632
1.3.2.1.28. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/05/2021	.635
1.3.2.1.29. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del 18/05/2021	.641
1.3.2.1.30. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 215 (ant.) del 20/05/2021	.648
1.3.2.1.31. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 216 (pom.) del 25/05/2021	.651
1.3.2.1.32. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 217 (ant.) del 26/05/2021	.654
1.3.2.1.33. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/06/2021	.656
1.3.2.1.34. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 09/06/2021	.659
1.3.2.1.35. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (ant.) del 10/06/2021	.661

1.3.2.1.36. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/06/2021	664
1.3.2.1.37. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (pom.) del 22/06/2021	667
1.3.2.1.38. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021	668
1.4. Trattazione in consultiva	684
1.4.1. Sedute	685
1.4.2. Resoconti sommari	687
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	688
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021	689
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021	692
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021	715
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	725
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	726
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	734
1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 05/05/2021	735
1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021	738
1.4.2.3.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021	745
1.4.2.3.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 247 (pom.) del 09/06/2021	748
1.4.2.3.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021	753
1.4.2.3.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021	755
1.4.2.3.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021	763
1.4.2.3.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 265 (ant.) del 29/07/2021	769
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	771
1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) dell'11/05/2021	772
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	774
1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021	775
1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021	795
1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021	799
1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021	800
1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021	802
1.4.2.5.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 200 (ant.) del 26/05/2021	810

1.4.2.5.7. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021	819
1.4.2.5.8. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021	828
1.4.2.5.9. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021	830
1.4.2.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	837
1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021	838
1.4.2.6.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021	842
1.4.2.6.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/05/2021	854

1. DDL S. 970 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 970
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Iter

22 giugno 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.970

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Michela Montevocchi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#) ([M5S](#)), [Barbara Floridia](#) ([M5S](#)), [Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Loredana Russo](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#))

[Paola Nugnes](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)) (aggiunge firma in data 7 luglio 2020)

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 marzo 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 66 del 4 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI , CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI ,
RISANAMENTO URBANO

Articoli

IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Artt.1, 2), DIVIETI (Art.2), DEMOLIZIONE (Art.2),
REGIONI (Art.3), STRUMENTI URBANISTICI (Art.3), SOVRINTENDENZE DEI BENI
CULTURALI (Art.3), COMUNI (Art.3), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(Art.4), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.4), PROGRAMMI E PIANI (Art.5),
EDILIZIA RESIDENZIALE (Art.5), EDILIZIA PUBBLICA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Nugnes](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2020) .

Facente funzioni Sen. [Vilma Moronese](#) ([M5S](#)) il 15 ottobre 2020 .

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** in sede **redigente** il 30 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 86 del 30 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla **13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** in sede **referente** l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 970

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 970

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTEVECCHI**, **PATUANELLI**, **CORRADO**, **FLORIDIA**, **GRANATO**, **RUSSO**, **VANIN** e **NUGNES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2018

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

Onorevoli Senatori. - A quanto sostenuto da Antonio Cederna, e cioè che gli antichi centri di città - di là dal contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato - costituiscono un « patrimonio d'arte e di storia colmo e compiuto nel suo ciclo », si potrebbe affiancare quanto più letterariamente affermato da Ennio Flaiano, « se è vero che anche i luoghi conoscono una loro felicità ».

La concezione innovativa dovuta a Cederna di un tessuto urbano che, a prescindere da singole opere o manufatti, è garante e promotore di un principio identitario, ricevendo identità a sua volta, deve essere posta in relazione con i principi che governano la gestione e la concezione stessa dei beni culturali, vale a dire ciò su cui si fondano la promozione e la sopravvivenza di quei beni: « conservazione » (che si traduce in recupero e restauro), « tutela » e « valorizzazione ».

In una simile prospettiva, ed è precisa finalità del presente disegno di legge, occorre prestare particolare attenzione tanto a una concezione modernamente intesa di « paesaggio », rilanciata da ultimo nei piani paesaggistici regionali e nelle ragioni che vi sottostanno; quanto alle vocazioni naturali dei territori e a talune eccellenze che nascono e si sviluppano intorno a luoghi forgiati e caratterizzati dalla storia. Vi sono centri storici di cui, ad esempio, pur vantando significativi patrimoni culturali, sociali e artistici, non si riesce a capitalizzare il valore in termini di trasferimento e intrapresa culturale, oltretutto di diffusione del sapere e della conoscenza: entro una rete di relazioni cui dovrebbero provvedere e concorrere regioni, enti locali, istituzioni e associazioni culturali, spazi espositivi e museali, scuole e università.

A tal proposito, pertanto, il presente disegno di legge intende colmare, in prospettiva e ad ampio respiro, un vuoto non solo normativo - culturale, sociale, politico piuttosto - proprio in riferimento all'Italia dei comuni e delle città: centri antichissimi dal nobile passato d'arte, spesso fra i più conosciuti e celebrati al mondo per vocazione urbanistica, musicale, architettonica e figurativa.

L'esperienza novecentesca di una serie di centri storici, inizialmente recuperati e sostenuti culturalmente - da Bologna a Taranto, da Como a Varese, da Brescia a Venezia, da Palermo a Napoli, senza mettere nel novero realtà più circoscritte; ma, a contraggenio, più recenti sconfessioni e difficoltà dovute in parte anche a « esasperazioni dell'autonomia regionale » e all'aggravarsi delle carenze di tutela - dimostra una volta di più come cultura, consapevolezza, educazione al bello e diffusione della conoscenza, siano tutti strumenti che, nel mentre tutelano il territorio, affermano e promuovono il dialogo, l'inclusione, la « cittadinanza attiva » e migliorano la convivenza.

Se dal « sacco edilizio » degli anni Settanta in poi, si era divaricata la forbice tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, ora si assiste - come è stato messo in rilievo da alcuni tra i più avvertiti e sottili storici e urbanisti - a un paradossale (si potrebbe dire) ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono (ma anche certa bulimia turistica, favorita dai voli *low cost*) cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti

oggetto di « speculazione e malgoverno » mentre dall'altro « affetti da gravi fenomeni di spopolamento ».

A tali problematiche intende dar risposta il presente disegno di legge che innanzitutto, per la prima volta, estende il concetto di « tutela » da singoli monumenti ai centri storici, visti nel loro complesso. E nello specifico:

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, nel mentre definisce l'importanza dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi identificati nell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto del 1939, come testimonianza più ampia, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione.

L'articolo 2 stabilisce che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1, sono dichiarati « beni culturali d'insieme », soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 1), e sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi (comma 2).

L'articolo 3 detta una serie di principi di buon governo del territorio di competenza statale che devono essere recepiti dalla legislazione regionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 4, in materia di semplificazione amministrativa, stabilisce che l'accertamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, della compatibilità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi.

Con l'articolo 5, fulcro d'innovazione e di evidente rilievo politico, lo Stato riconosce come « questione nazionale » la tutela dell'insediamento urbano storico e assume su di sé il compito di consolidarne e incrementarne la funzione residenziale, impegnando il Governo a un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica aperto alla partecipazione delle regioni e perciò definito di intesa con la Conferenza unificata. Per svolgere tale funzione è innanzitutto utilizzato il patrimonio immobiliare pubblico dismesso, mentre ai comuni caratterizzati dal fenomeno dello spopolamento sono destinate risorse per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato e sono definite le condizioni per convenzionare con i proprietari privati il recupero abitativo a canone locativo concordato.

L'articolo 6 reca norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato.

Art. 2.

(Dichiarazione e disciplina)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi, di cui all'articolo 1, sono dichiarati beni culturali d'insieme e soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato « codice ».

2. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Sono esclusi gli usi non compatibili ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai sensi degli articoli 20 e 170 del codice.

Art. 3.

(Competenze delle regioni e dei comuni)

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze legislative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico quale risulta dal citato nuovo catasto edilizio urbano;
- b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del codice, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche/tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui all'articolo 2;
- c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui all'articolo 2, comma 2, per esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice;
- d) promozione nello strumento urbanistico comunale delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e di commercio di vicinato nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui all'articolo 1;
- e) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, delle componenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conservativa di cui all'articolo 2 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, in modi da definire attraverso una disciplina specifica;
- f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi;
- g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e di eventuali stanziamenti integrativi, per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

(Semplificazioni amministrative)

1. L'accertamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali della compatibilità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del codice, già oggetto di dichiarazione.

Art. 5.

(Programma straordinario dello Stato per il ripristino della residenza negli insediamenti storici)

1. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale negli insediamenti storici di cui all'articolo 1 è approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica che prevede:

- a) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;
- b) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse eventualmente previste, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;
- c) l'erogazione di contributi a favore di comuni caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;
- d) la possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero superiori o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano a locare, a un canone concordato con il comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle abitazioni recuperate assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle leggi regionali di cui all'articolo 3, per i beni culturali d'insieme sono esclusi gli interventi in contrasto con l'articolo 2, comma 2. Con esclusione dei beni culturali già dichiarati, l'inizio dei lavori è subordinato alla previa comunicazione del progetto alla Soprintendenza, che può opporre il proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 970
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 169 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 170 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 51 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 52 \(ant.\)](#)

27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 172 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 53 \(ant.\)](#)

3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 54 \(ant.\)](#)

17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 55 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 185 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 185 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2021

[N. 190 \(ant.\)](#)

3 marzo 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 193 \(ant.\)](#)

17 marzo 2021

[N. 194 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 198 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 199 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 200 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 201 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 202 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 203 \(ant.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 204 \(ant.\)](#)

15 aprile 2021

[N. 205 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 209 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

[N. 210 \(ant.\)](#)

29 aprile 2021

[N. 211 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 212 \(ant.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 213 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 214 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 215 \(ant.\)](#)

20 maggio 2021

[N. 216 \(pom.\)](#)
25 maggio 2021

[N. 217 \(ant.\)](#)
26 maggio 2021

[N. 219 \(pom.\)](#)
8 giugno 2021

[N. 220 \(pom.\)](#)
9 giugno 2021

[N. 221 \(ant.\)](#)
10 giugno 2021

[N. 222 \(pom.\)](#)
15 giugno 2021

[N. 223 \(pom.\)](#)
22 giugno 2021

[N. 261 \(pom.\)](#)
9 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
169ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 970, 985 e 1302 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La presidente **MORONESE**, facente funzione di relatore in sostituzione dei senatori Nugnes e Mirabelli, riferisce brevemente sui disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302, rimettendosi per un'illustrazione più dettagliata degli stessi ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Presidente, non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131.

La **PRESIDENTE** comunica poi l'elenco dei soggetti che verranno prossimamente auditi dalla Commissione, elenco predisposto dai relatori sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge "SalvaMare"), svoltesi nelle giornate di lunedì 28 settembre, di martedì 29 settembre e di lunedì 12 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, procedendo innanzitutto alla disamina dell'articolo 1.

La norma interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, prorogando al 31 gennaio 2021 le disposizioni -già in vigore- in base alle quali il Governo può adottare misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, gli interventi potranno riguardare specifiche parti di territorio o l'intero territorio nazionale. La durata sarà comunque circoscritta a periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni e comunque reiterabili e modificabili.

L'articolo prevede altresì in linea generale l'obbligo, per i singoli individui, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sono ampliate le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli (ossia nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto, con eccezioni nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi). Sono comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. La norma prevede, altresì, l'esclusione di alcuni particolari soggetti (come, ad esempio, i bambini di età inferiore ai 6 anni, chi svolge attività sportive e soggetti con particolari patologie e disabilità).

Sempre l'articolo 1 reca modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, regolando la facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale. In particolare, le Regioni possono introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche ampliative, in

quest'ultimo caso previa intesa con il Ministro della salute. Viene disposta, altresì, la proroga al 31 gennaio 2021 del termine entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.

Con una modifica all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, viene peraltro prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività delle disposizioni, in scadenza al 15 ottobre 2020, di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. Riguardo all'elenco di norme comprese ovvero inserite in tale allegato, l'oratrice segnala, per i profili di interesse, l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. L'organo, nel dettaglio, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.

L'oratrice ricorda inoltre che le modifiche introdotte dal presente decreto-legge al decreto-legge n. 83 del 2020 incidono sull'operatività dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavori in edilizia scolastica. Le disposizioni del predetto, ultimo articolo sono infatti prorogate dal 15 ottobre al 31 dicembre dell'anno in corso (con la connessa autorizzazione per gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica).

Con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge l'oratrice si sofferma sulle modificazioni recate all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020 (relative all'introduzione del sistema di allerta Covid-19), che prevedono l'interoperabilità dell'applicazione *software* "Immuni" con le similari piattaforme informatiche operanti nel territorio dell'Unione europea, (ricependo, tra l'altro, una raccomandazione della stessa Commissione europea). Un'ulteriore modifica prevede poi che il sistema di allerta operi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero (individuate mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), e comunque fino al 31 dicembre 2021.

La relatrice osserva quindi che l'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza Covid-19, mentre l'articolo 4 è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, per quanto riguarda l'inserimento del Sars-Cov-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo (elenco definito ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici). L'articolo 5 proroga invece la vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, nelle more dell'adozione del primo, analogo, provvedimento successivo all'introduzione delle nuove norme e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, prevedendo, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure circa l'obbligo di uso delle mascherine introdotte dal presente decreto.

Gli articoli 6 e 7, infine, dispongono in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

La presidente [MORONESE](#) propone di fissare per domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, il termine per far pervenire, da parte dei Gruppi, eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Appreziate le circostanze, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, auspicando che si possa pervenire alla votazione del parere già nella seduta convocata per giovedì 22 ottobre alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) ricorda che nella giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 10, avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni sui disegni di legge relativi alla rigenerazione urbana (n. 1131 e connessi).

Nella giornata di giovedì 22 ottobre, nel corso della seduta plenaria già convocata per le ore 9,30, avrà invece luogo l'audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio in materia di siti di interesse nazionale oggetto delle procedure di bonifica. L'audizione avrà ad oggetto in particolare la situazione relativa alla regione Veneto.

Conclude rimarcando l'importanza conoscitiva delle procedure sopra menzionate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

indi del Vice Presidente

[LANIECE](#)

Orario: dalle ore 10 alle ore 13,10
(sospensione dalle ore 11,50 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI DEL PROGETTO "CLEVER CITIES" DEL POLITECNICO DI MILANO, DEL PROFESSOR ISIDORO FASOLINO, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DI SALERNO, DI RAPPRESENTANTI DI SCENARI IMMOBILIARI - ISTITUTO INDIPENDENTE DI STUDI E RICERCHE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, DI ITALIA NOSTRA E DELL'ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (ant.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,40
(sospensioni dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle 11,45 alle ore 12)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
PROPRIETÀ EDILIZIA (CONFEDILIZIA), DEL SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO
(SICET), DEL SINDACATO UNITARIO INQUILINI E ASSEGNATARI (SUNIA) E DI
FEDERDISTRIBUZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
172ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati
(674) *MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*
(1133) *Patty L'ABBATE ed altri. - Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*
(1503) *IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*
(1822) *Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente **MORONESE** informa che alla scadenza del termine - fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 - risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice **LA MURA** (M5S) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla

discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la

domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di « consumo di suolo », quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l'impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici » il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdUR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di

favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a)-e) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.

L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.

L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i « beni comuni », quali cose materiali e immateriali che - per natura o funzione - soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i principi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.

L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.

L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati principi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i

comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio». Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi principi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relattrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per insediamenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per « rigenerazione urbana » si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizioni di « superficie naturale e seminaturale », quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di « area urbanizzata e urbanizzabile » e di « area urbana degradata », indicando per « compensazione ecologica » gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi « sostituzione edilizia » l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori (lett. e) e

gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.

Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h) - i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata. Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).

L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare

entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.

L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori. Si

prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1571](#)

G/1571/1/13

[Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «*Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente*», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale; in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

[Rossi](#), [Nastri](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessò che:

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1

1.1

[Quarto](#)

Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

1.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "da pesca sportiva e ricreativa,"

1.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti:

«, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri»

1.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

Art. 2

2.1

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le parole «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152»

2.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4»

2.3

[Gallone](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.»

Conseguentemente,

Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis:

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.6

[Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.7

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura

dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) sopprimere il comma 3.

2.8

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 premettere il seguente periodo: "Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2.9

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

« o il conducente del natante»

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

«o il conducente del natante»

2.10

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati."

2.11

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale."

2.12

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 3, dopo le parole: "di imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,"

2.13

[Moronese](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14

[Moronese](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.»

2.15

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 4 sostituire le parole: "Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e" con le seguenti:

«Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.»

2.17

[Quarto](#)

Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.»

2.18

[Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

»6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.«

2.19

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.»

2.20

[Gallone](#)

Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

2.21

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge."

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

2.22

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

I commi 6 e 7 sono soppressi.

2.23

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

"6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti."

2.24

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole: "della componente" con le seguenti:*

«del contributo»

b) *al comma 7 sopprimere le parole: "e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci"*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.25

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6."

2.26

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7 bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.»

2.28

[Gallone](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883."

2.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.»

2.30

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati

possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-ter. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma *8-bis*."

2.0.1

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2-*bis*

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 3

3.1

[Quarto](#)

Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

3.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.»

3.3

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, dopo le parole "subacquei e diportisti" inserire le seguenti:

«, le Associazioni di categoria»

3.4

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.5

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

3.6

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.»

3.0.1

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis

(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.»

Art. 4

4.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-ter Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

4.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

[Vanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-ter Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di miscita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 »

1-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

Art. 5

5.1

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* « I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammiste a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.»

5.4

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno - cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-bis, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.»

5.0.1

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.»

5.0.2

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e

i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.">

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;">.

5.0.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme in materia di procedure di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o

nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.»

Art. 10

10.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "attribuito un riconoscimento" con le seguenti:

«rilasciata una certificazione»

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: "l'attribuzione del riconoscimento" con le seguenti:

«il rilascio della certificazione»

10.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dell'ambiente marino" aggiungere le seguenti: ", fluviale o lacuale".

10.3

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "sei mesi"

10.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18" con

le seguenti:

«di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»

Conseguentemente,

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o»

10.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo."

10.0.3

[Pavanelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.4

[Gallone](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla

demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.»

10.0.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.»

10.0.6

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

Art. 11

11.1

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.2

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.3

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.5

[Mirabelli](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.7

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.8

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici";

11.9

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti:

«, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.»

11.11

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.12

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.0.1

[Vanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«11- bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un »Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale« (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica

e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11.0.2

Moronese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera a);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime."

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-*bis* entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 12

12.1

Moronese

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'Abbate

Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» con «due»

12.3

Florida

Al comma 2, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

12.4

Gallone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) i gestori degli impianti portuali."

12.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.»

12.6

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo»

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,20
(sospensione dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle ore 11,45 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA- ASSOIMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RE MIND FILIERA IMMOBILIARE,
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) E DI FORUM SALVIAMO IL
PAESAGGIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E
CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15
(sospensioni dalle ore 15 alle ore 15,15, dalle ore 15,40 alle ore 15,50 e dalle ore 16,20 alle ore 16,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL), DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL), DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) E DEL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
185ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 1131, 970, 985, 1302, 1943 e 1981 (in materia di rigenerazione urbana), svoltesi nelle giornate di mercoledì 21 ottobre, di martedì 27 ottobre, di martedì 3 novembre e di martedì 17 novembre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, con le sedute tenute dall'Ufficio di Presidenza il 3 ed il 17 novembre 2020, si è pervenuti alla conclusione del previsto ciclo di audizioni informali.

Osserva quindi che, ai fini di un'ottimale organizzazione dei lavori, i relatori potrebbero in ipotesi procedere, in un arco temporale di due settimane, alla predisposizione di un testo unificato da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Nelle more di quanto precede, potrebbe aver luogo la discussione generale, le cui risultanze ben potrebbero essere valutate dai relatori ai fini dell'elaborazione del nuovo articolato.

Invita infine la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con il cronoprogramma prospettato dalla Presidenza, ritenendolo funzionale ad un'efficiente organizzazione dei lavori.

La presidente [MORONESE](#) osserva che il termine per la predisposizione del testo unificato da parte dei relatori potrebbe essere fissato al prossimo 27 gennaio.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) osserva che, a suo avviso, sarebbe preferibile che la discussione generale avesse luogo avendo presenti anche i contenuti del testo unificato.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) - dopo aver precisato che appare difficile, in ogni caso, pervenire alla predisposizione di un testo unificato prima di due settimane - rileva che la Commissione resta libera di valutare ogni possibile opzione, fermo restando che iniziare la discussione generale nelle more della predisposizione del testo potrebbe incidere senz'altro favorevolmente sulla tempistica dei lavori.

Ad avviso del senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) sarebbe invece preferibile svolgere la discussione generale dopo la predisposizione del testo unificato, allo scopo di organizzare i lavori in maniera meno dispersiva.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) concorda con quanto proposto dalla Presidenza e dal correlatore Mirabelli.

La presidente [MORONESE](#) precisa che la sua proposta mira esclusivamente ad organizzare i lavori in maniera efficace, senza voler pregiudicare le prerogative dei Gruppi. Ribadisce che l'avvio immediato della discussione generale potrebbe consentire ai relatori di valutare da subito eventuali proposte per la redazione del testo unificato.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) e la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) si associano, invece, alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni.

La presidente [MORONESE](#) auspica che la Commissione pervenga comunque ad un accordo condiviso sull'organizzazione dei lavori, evitando, nei limiti del possibile, l'adozione di deliberazioni a maggioranza a questo riguardo.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) precisa che quanto da lei osservato non deve comunque intendersi in contrapposizione alle considerazioni svolte dal correlatore Mirabelli, con il quale sussiste

piena identità di vedute.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze e preso atto delle risultanze del dibattito, propone di dare mandato ai relatori di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo entro il prossimo 27 gennaio. Propone altresì che la discussione generale abbia luogo successivamente alla predisposizione del testo unificato, con l'impegno di tutti i Gruppi a contenere il dibattito nell'arco di una settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), sottolineandone il carattere inclusivo. Il testo, frutto altresì di una proficua collaborazione con il Governo, recepisce infatti, sia nelle premesse che nella parte di indirizzo politico, numerosi spunti fatti pervenire dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

La presidente [MORONESE](#) ringrazia il relatore per l'accurato lavoro svolto.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) domanda se sia possibile svolgere un ulteriore dibattito sul punto.

La [PRESIDENTE](#) osserva che la discussione generale si è conclusa nella seduta dello scorso 16 dicembre. Non sussisterebbero pertanto, all'attuale stato di avanzamento dei lavori, dei margini per lo svolgimento di un ulteriore dibattito.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) invita il relatore a considerare di integrare il ventunesimo impegno al Governo della proposta di risoluzione, affrontando il tema dell'estensione del sistema ETS ai settori attualmente esenti e tenendo conto dell'esigenza di tutelare settori particolarmente delicati come i trasporti e l'agricoltura.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) si riserva di valutare la proposta da ultimo formulata dal senatore Arrigoni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

N. COM (2020) 563 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente,

esaminata la proposta in titolo,

premesso che:

per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio aggiornando il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, lo scorso 11 dicembre, il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente;

tutti gli Stati membri sono chiamati a partecipare a tale sforzo, tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni dei singoli stati membri, riconoscendo la necessità di garantire le interconnessioni e la sicurezza energetica, di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico al 2030;

il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti;

la legge europea sul clima è una delle misure previste dal *Green Deal europeo*, la nuova strategia di crescita dell'UE, presentata nel dicembre 2019, volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce un obiettivo comune giuridicamente vincolante a livello di UE di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

nella comunicazione (COM (2020) 563) la Commissione, nel modificare la proposta di "Legge europea sul clima" (COM (2020) 80) introduce un obiettivo più ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto a quello originariamente previsto;

la comunicazione (COM (2020) 563) del 17.09.2020, in particolare, modifica la proposta di regolamento di cui alla comunicazione (COM (2020) 80), stabilendo nella misura di almeno il 55 per cento l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030;

la proposta *de qua*, al considerando (12), stabilisce più specificamente che «*L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche*», e, all'art. 1, istituisce un quadro "*per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione*";

rilevato in via generale che:

gli impatti della riduzione delle emissioni devono avere una ricaduta ambientale misurabile sul proprio territorio: per quanto le attività di riduzione delle emissioni climalteranti portino un beneficio all'atmosfera terrestre (e quindi su scala globale), è scientificamente provato che azioni ecologiche svolte sul proprio territorio generino un beneficio misurabile a livello di socialità, qualità dell'aria e salute. Pertanto, sono da incentivare le azioni di responsabilità vicinale, del tutto in linea con i 17 *Sustainability Development Goals* (SDGs) presenti nell'Agenda 2030 adottata dagli Stati Membri delle Nazioni Unite;

i cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'umanità si trovi a fronteggiare in questo particolare momento storico, e non è pensabile raggiungere un obiettivo così ambizioso senza coinvolgere il sistema produttivo. Le imprese possono fare la differenza, in sinergia con le politiche nazionali. L'azienda soprattutto può posizionarsi come una forza propulsiva preziosa per lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la sua immagine positiva, e operando per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici. "ridurre le proprie emissioni" significa per un'azienda, un territorio o per i singoli ridurre la propria impronta di CO₂, consentendo di avvicinarsi alla neutralità climatica;

nell'ottica di integrare concetti di resilienza all'obiettivo di neutralità climatica, si dovrà prevedere l'avvio in tempi rapidi di un percorso di decarbonizzazione, da realizzarsi attraverso ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione scolastica, professionale, universitaria e aggiornamento del personale e soprattutto tenendo conto, senza preconcetti, di tutte le leve a disposizione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta;

per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la transizione;

obiettivo di una strategia energetica deve essere quello di coniugare la transizione energetica e la tutela ambientale ad un equilibrato sistema integrato di sostegno sociale e sviluppo economico, rispettando quindi l'ambiente e incrementando contemporaneamente la competitività del Paese, in un mercato globale dove saranno vincenti quelle nazioni che sapranno ottimizzare ambiente, economicità e qualità delle forniture energetiche a industrie e famiglie nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti;

considerato in particolare che:

i pozzi naturali, ovvero le foreste, i suoli, i terreni agricoli e le zone umide (come da definizione internazionale adottata da IUNC nella Convenzione di Ramsar) devono essere preservati e incrementati, tenuto conto della loro capacità di assorbire e sequestrare carbonio, e di contribuire, quindi, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

l'uso del suolo, i cambiamenti di suolo e la silvicoltura hanno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici, come si evince anche dalla circostanza che le relative emissioni sono disciplinate da un regolamento ad hoc, il Regolamento (UE) 2018/841 relativo al settore LULUCF, che a breve sarà rivisto, insieme ad altri provvedimenti, per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

il contributo dei pozzi naturali agli obiettivi climatici è strettamente connesso alla gestione sostenibile degli stessi, nonché alla previsione e al finanziamento di strategie a lungo termine;

il conseguimento di tale obiettivo, insieme a quello della neutralità climatica entro il 2050, richiede la necessaria integrazione di tutte le politiche dell'UE, atteso che il cambiamento climatico è una sfida globale e trasversale, che, per essere efficacemente affrontata, impone l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di tipo olistico, basata su un approccio ecosistemico, ovvero sulla conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali attraverso una gestione integrata degli stessi; nella comunicazione COM (2020) 80 del 4.03.2020, recante una proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), al considerando 23 si dà atto della circostanza che i cambiamenti climatici hanno carattere transfrontaliero e che, pertanto, risulta necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione volta ad integrare e rafforzare le politiche nazionali;

nella medesima comunicazione l'articolo 2 par. 2, nel prevedere che le istituzioni dell'UE e gli Stati adottano le misure per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, precisa che occorre tener conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri;

i carburanti fossili, oltre che emettere CO₂, rilasciano nell'atmosfera una serie di inquinanti (PM₁₀, NO_x, SO_x, ecc..) ed è ben nota la correlazione tra la salute umana e gli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili. Il report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente del 2015 valuta che nel 2012, nella

sola UE-28, ci sono state circa 400.000 morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sottile (PM_{2,5}) e 72.000 a biossido di azoto (NO₂). Inoltre, gli inquinanti in oggetto, oltre che essere respirati dall'uomo, vengono inalati dalla fauna, fissati dalla flora e depositati sui suoli, contaminando pure le acque, sia superficiali che in falde acquifere sotterranee, usate anche per uso potabile. Quindi, il miglioramento atteso per la salute e per gli ecosistemi, attraverso la diminuzione degli inquinanti in oggetto, deve essere un elemento per definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica; il Consiglio europeo nel conseguimento degli obiettivi riconosce il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per la transizione, investendo e favorendo le fonti rinnovabili ed utilizzando con intelligenza e parsimonia eventuali fonti non rinnovabili, quali il gas;

ad esempio, entro il pacchetto di misure per il *Green Deal* europeo, la Commissione europea con la Comunicazione COM (2020) 301 *final* "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" dell'8 luglio 2020, ha riservato ingenti investimenti all'idrogeno verde, quello prodotto da elettrolisi con energia da fonti rinnovabili classificabile come "*clean hydrogen*", prevedendo uno scenario a diversi *step*:

- tra il 2020 e il 2024 l'installazione di almeno 6 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;
- tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE;
- tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare;

all'idrogeno cosiddetto "blu", ossia ottenuto dal processo di *reforming* dal gas naturale senza emissioni di CO₂ che dovrebbe essere catturata e sequestrata con un processo noto come CCS, *Carbon Capture and Storage*, la Strategia riserva invece una fetta di investimenti di molto inferiore, spalmata fino al 2050; nell'ambito del pacchetto Clima 20-20-20, del 2010, vi era stato investito circa un miliardo e duecento milioni per 12 impianti sperimentali, ma pur conoscendo alcuni dei rischi ecologici e geologici insiti in questa tecnologia, non si è perfettamente in grado di valutare i benefici economici del processo di CCS, per permettere un paragone con il costo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, destinato con grande probabilità a diminuire fino a diventare competitivo entro i prossimi 5 anni; per far fronte ai nuovi obiettivi per il clima il governo è chiamato ad adeguare in tempi brevi il PNIEC, alzando in maniera coerente con l'UE gli obiettivi di abbattimento previsti, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento e valutando periodicamente i progressi e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali adottate, in particolare sulla quantità e la qualità del lavoro connesso alla transizione energetica;

la strategia del Piano Nazionale di Energia e Clima all'attualità si ripropone di compensare la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2050 attraverso la sostituzione di centrali ed impianti prevalentemente alimentati a gas naturale, e coerentemente con questa strategia ha incentrato il *capacity market* sbilanciato sul gas naturale. Tale strategia appare superata dalle decisioni europee, sia in relazione al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050 che ai piani di ripresa economica contemplati nel *Next Generation EU*, così che, nella revisione del PNIEC, deve essere favorita una più netta presa di posizione nella direzione indicata dall'Europa;

allo scopo di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il 2050, risulta essenziale la predisposizione di interventi progressivi, rigorosi e chiari a favore di una più efficace transizione energetica da realizzarsi negli anni immediatamente prossimi; per questo è necessaria una inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese *green* che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la vera transizione e che rappresentano la vera svolta per la transizione energetica e di tutela ambientale, inasprendo limitazioni e sanzioni a chi non si attrezza e uniforma per superare vecchi criteri inquinanti; l'Italia dovrà inoltre attrezzarsi per scongiurare, nei prossimi decenni, seri danni economici derivanti dal cambiamento del clima, anche considerando che, se non si agisce con urgenza, il nostro Paese

potrebbe essere uno dei più penalizzati d'Europa, nonostante i passi avanti compiuti verso la *green economy*;

impegna il Governo a:

1. prevedere che l'aumento degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra avvenga anche attraverso pozzi naturali e abbia luogo, in conformità agli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e di quelli della costruenda Strategia dell'UE per la protezione del suolo ("Suolo sano per una vita sana"), mediante: la conservazione delle foreste primarie e antiche ancora esistenti, che sono gli ecosistemi forestali più ricchi di carbonio, in grado di eliminare il carbonio dall'atmosfera assorbendone notevoli quantità; la protezione di vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide, le mangrovie e le praterie oceaniche; la creazione di nuove foreste e boschi autoctoni e ad elevata biodiversità; un'azione rafforzata alla prevenzione degli incendi, con la realizzazione di infrastrutture di protezione e sistemi di allerta;
2. elaborare strategie di lungo periodo per la gestione sostenibile dei pozzi naturali e il loro incremento, e stanziare risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle stesse, nonché per sviluppare e attuare pratiche e tecniche di gestione sostenibili e innovative, al fine di assicurare che i predetti pozzi possano effettivamente contribuire alla realizzazione degli obiettivi climatici, atteso che occorrono venti anni per il mutamento della classificazione del terreno in base all'uso, come previsto nel regolamento LULUCF;
3. procedere ad una revisione delle normative rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, e al coordinamento delle stesse, qualora sia necessario, così da assicurare che la disciplina prevista per ogni settore tenga conto di quella dettata per gli altri, secondo un approccio integrato, e dando particolare rilievo al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità;
4. favorire, sia mediante misure esistenti che attraverso nuove misure innovative, l'efficientamento energetico degli edifici, destinati sia all'attività residenziale sia all'attività industriale, nella direzione della rigenerazione urbana;
5. adottare specifiche misure dirette a custodire e recuperare i servizi ecosistemici dei suoli, tramite la rigenerazione dei suoli e realizzando l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo anche mediante la rigenerazione urbana quale strumento di governo del territorio e, in relazione ai suoli adibiti ad uso agricolo, da un lato, promuovere il ricorso a pratiche agroecologiche, il miglioramento delle pratiche agricole e di uso del suolo con l'applicazione crescente di tecniche virtuose sul piano emissivo (quali ad es. tecniche di agricoltura di precisione), e, dall'altro, scoraggiare l'utilizzo di pesticidi chimici;
6. adottare misure volte ad assicurare anche in riferimento al nuovo obiettivo climatico il coinvolgimento dei cittadini nell'azione per il clima, mediante: la condivisione di informazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché alle soluzioni con cui affrontare tali sfide; la creazione spazi fisici e virtuali in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee e la propria creatività, collaborando a iniziative ambiziose a livello sia individuale che collettivo; la promozione di iniziative dal basso in materia di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente;
7. sostenere nelle sedi competenti che gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di adeguamento ai cambiamenti climatici, nonché quello di riduzione di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030 siano conseguiti nel rispetto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati, anche terzi, alla luce della circostanza che la sfida climatica ha carattere globale;
8. sostenere, in ogni sede competente, l'importanza di tenere in conto nel raggiungimento della

neutralità climatica attraverso una traiettoria definita a livello di Unione, la valutazione delle ripercussioni sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali, la riduzione dei processi di produzione di energia e produttivi che rilasciano metano in atmosfera, con particolare riferimento agli allevamenti intensivi, nonché a valutare le evidenze scientifiche inerenti sia il cambiamento climatico che l'impatto sull'ambiente fisico terrestre, attraverso strumenti conoscitivi idonei di cui gli Stati membri devono dotarsi;

9. attuare misure volte a favorire l'introduzione di *best application techniques* nelle imprese industriali ed agricole per diminuire le loro emissioni inquinanti, in primis di gas ad effetto serra;

10. promuovere i principi dell'Agenda 2030 e del programma dei 17 *Sustainable Development Goals*, anche favorendo la promozione dei "Comuni Sostenibili", definiti sulla base di una valutazione circa la capacità del Comune di contenere e ridurre l'impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità;

11. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere una mobilità pubblica e privata quanto più possibile sostenibile, soprattutto verso autoveicoli aventi sistemi di propulsione ibridi o completamente elettrici, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili a livello ambientale, e a lungo respiro adottando ogni misura necessaria a definire una data per la cessazione della circolazione delle auto a combustione, nel rispetto dell'equilibrio della sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di adeguare la normativa italiana con quanto previsto dal *Green Deal* europeo;

12. incentivare le misure ambientali, relativamente all'applicazione di tecnologie a zero emissioni, con riferimento alla rete di trasporti, verso una direzione di maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, incrementando il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli a modalità a idrogeno;

13. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore di regimi di alimentazione più equilibrati, soprattutto nella direzione di evitare il consumo eccessivo di carni animali ed i suoi derivati;

14. valutare l'opportunità di prevedere incentivi per aziende che decidono di:

a) misurare e certificare la propria *carbon footprint*;

b) ridurre almeno del 30 per cento (e comunque di una quota non inferiore che sia proporzionale al raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione fissato dall'Europa pari al 55 per cento) le proprie emissioni prima di passare a misure compensative (*shift* energetico da fossile a rinnovabile, piani di riduzione dei GHG validati, ecc.);

15. prevedere una trasformazione dei contributi da sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a incentivi "verdi" (SAF) in ogni ambito di riferimento;

16. avviare, come raccomandato dalla *European Hydrogen Strategy*, una ambiziosa ed efficace riconversione, su base regionale e interregionale, innovando con le tecnologie dell'idrogeno le economie delle "*carbon-intensive regions*", promuovendo anche a livello locale quella "*Clean Hydrogen Partnership*" proposta dalla Commissione per creare le condizioni di mercato dell'idrogeno, rimuovendo le barriere normative e infrastrutturali per lo sviluppo di infrastrutture efficienti per l'idrogeno e il "*repurposing*" (riadattamento) delle infrastrutture esistenti, laddove possibile, per un grande processo di risanamento del territorio e di valorizzazione attraverso l'idrogeno verde, delle risorse economiche, umane e naturali sul piano locale, e coerentemente con questi obiettivi:
- diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso

l'autoproduzione e le comunità energetiche;

- valutare l'opportunità di ridefinire l'attuale *Capacity market* rispetto ai nuovi obiettivi;
- investire massicciamente, come previsto dal piano europeo per l'idrogeno verde, per implementare lo sviluppo dell'idrogeno da rinnovabili anche nel nostro Paese, puntando con decisione sullo sviluppo delle filiere degli elettrolizzatori e degli idrogenodotti;

17. sostenere efficacemente le strategie aziendali di adeguamento ai più elevati parametri ambientali, (di prodotto e di processo) nell'ambito di investimenti in tecnologie e impianti che riducano le emissioni, nonché i consumi energetici e di materie prime;

18. Valutare la possibilità di presentare una pianificazione degli interventi, settore per settore, con le riduzioni di emissioni attese, dei principali gas ad effetto climalterante (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto e gas fluorurati), agendo per quanto possibile sugli strumenti di pianificazione esistenti

19. prevedere che i nuovi obiettivi e relativi traiettorie, strumenti, misure e tempistiche siano improntati, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, con investimenti capaci di generare l'impatto più duraturo, rafforzare il potenziale di crescita, creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, creare occupazione, favorire la resilienza economica e sociale, proseguendo nell'opera di decarbonizzazione dell'economia, di transizione energetica, verso l'economia circolare e l'agro ecologia, che portano posti di lavoro ed incremento del PIL nel nostro Paese;

20. agire in sede europea affinché si possa garantire il raggiungimento e l'efficacia dei nuovi obiettivi con una transizione equa, nel modo più efficiente possibile in termini di costi, in modo da preservare la competitività dell'Ue, tenendo conto dei risultati raggiunti dai singoli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi del 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, così garantendo un approccio positivo per gli Stati membri che hanno già investito prima, raggiungendo gli obiettivi stabiliti come ha fatto l'Italia;

21. valutare la possibilità di agire in sede europea affinché si tenga conto degli effetti della revisione del sistema ETS (*Emission Trading System*) sulle quotazioni monetarie delle emissioni di CO₂, in modo da preservare la competitività delle nostre imprese, anche quelle del settore "Hard to Abate" che consumano combustibili fossili, come il gas naturale;

22. per favorire la maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili FER e garantire i relativi obiettivi, prevedere, anche al fine di un rilancio degli investimenti, una semplificazione degli *iter* autorizzativi sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il *revamping* degli impianti esistenti, accelerare l'individuazione delle aree idonee per realizzarli e promuovere il ruolo dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

23. riservare all'educazione, all'istruzione e alla formazione importanti investimenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, di cui vanno rivisti, integrati e aggiornati i programmi e l'aggiornamento degli insegnanti, passando per le università e i corsi di formazione professionale regionali, arrivando agli aggiornamenti interaziendali del personale, al fine di evitare un *gap* tra innovazione tecnologica e preparazione delle competenze.

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
187ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 16,20

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL DOC XXVII, N. 18, RECANTE PROPOSTA DI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

In apertura di seduta, la presidente [MORONESE](#) informa la Commissione di aver ricevuto mandato, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, di organizzare, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza medesimo, un ciclo di audizioni sul doc. XXVII, n. 18, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato alla Commissione in sede consultiva ed iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, entro la scadenza del termine fissato nella seduta dello scorso 12 gennaio, è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) precisa che il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione.

I senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA MURA](#) (M5S) pongono quesiti sulle modalità del prosieguo dell'esame congiunto.

Replica la presidente [MORONESE](#), precisando che sul testo predisposto dai relatori avrà innanzitutto luogo un dibattito, nel corso del quale i commissari potranno comunicare eventuali osservazioni. Successivamente, la Commissione dovrà pronunciarsi sull'assunzione del testo quale base per il prosieguo dei propri lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"](#)

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [MORONESE](#) (M5S) illustra, in qualità di relatrice, il documento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

In particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90. Con il Piano, si intende pertanto avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di affrontare eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme (Piano di Riforma), in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese della Commissione europea e i Piani Nazionali di Riforma adottati negli ultimi anni. Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo, quali: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Il Governo si propone, quindi, di porre la transizione ecologica alla base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, il Piano intende contribuire a ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo; migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine; intervenire per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e per una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti; indirizzare le filiere industriali dell'energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi internazionali in materia, così come favorire investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, e nell'economia circolare.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il documento reca la Missione 2 concernente la cosiddetta rivoluzione verde e la transizione ecologica. Attengono a tale Missione i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa ricomprende tre dei programmi *flagship* del *Next Generation EU* identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e confermati nelle Linee Guida per i

Piani di Ripresa e Resilienza: *Power up* (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), *Renovate* (efficienza energetica degli edifici), *Recharge and Refuel* (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno).

Le risorse complessivamente destinate alla missione 2 sono pari a 69,8 miliardi di euro e sono ripartite in 4 componenti: Impresa verde ed economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.

L'oratrice ricorda, sul punto, che nelle raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 è stato richiesto all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che "i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia".

Nella Relazione per paese relativa all'Italia per il 2020, è stato poi sottolineato che l'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave in materia di sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media europea. Si evidenzia inoltre che, mentre le imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, sarà fondamentale migliorare l'efficienza energetica delle famiglie.

Ricorda inoltre che nella Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia adottato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final) si esprimono una serie di indirizzi ai fini della redazione del Piano italiano, tra cui la necessità di includere almeno un 37 per cento di spesa per il clima, prendendo in considerazione una serie di misure di investimento e riforma in materia di clima ed energia per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, per decarbonizzare il settore energetico e sostenere l'economia circolare, anche con riferimento al riesame di imposte e sovvenzioni per renderle coerenti con la transizione verde.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prosegue l'oratrice, evidenzia che le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spiccano la revisione del sistema della fiscalità ambientale, in modo che essa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare.

In merito alla strategia nazionale in materia di economia circolare, nel documento in esame viene quindi ricordato che la stessa sarà proposta dal Ministero dell'ambiente nei prossimi mesi e perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel documento viene altresì precisato che sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio. In relazione, poi, ai contenuti delle 4 componenti in cui si articola la Missione 2 in esame, la componente relativa all'agricoltura sostenibile ed all'economia circolare ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati. La prima linea di azione, "Agricoltura sostenibile", prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano ed ha un costo complessivo di 2,5 miliardi di euro, sui 7 miliardi complessivi destinati all'intera componente in esame. Tale linea di azione si articola in tre progetti: i contratti di filiera, i parchi agricoli e la

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale e florovivaistico.

Alla seconda linea di azione, "Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti" sono destinati 4,5 miliardi di euro; essa è articolata in tre linee che prevedono: la realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti destinati a tale linea, pari a 1,5 miliardi di euro, saranno destinati anche al potenziamento della raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia. Il progetto economia circolare riguarda, nel dettaglio, un pacchetto d'interventi finanziato attraverso un Fondo con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, appositamente destinato a realizzare gli obiettivi dell'economia circolare con la finalità di ridurre l'utilizzo di materie prime, sostituendole progressivamente con materiali prodotti da scarti, residui, rifiuti, in linea con quanto previsto dal Piano europeo per l'economia circolare e con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica di tutti gli scarti di processo. Infine, la transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle isole minori, cui sono destinati 0,8 miliardi di euro, prevede interventi per investimenti essenziali per la transizione ecologica delle aree marginali del Sud ed in particolare per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori *100% green*. La componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile prevede quindi risorse per 18,22 miliardi di euro. Di tale importo 14,58 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 2,95 miliardi di euro sono funzionali a realizzare progetti in essere.

L'obiettivo contempla specifiche azioni di investimento sulla produzione e distribuzione di fonti rinnovabili, cui sono ascritti 4 miliardi di euro, destinati a progetti nuovi. Si prevedono, in particolare, contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici *offshore*, progetti realizzati su siti di stoccaggio, nonché supporto finanziario tramite finanziamenti per sistemi innovativi. Il Piano prospetta anche taluni interventi di riforma per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili e la definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.

Tra gli interventi, inoltre, l'oratrice pone l'accento sul potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica e *smart grids* e sulla digitalizzazione della rete elettrica per aumentare la resilienza della rete.

Prosegue quindi rilevando che all'obiettivo "Investimenti nella filiera dell'idrogeno e transizione con Ferro Ridotto Diretto (c.d. DRI) verso acciaio verde" sono destinati 2 miliardi di euro. Nell'industria siderurgica primaria, afferma il documento, l'idrogeno rappresenta infatti un'alternativa al gas naturale in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Il Piano afferma poi che la Strategia Idrogeno è attualmente in fase di finalizzazione, indicandola quale linea progettuale sull'Idrogeno verde.

Nell'ambito della missione 2 è poi evidenziata una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, che si aggiungono a quelle presenti nella Missione 3. Si tratta in particolare dei Progetti dei Comuni in linea con il PNIEC; dei Trasporti locali sostenibili, con ciclovie e rinnovo del parco rotabile, con 4,6 miliardi di euro di nuove risorse, che si aggiungono ai 2,95 miliardi già in essere, per un totale di 7,55 miliardi di euro; si menzionano interventi in materia di Trasporto pubblico locale *green* mediante la stipula di contratti di sviluppo per aziende della filiera nazionale per autobus a basso impatto ambientale e l'attivazione di bandi, per incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie, nonché l'acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emissioni e di 80 treni entro il 2026, di cui 59 a propulsione elettrica e 21 a idrogeno.

La componente relativa a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, intercetta quindi una dimensione assai rilevante per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e si articola in due linee di azione: la prima linea di azione - cui sono destinati 11,04 miliardi di euro - riguarda la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica, comuni e cittadelle

giudiziarie. In particolare, per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si stima di intervenire su una superficie di circa 10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell'intera superficie, mentre per il miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 di tale valore. Per il risanamento strutturale degli edifici scolastici e il loro efficientamento energetico, si stima poi di intervenire sul 20 per cento del patrimonio esistente, con identica percentuale stimata altresì per la realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia. Per la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, con 40 edifici previsti da riqualificare, sono stanziati 0,45 miliardi, ai quali si aggiungono 400 milioni di euro derivanti dai progetti Pon. giustizia. La seconda linea di azione - cui sono destinate risorse pari a 18,51 miliardi di euro - prevede, per il settore dell'edilizia privata, l'estensione del superbonus al 110 per cento per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici; il documento in esame ricorda che la misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e che può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomini e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori prima del vigente termine di scadenza della misura, e prevede, al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, di prolungare l'applicazione della misura per gli IACP al 30 giugno 2023, e per i condomini fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dei lavori: l'obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica. La componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica reca quindi risorse per un totale di 15,03 miliardi di euro.

Il documento indica, quali obiettivi della componente in esame: garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica; perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione integrata dei bacini idrografici; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale. Si indicano poi gli obiettivi di digitalizzare nonché di attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura dell'anidride carbonica.

Inoltre, in ordine al tema della depurazione più efficace delle acque, su cui l'Italia è stata destinataria di più procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della direttiva 91/271/CEE, il documento sottolinea, per il miglioramento della qualità delle acque interne e marine, la necessità di combinare innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale, prevedendo che gli impianti di depurazione consentano il recupero energetico e dei fanghi oltreché la produzione di acque reflue oggetto di depurazione ad uso irriguo.

In ordine al tema del dissesto idrogeologico, il documento sottolinea il carattere strategico dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi, anche dovuti agli impatti del clima, nell'ottica delle politiche di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali. Si indica la necessità di realizzare misure di tipo estensivo con riferimento alle superfici forestali presenti nei bacini idrografici nonché interventi infrastrutturali nel sistema irriguo e si menzionano interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale, con particolare riferimento alle zone collinari e montane ad alto rischio idrogeologico e di frana, richiamando la funzione antierosiva in chiave preventiva.

In ordine al servizio idrico integrato, viene quindi indicata la necessità di accompagnare agli investimenti un'azione di riforma volta al rafforzamento della *governance*, prevedendo inoltre un potenziamento delle strutture tecniche a supporto dei Commissari nella progettazione, nell'appalto e nella supervisione di interventi di tutela contro il rischio idrogeologico. Si prevedono inoltre azioni di riforma volte a potenziare la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali e promuovendo la revisione e il rafforzamento dei Consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.

Nell'ambito delle azioni previste dalla componente, si segnala infine quanto previsto in materia di Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle aree portuali; in base a quanto riportato nel

documento, gli interventi afferiscono alla gestione dei rifiuti raccolti in mare attraverso la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti marini, ovvero prodotti dalle navi o catturati in mare, nonché interventi di adeguamento degli impianti esistenti.

L'oratrice segnala altresì che il Piano individua, all'interno della Missione n. 1, inerente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la componente 2 relativa a "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", con stanziamenti per 26,55 miliardi (di cui 800 milioni a valere sul React/EU); di tale importo 21,55 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 4,20 miliardi sono funzionali a realizzare progetti in essere. Nell'ambito dell'obiettivo "Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare" connesso alla realizzazione delle reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all'utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, con risorse complessive pari a 4,2 miliardi di euro, si segnala in particolare che 900 milioni sono destinati a progetti nuovi per la Costellazione satellitare e l'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra.

Nell'ambito del progetto Transizione 4.0, il Piano stanziava inoltre risorse per 18,80 miliardi di cui 15,7 miliardi per nuovi progetti e 3,1 miliardi per progetti in essere, precisando che, a tali importi, si aggiungono risorse complementari per 6,76 miliardi degli stanziamenti della Legge di Bilancio. A tale riguardo, il documento evidenzia l'intenzione di proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Transizione 4.0", ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica; in particolare, si prevede un credito d'imposta articolato per spese in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all'evoluzione digitale.

Altresì nell'ambito della Missione 1, con riferimento ai temi inerenti il turismo e la cultura, si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, paesaggio, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri intervenendo con un Piano Nazionale Borghi e favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali, sostenendo l'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività come ospitalità diffusa e albergo diffuso, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori. Il documento indica che si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana a base culturale di competenza comunale, ma in partenariato con attori pubblici e privati e si investirà nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, altresì prevedendo per il patrimonio mobile interventi per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali. Il Piano preannuncia poi una riforma connessa all'adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi, nel senso di favorire la riduzione dell'impronta ecologica di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, ed eventi musicali mediante l'inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. Ciò anche al fine di indurre effetti leva sugli operatori indirizzando verso pratiche virtuose e contribuire a indirizzare verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura.

Con riferimento alla missione 3, segnala quindi gli aspetti ambientali che interessano trasversalmente la componente relativa a Intermodalità e logistica integrata, con particolare riferimento agli obiettivi consistenti nel potenziamento della competitività del sistema portuale italiano e nella sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (*Green ports*); il documento indica poi la digitalizzazione della catena logistica e degli aeroporti e la riduzione delle emissioni connesse all'attività di movimentazione merci.

Infine, tra gli obiettivi generali della Missione 5, relativa a Inclusione e coesione, figura il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del paese. Per tale componente si prevede l'integrazione di politiche e investimenti nazionali che

riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.

Un'attenzione particolare viene anche riconosciuta agli interventi di rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all'inclusione soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale: alla linea progettuale "rigenerazione urbana e *housing* sociale" è assegnata una dotazione di 6,30 miliardi di euro.

Si prevedono poi interventi promossi dai Comuni destinati alla rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, e progetti di recupero territoriale e d'incremento della disponibilità di alloggi pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito e ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato (cd. *housing sociale*).

L'oratrice menziona infine, nell'ambito della Missione 6 (Salute), il progetto 'Salute ambiente e clima', finalizzato a rafforzare la capacità di resilienza del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute di salute pubblica, secondo un approccio eco sistemico cosiddetto "*One-Health*", in considerazione dei rischi connessi ai fattori di origine sia ambientale che antropica. Ricorda, sul punto, che tale linea progettuale promuove l'integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali, salute e loro relazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) domanda se sia possibile intervenire in sede di discussione generale.

La presidente [MORONESE](#), nel precisare che non vi sono ragioni ostative all'apertura della discussione generale nella presente seduta, osserva tuttavia che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di avviare tale fase procedurale una volta esaurito il previsto ciclo di audizioni.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda chiarimenti sulle tempistiche di esame in Commissione del documento in titolo.

La presidente [MORONESE](#) osserva che, al momento attuale, appare difficile definire con precisione un calendario dei lavori, in ordine al quale si dovrà altresì tenere necessariamente conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nell'ipotizzare, comunque, tempi di esame anche relativamente ristretti, assicura che la Presidenza si adopererà per garantire in ogni caso sia l'effettuazione del previsto ciclo di audizioni, sia lo svolgimento di una discussione ponderata sul testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, la presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17

**TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981**

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua, la sicurezza sismica ed il dissesto, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Co-working* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

- f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;
- g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
- h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;
- i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
- d) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
- e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.
- f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

- e) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;
- f) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- g) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;
- h) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- i) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

*(Cabina di regia nazionale
per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
 - a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;
 - b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
 - c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
 - d) favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
 - e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente

progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

*(Programma nazionale per la rigenerazione
urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.
2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;
 - b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
 - c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
 - d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
 - e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - f) lo stato di realizzazione degli interventi;
 - g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione
urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:
 - a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
 - b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
 - c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
 - d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
 - e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
 - f) per l'assegnazione di con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;
 - g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

*(Riparto delle risorse per la rigenerazione
urbana)*

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali) , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia
di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

*(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni [e le province autonome di Trento e di Bolzano](#):

- a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
- b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
- c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
- e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., di un incremento volumetrico rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene (aerazione e soleggiamento) degli edifici

limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 10.

(Banca dati del riuso)

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;

b) la stima dei relativi costi;

c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. In caso di

inerzia delle regioni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del PdiR di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'art. 10. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di RU raggiunti;
- b) la relazione tecnico-illustrativa;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
- b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:
 - 1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;
 - 2) azioni e disposizioni atte a scongiurare l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione (Gentrificazione);
- c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque il mix sociale;
- d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini della attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe di calore;
- e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;
- f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali la attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cd bombe d'acqua.

6. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

- a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
- b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;
- c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel Piano per il parco, di cui all'art.12 della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394;

4. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, viene approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi dei commi precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il piano di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico tutela:
- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
 - b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi il punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi, della tradizione degli organismi architettonici;
 - c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
 - d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento;
3. Il piano di rigenerazione urbana di cui al comma 2 favorisce:
- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'art. 12, comma 1 che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:
- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
 - b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
 - c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.
5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.
6. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».
7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le

caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.
2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.
4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:
 - a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;
 - b) con modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;
5. In attuazione del piano di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
- b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;
- c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
- b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture divendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali

Art. 16.

*(Destinazione dei proventi dei titoli
abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e i con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor

gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento.
A tal fine, i comuni:
 - a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;
 - b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.
3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si

svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile*».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2020-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane degradate e periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 11.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse proveniente dalle disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.
4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.
7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

(Manutenzione dei terreni agricoli)

1. Al fine sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici "estremi" viene riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;
 - c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;
 - b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis».

4. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».

5. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «permesso di costruire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «concessione edilizia».

6. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
190ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione testé riunitosi - in considerazione del fatto che, sulla base dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a, la Commissione per esprimere in tempo utile il proprio parere in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà pronunciarsi entro il prossimo 18 marzo - ha convenuto di fissare alle ore 15 di giovedì 11 marzo il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Si è altresì convenuto che il termine potrà essere posticipato, ove ciò risulti compatibile con un'eventuale nuova organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Si prosegue nell'esame del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato alla medesima seduta del 23 febbraio.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) propone un breve rinvio, non superiore ad una settimana, dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di approfondire ulteriormente alcuni puntuali aspetti del testo unificato.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) concorda con la proposta del correlatore Mirabelli.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - che ringrazia i relatori per il lavoro svolto e sottolinea con forza l'esigenza di non deludere le aspettative legate alla prospettiva dell'approvazione nel corso della presente legislatura di una nuova legge in materia di rigenerazione urbana - la correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) - che evidenzia come il lavoro svolto ai fini della predisposizione del testo unificato abbia tenuto conto anche del lavoro in precedenza compiuto, nell'ambito delle Commissioni 9a e 13a riunite, in materia di consumo del suolo - il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale condivide le valutazioni del senatore Ferrazzi sull'esigenza di non deludere le attese legate alla possibilità di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo in tema di rigenerazione urbana sottolineando che l'esigenza di un approfondimento, prospettata dai relatori, nasce anche da richieste della sua parte politica volte a definire il testo unificato in maniera tale da far sì che lo stesso risulti funzionale rispetto ad un più agevole svolgimento dell'*iter* successivo - e infine la presidente [MORONESE](#), la quale evidenzia come la finalità del lavoro dei relatori sia, in questa fase, quella di definire un testo che potrà essere assunto a base per il prosieguo dell'esame e che, quindi, la trattazione dei profili su cui si registrano sensibilità diverse dovrebbe, più fisiologicamente, essere riservata alla fase emendativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinvio formulata dai correlatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 10 MARZO 2021
191ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sul Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), svoltesi nelle giornate di lunedì 1º marzo, di martedì 2 marzo, di lunedì 8 marzo e di martedì 9 marzo 2021, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) ricorda che - essendo pervenuta la richiesta del Ministro della Transizione ecologica di convocare, il prossimo 16 marzo alle ore 10, una riunione congiunta delle Commissioni attività produttive, commercio e turismo e ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nonché ambiente, territorio, beni ambientali e industria, commercio, turismo del Senato, per l'audizione del Ministro medesimo sulle linee programmatiche del suo Dicastero - aveva ritenuto opportuno sottoporre tale richiesta all'Ufficio di Presidenza della Commissione, che si è riunito nella giornata di ieri.

L'Ufficio di Presidenza le aveva dato mandato di valutare con il Presidente della Commissione industria del Senato la possibilità di rinviare di una settimana l'audizione del Ministro della Transizione ecologica, per quanto riguarda le Commissioni ambiente e industria del Senato, al fine di evitare che l'audizione in questione avvenisse nella stessa giornata per la quale è prevista altresì l'audizione del Ministro medesimo davanti alle Commissioni 5a e 14a del Senato con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), audizione quest'ultima alla quale - come d'intesa - saranno invitati anche i senatori delle Commissioni ambiente e industria di questo ramo del Parlamento.

La Presidente fa presente di aver contattato nella giornata di ieri il Presidente della Commissione industria al fine di verificare la disponibilità stesso in merito a tale soluzione, ma il Presidente della Commissione industria ha ritenuto di non poter modificare l'organizzazione dei lavori della propria Commissione nel senso di prevedere una diversa data per l'audizione del ministro della Transizione ecologica sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Conformemente alle intese alle quali si era pervenuti in via subordinata in Ufficio di Presidenza, resta quindi stabilito che la Commissione ambiente parteciperà alla predetta audizione congiunta del Ministro della Transizione ecologica prevista per il prossimo 16 marzo alle ore 10.

Interviene il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale prende atto che la Presidenza della Commissione industria non ha ritenuto di venire incontro ad una richiesta della Commissione ambiente la cui unica finalità era quella di evitare che, in modo surreale, il Ministro della Transizione ecologica venga audito due volte nella stessa giornata in Senato dei componenti delle due Commissioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione riunitosi ieri ha convenuto di posticipare alle ore 9 di mercoledì 17 marzo 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La Presidente [MORONESE](#) comunica che, nella seduta della Sottocommissione pareri del 3 marzo scorso, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo, rimettendosi ad un documento scritto già posto a disposizione dei componenti la Commissione.

Segue un breve intervento della senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*), che sottolinea come le misure previste dal disegno di legge in titolo non implicino alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ma saranno interamente finanziate con risorse regionali.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 15 di venerdì 12 marzo 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

- (1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) fa presente che, unitamente alla correlatrice Nugnes, ha effettuato l'approfondimento sul testo unificato preannunciato nell'ultima seduta. All'esito di tale approfondimento i relatori hanno ritenuto preferibile non modificare il testo unificato, anche in considerazione del fatto che nel frattempo sono emerse ulteriori richieste di approfondimento e si è quindi giudicato preferibile rimettere questo complesso di questioni in modo integrale e compiuto alla fase emendativa.

La proposta dei relatori è quindi quella che la Commissione proceda assumere nella sede odierna il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo - già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 23 febbraio - come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente, a nome della sua parte politica, di condividere la valutazione dei relatori, confidando nel fatto che nella sede emendativa sarà possibile effettuare una riflessione adeguata su tutti i punti del testo unificato che presentano profili problematici. In questa prospettiva, e al fine di agevolare l'*iter* dei disegni di legge in titolo anche sotto un diverso profilo, chiede inoltre alla Presidente della Commissione di valutare la possibilità di nominare un terzo relatore per il prosieguo dell'esame dei predetti disegni di legge.

Su quest'ultima proposta si apre un breve dibattito nel quale interviene la senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) - che manifesta perplessità in ordine alla proposta del senatore Briziarelli - il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - che, nel rimettersi alle decisioni che saranno assunte dalla Presidente, dichiara comunque la propria non contrarietà alla richiesta del senatore Briziarelli - la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) - che esprime apprezzamento per la posizione assunta dal senatore Ferrazzi - la senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) - che condivide le perplessità espresse dalla senatrice Nugnes - e la presidente [MORONESE](#), che sottolinea come la decisione in ordine alla nomina di un nuovo relatore sia affidata all'esclusiva competenza della Presidenza della Commissione e si riserva di effettuare un approfondimento sulla praticabilità dal punto di vista procedurale della stessa.

Si passa quindi alla votazione della proposta di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia l'astensione della sua parte politica, evidenziando che, se il testo unificato può rappresentare un buon punto partenza, è innegabile che lo stesso però richiede un ulteriore approfondimento e la correzione o l'integrazione di alcune soluzioni adottate.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ringraziando il senatore Ferrazzi per la posizione da lui assunta sul tema dell'eventuale nomina di un ulteriore relatore e sottolineando l'esigenza che la nuova normativa in tema rigenerazione urbana venga elaborata con particolare attenzione all'esigenza di rispettare lo spazio delle autonomie regionali e degli enti locali.

Viene quindi posta ai voti e approvata la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Su proposta dei relatori, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 17 MARZO 2021
193ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente **MORONESE** dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, facendo presente che in quella sede è stato deliberato di svolgere la discussione generale sui disegni di legge in titolo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che, entro il termine previsto per le ore 10 di oggi, sono pervenute, da parte dei Gruppi, le osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere da rendere alle Commissioni Bilancio ed Affari Europei.

Nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, rinvia quindi l'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza è ulteriormente convocato per la giornata odierna, alle ore 15.

Resta convocata la seduta plenaria, già prevista per le ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 17 MARZO 2021
194ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente [MORONESE](#) comunica che nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, accogliendo una richiesta unanime di tutti i Gruppi, la Presidenza della Commissione ha deciso di procedere alla nomina di un ulteriore relatore per l'esame dei disegni di legge in titolo, nella persona del senatore Bruzzone, che quindi d'ora in poi svolgerà tali funzioni unitamente ai relatori già nominati, senatore Mirabelli e senatrice Nugnes.

La Presidente comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna verrà pubblicata una versione corretta del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base per il prosieguo esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1131, 985, 970, 1302, 1943 E 1981
(Misure per la rigenerazione urbana)
(testo corretto)

NT1

I Relatori

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua ed il dissesto, la sicurezza sismica, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, nonché la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Coworking* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché

spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;

i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e i complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

g) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

h) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

i) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;

l) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

m) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e per la realizzazione degli interventi

previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del Capo IV;

e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi di rigenerazione urbana;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

3. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 28.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del capo IV;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

f) all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione;

g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;

b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;

c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 9;

d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di

destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del Terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei ai sensi dell'articolo 17.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 10.

(Banca dati del riuso e individuazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana)

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I comuni sulla base della cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata dall'ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si

concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;

b) la stima dei relativi costi;

c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione, nonché tramite

l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della presente legge. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini della formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, i soggetti pubblici o privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di rigenerazione urbana raggiunti;

b) la relazione tecnico-illustrativa;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici le prefetture - uffici territoriali del Governo, ospedali, municipio e caserme, nonché agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:

1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;

2) azioni e disposizioni atte a scongiurare fenomeni di gentrificazione, ovvero l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione;

c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque la compresenza all'interno degli stessi di componenti sociali diverse;

d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini dell'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua;

e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;

f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua.

4. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;

c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel piano per il parco, di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

5. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato nell'albo pretorio e nel sito *web* del comune e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano

richiede, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Piano di cui al comma 1 tutela:

- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
- b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici;
- c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
- d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.

3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
- b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
- c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.

6. All'articolo 53, comma 1, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del Codice, di

cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo V

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.

4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

b) con modifiche delle destinazioni d'uso;

c) con diversa distribuzione volumetrica, con diverso posizionamento sulle aree di sedime e con modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici.

5. In attuazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla

zona ove ricade l'intervento;

b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;

c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli *standard* urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70 per cento, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 16.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui

all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo VI

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VII

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VIII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50

per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 21

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività

economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote

annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

(Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio")

1. Al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici "estremi" è riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo Codice e dall'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-*bis*».

5. All'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici»;

6. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 10, le parole: "permesso di costruire", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "concessione edilizia".

b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato

urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021

197ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LANIECE](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) il quale - in considerazione di recenti prese di posizione sugli organi di stampa da parte di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni di categoria interessate, in relazione alle potenziali criticità di alcune previsioni del testo unificato - ritiene che sarebbe opportuno disporre un nuovo ciclo di audizioni sulle problematiche richiamate, da svolgere peraltro in tempi brevi.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Briziarelli e ritiene che, conseguentemente, sarebbe opportuna anche una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Seguono brevi interventi del relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) - che evidenzia l'esigenza di uno spazio aggiuntivo di approfondimento, essendo stato da poco nominato relatore - della relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) - che si interroga sulle conseguenze problematiche che una riapertura del ciclo di audizioni potrebbe avere sull'*iter* dei disegni di legge in titolo - della senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) - che si associa alle considerazioni del senatore Briziarelli e del relatore Bruzzone - della senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - che manifesta invece perplessità sulla proposta di procedere ad un nuovo ciclo di audizioni, rilevando che i relatori e i componenti della Commissione hanno anche altri strumenti per acquisire gli elementi istruttori necessari all'ulteriore svolgimento dell'esame - del relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che ritiene irrituale la proposta del senatore Briziarelli e comunque non condivisibile, osservando che l'interlocuzione con le autonomie locali e le organizzazioni di categoria può essere portata avanti anche con le consuete modalità informali - e infine del presidente [LANIECE](#), il quale fa presente che le determinazioni relative allo svolgimento del ciclo di audizioni già concluso sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza e che, pertanto, quella è la sede nella quale dovrà propriamente essere valutata la nuova proposta del senatore Briziarelli. Naturalmente si farà carico di informare la presidente Moronese delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale, dopo aver ricordato il lungo lavoro svolto per pervenire alla predisposizione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, fa presente che la concreta volontà di giungere alla definitiva approvazione di una normativa nazionale in materia di rigenerazione urbana si misurerà innanzitutto sulla capacità di sciogliere alcuni nodi, che sono tra l'altro anche all'origine di alcune considerazioni critiche sollevate nei confronti delle previsioni del testo unificato medesimo.

Da questo punto di vista, un primo aspetto è sicuramente quello relativo alla scelta da effettuare fra le diverse soluzioni secondo le quali può essere definito il ruolo delle regioni e dei comuni nella materia in questione. Il testo unificato fa propria una precisa soluzione, ma nel corso dell'esame sarà senz'altro possibile prenderne in considerazione anche altre.

Un altro aspetto è quello della sostenibilità ambientale, sociale ed anche economica dei processi di rigenerazione urbana, un'esigenza complessiva di cui il testo in esame prova a farsi carico in una prospettiva realistica, che tiene conto del fatto che i processi di rigenerazione urbana possono aver luogo solo se riescono a coinvolgere l'interesse economico dei privati, riservando ai soggetti pubblici soltanto l'onere del finanziamento dei grandi interventi strutturali.

Un ulteriore aspetto centrale, che richiederà anch'esso un adeguato approfondimento nel corso esame, è quello relativo ai centri storici in ordine al quale sarà necessario individuare soluzioni capaci di coniugare le esigenze di tutela degli stessi, come luoghi di straordinario valore artistico, storico e culturale, rendendo però al tempo stesso praticabili interventi di sostituzione edilizia, laddove in questi centri sussistano aree che non hanno alcun pregio e la conservazione delle quali non avrebbe alcuna giustificazione.

Dopo brevi interventi ancora sull'ordine dei lavori del relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) e della senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2021

198ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi, si è ritenuto di non procedere ad una riapertura della fase delle audizioni e si è convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base nella seduta dello scorso 10 marzo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cosiddetto decreto sostegni).

Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 30, comma 5, che reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata, al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In particolare, il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Si ricorda che il richiamato comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone, analogamente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Si ricorda al riguardo altresì che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia: al riguardo, si segnala l'opportunità di precisare, a fini di coordinamento, la valenza della deroga disposta anche nei confronti del citato comma 683.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Va ricordato che i primi due periodi del comma menzionati recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l'approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l'applicazione della norma, recata dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani. Si segnala quindi l'articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento

alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"; la riduzione opera nel limite delle risorse stanziato dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 21 proroga per quattro mesi le misure con cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 25 istituisce inoltre un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro e alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 29 reca talune misure sul trasporto pubblico locale, prevedendo anche alcune disposizioni correttive concernenti le risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo e con riguardo alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).

L'articolo 30, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; sono prorogate dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

L'articolo 39 incrementa poi, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, per circa 1,2 miliardi, nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. Nell'ambito delle risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 850.000.000 euro sono attribuiti, su richiesta del medesimo Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme. Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile. Di tali risorse aggiuntive, 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Infine, il relatore si sofferma sull'articolo 42 che, nel provvedere a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle

Camere il 20 gennaio 2021, ai commi 7 e 8 incrementa poi di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021.

La [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 15 di giovedì 1° aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 31 MARZO 2021
199ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD), nell'osservare che i profili di competenza della Commissione appaiono relativamente marginali, esprime condivisione sui contenuti evidenziati dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere, del pari, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, si sofferma su alcune particolari problematiche, invitando i commissari a tenerne comunque conto a prescindere dalla loro stretta afferenza ai profili di competenza della Commissione. Innanzitutto, invita a valutare attentamente l'impatto, sulla disciplina della tassa rifiuti per i servizi di raccolta (TARI), del recepimento delle direttive europee relative all'economia circolare. Infatti, la possibilità concessa agli operatori di rivolgersi alle alternative proposte dal mercato potrebbe impattare sulle entrate dei comuni e dar luogo, conseguentemente, ad un aumento della tassa in questione, con conseguenze negative per famiglie ed imprese già duramente colpite dalla crisi in corso.

Con riferimento alle problematiche afferenti le bollette dell'elettricità, pur concordando con gli indirizzi contenuti nel decreto-legge, che hanno finalmente superato le limitazioni contenute nel decreto ristori consentendo un'efficace riduzione per le attività economiche connesse in bassa tensione, invita la Commissione a valutare, sempre nell'ottica di fornire ausilio a famiglie ed imprese, la

possibilità di prevedere una parziale copertura degli oneri generali di sistema da parte della fiscalità generale. Sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, sostenere adeguatamente le attività (prevalentemente operanti nei settori della ristorazione, fortemente colpito dalle misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza pandemica) che hanno subito - ovvero sono in procinto di subire - un distacco della corrente elettrica. Il sostegno potrebbe realizzarsi, nel dettaglio, attraverso lo strumento del credito di imposta ovvero tramite comunque una misura generale in favore dei predetti operatori economici.

Da ultimo, pone l'accento sulla necessità di fornire adeguato supporto al comparto dei bus turistici, settore che, pur vedendo impegnate 6.000 imprese e circa 25.000 lavoratori, non sembra essere adeguatamente considerato dalle misure contenute nel decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di fornire migliore sostegno alle aziende situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Calibrare gli aiuti tenendo conto del fatturato dell'anno 2019 non appare infatti una misura efficace, considerato che molte di quelle imprese ricominciarono la propria attività proprio in quell'anno ed in condizioni non ottimali. La soluzione al problema - prosegue l'oratore - potrebbe articolarsi su due alternative: la non applicazione del criterio del fatturato alle predette attività ovvero il tenere conto dell'ultimo fatturato precedente agli eventi sismici, ossia quello del 2015.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) - nell'esprimere, a nome della propria parte politica, una valutazione favorevole sui contenuti del decreto-legge - invita la Commissione a soffermarsi sulle misure a sostegno delle filiere della pesca e dell'agricoltura.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) pone l'accento sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori stagionali non rientranti nell'applicazione della somministrazione, che forniscono un rilevante apporto all'indotto delle attività turistiche.

Il relatore [COMINCINI](#) (*PD*) - nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli interessanti contributi apportati al dibattito (con particolare riguardo, tra l'altro, alle problematiche afferenti l'impatto della nuova normativa europea sul gettito della tassa rifiuti per i servizi di raccolta e sul sostegno alle aziende operanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016) - si dichiara disponibile a valutare nel merito le osservazioni e le proposte che i Gruppi riterranno di inoltrargli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
200ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di parere favorevole, auspicando inoltre, in particolare, la presentazione nel corso dell'esame in sede referente ovvero in Assemblea di un ordine del giorno volto a sollecitare l'intervento del Governo sulle specificità delle problematiche presenti nelle zone terremotate, specificità poste in evidenza dal senatore Pazzaglini nel suo intervento in discussione generale e che sembrano meritevoli di attenzione.

Interviene il senatore [NASTRI](#) (FdI) il quale, nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il provvedimento in titolo non abbia realizzato quel cambio di passo che sarebbe invece necessario per affrontare in modo efficace le situazioni di difficoltà determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso. Più in particolare evidenzia come, a fronte delle continue misure di chiusura o limitazione delle attività imprenditoriali e del rilevantissimo crollo dei consumi, le misure di sostegno previste dal provvedimento d'urgenza in esame appaiano ancora insufficienti, in special modo anche per la mancata considerazione degli oneri legati ai costi fissi che devono essere sostenuti dalle imprese.

Insufficienti appaiono anche gli interventi normativi in materia di TARI e quelli relativi alle aree montane, mentre mancano ancora adeguate misure di semplificazione delle modalità di fruizione del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'annunciare il voto favorevole sottolinea, tuttavia, come le misure contenute nel provvedimento in titolo a favore delle aree montane risultino allo stato insufficienti e inadeguate.

Segue un breve intervento del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base delle risorse rese disponibili con lo scostamento autorizzato all'inizio del corrente anno. Le ulteriori e necessarie misure di sostegno non potranno essere adottate con questo provvedimento, ma saranno certamente adottate sulla base dello scostamento che verrà prossimamente autorizzato e mediante provvedimenti successivi.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Interviene la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) la quale rileva, in via preliminare, come sia indubbia la necessità di procedere alla definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale si inserisca coerentemente l'esercizio delle competenze regionali e di quelle delle autonomie locali.

Il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sembra però, nello specifico, mancare di un'impostazione adeguata, suscettibile di integrare in modo efficace l'azione dei diversi livelli di Governo in una prospettiva di sburocratizzazione e di semplificazione, finalmente in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese.

Così, ad esempio, appare in particolare non condivisibile la scelta di limitare gli interventi di rigenerazione agli ambiti urbani degradati, invece di renderli possibili in tutti i contesti in cui si ponga un problema di adeguamento di un patrimonio edilizio vetusto o comunque di scarsa qualità urbanistica rispetto ai nuovi *standard* ambientali.

Un altro limite del testo è la mancanza del riconoscimento agli enti locali di un sufficiente spazio di autonomia e di flessibilità, coerente con l'esigenza di valorizzare le specificità del caso concreto, che solo da questi soggetti possono essere adeguatamente apprezzate.

Altro profilo di significativa perplessità è la mancanza di un coerente e organico raccordo con la disciplina del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, disciplina che andrebbe non solo prorogata e semplificata nelle sue modalità applicative ma anche estesa nel suo ambito di applicazione.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) rileva come il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione abbia suscitato critiche diffuse sia nel mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. Ciò conferma l'esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il

rischio che la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, finisca in concreto per renderli più difficili, soprattutto in ragione di un'impostazione eccessivamente centralistica e della mancanza di un'adeguata considerazione delle esigenze di semplificazione amministrativa.

Non condivisibili appaiono, più in particolare, le previsioni del testo che contrastano con la libertà dei proprietari di disporre dei propri beni. Si tratta di previsioni che non considerano il fatto che molti beni immobili sono inutilizzati perché, in concreto, risulta impossibile venderli o locarli. Misure di fatto punitive per chi si trova in questa situazione sono da ritenersi del tutto ingiustificate.

Dopo essersi soffermato brevemente in termini generali sul tema delle agevolazioni fiscali, il senatore Nasti richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti il cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, concordando con l'esigenza di valorizzare questo strumento, senz'altro importante, operando sia sul versante di una sburocratizzazione delle procedure, sia su quello di un allargamento dell'ambito di applicazione dello stesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
201ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) invita la Commissione a porre l'attenzione sulle peculiarità del patrimonio immobiliare italiano (sia pubblico che privato), all'interno del quale molti immobili risultano anche significativamente obsoleti. La recente crisi pandemica e l'impatto da essa prodotto sulle vite dei cittadini (come, ad esempio, la diffusione dello *smart working*) dovrebbero inoltre far riflettere sulla necessità di un radicale ripensamento della cultura dell'abitare e delle esigenze funzionali sottese alla riqualificazione urbana.

Sulla base di tali premesse sarebbe innanzitutto auspicabile prevedere interventi strutturali articolati nel medio e nel lungo periodo, anche approntando i connessi benefici fiscali e superando il carattere immediato di misure, pur apprezzabili, come il cosiddetto "*Bonus 110*". Andrebbe poi garantito il coinvolgimento nel processo dei singoli proprietari ed andrebbe altresì semplificato il quadro normativo di riferimento e delle procedure (anche in chiave di contrasto a possibili forme di corruzione).

Dopo aver osservato che il testo all'esame della Commissione sembra circoscrivere il proprio intervento prevalentemente alle aree urbane degradate - soluzione che le appare non condivisibile - osserva che ulteriori indirizzi da recepire dovrebbero riguardare un'efficace definizione dei concetti di area degradata e di bene immobile, nonché l'istituzione di specifiche cabine di regia. Inoltre andrebbe garantito un maggiore coinvolgimento dei comuni.

Pone infine l'accento sulla necessità di potenziare le risorse economiche rese disponibili e sull'opportunità offerta dai processi di digitalizzazione (come ad esempio quella dei catasti).

Conclude invitando la Commissione a valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti delle tematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) osserva che l'istituzione di una cabina di regia ed il coinvolgimento dei comuni appaiono già presi in considerazione dagli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Interviene quindi il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), osservando che molte valutazioni emerse fino a questo momento nel corso della discussione generale, pur evocando tematiche di indubbio interesse, appaiono ultronee rispetto all'oggetto del testo unificato all'esame della Commissione, che, tra l'altro, non si limita a prendere in considerazione le sole aree degradate e predispose inoltre uno stanziamento di un miliardo di euro articolato in un arco temporale di 20 anni.

Il testo, peraltro, non ambisce a sovrapporsi alle legislazioni regionali e comunali già vigenti e gli enti territoriali che già si sono mossi nella stessa direzione non si vedranno imposti particolari oneri burocratici. Lo scopo, pertanto, è quello di fornire alle istituzioni uno strumento idoneo a riqualificare o trasformare le aree urbanizzate al fine di migliorarne la qualità.

Stanti queste premesse, sarebbe allora opportuno proseguire con l'esame di merito dell'articolato, nell'ambito del quale i relatori presteranno la massima attenzione ad ogni proposta e suggerimento formulate dai commissari.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione a tenere conto delle problematiche inerenti la ricostruzione degli edifici nei comuni dove sono presenti vincoli paesaggistici e che sono stati colpiti da eventi sismici. In tali particolari ipotesi, infatti, i relativi benefici economici sarebbero pienamente percepibili solo nel caso in cui la ricostruzione riproducesse fedelmente la sagoma degli edifici andati distrutti.

Tale situazione darebbe però luogo ad una singolare sperequazione: a fronte dei beneficiari del cosiddetto "Bonus 110", che possono avvalersene senza particolari vincoli, si avrebbero per contro casi in cui il pieno percepimento delle risorse per la ricostruzione sarebbe subordinato alla riproduzione di discutibili architetture recenti, risalenti agli anni '60 e '70 del XX secolo.

Conclude preannunciando la presentazione di specifici ordini del giorno ed emendamenti sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
202ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[LANIECE](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta di regolamento in titolo che prevede l'aggiornamento e l'abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi *target* energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il regolamento di cui si prevede l'abrogazione ha fissato le norme per lo sviluppo e per l'interoperabilità delle reti transeuropee dell'energia, al fine di conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'UE. In particolare, ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera, basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interessi, per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility - CEF*). Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione europea ritiene infatti che l'attuale quadro delle reti energetiche RTE-E debba essere aggiornato, al fine di tenere conto dei nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 - con la riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990 - e per il 2050 - con la neutralità climatica - come previsto dal Green Deal europeo. In base alla proposta, occorre estendere la normativa al fine di includere tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica ed è necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni, garantendo un'adeguata resilienza dei sistemi, nei confronti dei disastri naturali o antropici, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture.

In particolare, secondo quanto sottolineato dalla relazione alla proposta, il percorso da compiere per

raggiungere i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiede una profonda trasformazione del sistema energetico europeo, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta. L'Unione dovrà incrementare significativamente la produzione di energia elettrica rinnovabile per raggiungere una percentuale superiore all'80 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2050, sempre più di provenienza offshore. In particolare, per raggiungere la neutralità climatica, l'Esecutivo europeo afferma che la capacità eolica dell'Europa dovrebbe passare a 300 GW e l'energia oceanica a 40 GW entro il 2050, ossia un aumento di 25 volte rispetto alla situazione attuale; ciò implica una rilevante necessità di coordinamento nella pianificazione a lungo termine e nello sviluppo di reti elettriche *offshore* e *onshore* in linea con la strategia dell'UE per l'energia rinnovabile offshore. La Commissione ricorda poi che il Consiglio europeo nell'ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo minimo del 15 per cento di interconnessione elettrica per il 2030. La stessa Commissione europea nel 2017 ha suggerito dei modi per rendere operativo un obiettivo di interconnessione del 15 per cento per il 2030: solo per raggiungere gli obiettivi per il 2030 è necessario un investimento medio annuale stimato di 50,5 miliardi di euro per le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il ruolo rafforzato dell'energia elettrica verrà integrato da un incremento relativo del ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio nel mix energetico decarbonizzato, come indicano gli scenari che definiscono i percorsi verso la neutralità climatica. Rispetto all'attuale basso livello di produzione, trasporto e consumo, si prevede che nel 2050 l'idrogeno rappresenterà il 46-49 per cento di tutti i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio; entro il 2030, gli investimenti totali necessari per gli elettrolizzatori di idrogeno sono stimati tra 24 e 42 miliardi di euro. Circa 65 miliardi di euro saranno poi necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno.

La proposta reca alcune importanti novità rispetto alla normativa vigente. Innanzitutto, l'articolo 1 è modificato al fine di aggiungere il riferimento al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo stesso articolo 1, come modificato dalla proposta, elimina poi il petrolio dalle categorie di infrastrutture energetiche che rientrano nei progetti di interesse comune. Sempre il nuovo articolo 1 prevede l'inserimento, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo, quest'ultimo che presenti un livello elevato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, tra cui quello orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione.

Di particolare importanza, per quanto riguarda i profili ambientali della proposta è la modifica dell'articolo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e ai progetti di interesse reciproco (PIR).

La modifica prevede, oltre all'inserimento di criteri generali applicabili ai PIR, un aggiornamento, per quanto concerne i PIC, delle categorie di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno alle infrastrutture per il petrolio e dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio e in particolare per l'idrogeno. Per quanto concerne quest'ultimo il nuovo articolo 4, paragrafo 3 lettera d) prevede che siano ammissibili a sostegno i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche specificate nell'allegato II, punto 3) e che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile e apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio. L'allegato II, come modificato dalla proposta in esame, al punto 3 annovera le categorie di infrastrutture di rilevanza transfrontaliera dedicate al trasporto, allo stoccaggio e alla rigassificazione o decompressione dell'idrogeno liquefatto o incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete e qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente. Anche l'allegato I, relativo ai corridoi e alle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, viene modificato dalla proposta in esame al fine di specificare, al punto 3, quali sono i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

Il nuovo articolo 4 prevede poi l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi di innovazione e di digitalizzazione. Al riguardo, il nuovo articolo 4, lettera b) che fa riferimento ai progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche specificati nell'allegato II, punto 1), lettera d), ossia i sistemi e componenti che integrano le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ad esempio attraverso una di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.

Per quanto concerne la rete del gas intelligente, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera f), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, consentendo e agevolando l'integrazione di gas rinnovabili a basso tenore di carbonio, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nelle reti di distribuzione e trasmissione del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali infrastrutture, specificate nell'allegato II, punto 2), sono quelle volte consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno), ad esempio i sistemi e componenti digitali che integrano le TIC.

Per quanto concerne il diossido di carbonio, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera c), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche, specificate nell'allegato II, punto 5), che contribuiscono in misura significativa alla prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di diossido di carbonio e all'uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

Per tutti i progetti di tutte le categorie di infrastrutture, in base al nuovo articolo 4, è previsto l'obbligo di soddisfare i criteri di sostenibilità con almeno un altro criterio specifico a seconda del tipo di infrastruttura, quali integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza, resilienza. Inoltre, in base all'articolo 5 della proposta, i PIC dovranno inoltre rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" come previsto dal Green Deal europeo.

La proposta attribuisce maggiore attenzione alle reti elettriche offshore e al sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e offshore più integrate.

Si prevede inoltre la revisione del sistema di *governance*, al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture, e lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai progetti di interesse comune. Per quanto riguarda le reti offshore per le energie rinnovabili, le norme proposte intendono migliorare la *governance* e il quadro di pianificazione infrastrutturale per consentire l'individuazione dei progetti necessari ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici e di transizione energetica in linea con il potenziale rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, la protezione ambientale e gli altri utilizzi dell'ambiente marino. In primo luogo viene introdotto al riguardo un piano di sviluppo integrato delle reti per le infrastrutture offshore sulla base degli impegni congiunti degli Stati membri riguardo alla quantità di energia rinnovabile prodotta offshore impiegata per ciascun bacino marittimo (articoli 14 e 15). Sono istituiti inoltre "sportelli unici per le reti *offshore*" (articolo 8, paragrafo 6) che hanno il compito di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle reti offshore per i progetti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, tenendo conto anche della necessità di coordinare il procedimento autorizzativo delle infrastrutture energetiche e quello degli impianti di produzione.

Si prevede, infine, l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione, nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (articolo 18), e un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi (articolo 16) e degli incentivi normativi. In particolare, l'articolo 17 prevede che per specifici progetti che possono incorrere in rischi più elevati, i quadri normativi dovrebbero fornire incentivi proporzionali e appropriati agli investimenti.

Sul piano della sussidiarietà, viene evidenziato come per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera sia necessario un quadro, a livello di Unione, in grado di assicurare la necessaria

cooperazione regionale tra gli Stati membri per realizzare l'insieme dei progetti infrastrutturali; tale infrastruttura di trasmissione dell'energia, interconnessa a livello europeo, viene considerata un elemento essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro.

Secondo la Commissione europea, la proposta risulta in linea con l'obiettivo generale perseguito, di facilitare lo sviluppo tempestivo di infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, i traguardi per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, oltre ad assicurare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".

Nell'allegato I sono elencati i 13 progetti, tra corridoi prioritari (dell'energia elettrica, di reti offshore, per l'idrogeno e gli elettrolizzatori) e aree tematiche prioritarie dell'infrastruttura energetica. L'Italia è interessata in 8 delle 13 progettualità.

Nell'allegato II sono indicate le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche dell'allegato I:

- 1) Energia elettrica;
- 2) Reti del gas intelligenti;
- 3) Idrogeno;
- 4) Impianti per elettrolizzatori;
- 5) Diossido di carbonio.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 12 di lunedì 26 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2168\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 45 recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala in primo luogo l'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Esso prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima. Il comma 1 dispone al riguardo che le disposizioni della Convenzione con CIN continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure, con la finalità di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale. Si prevede che in caso di mancata conclusione delle procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di

trasporto a mercato di persone e di merci, l'efficacia della convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Si segnala l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esso prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. Il comma 1 prevede al riguardo che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici. Nella elaborazione e nella presentazione dei progetti in questione, si prevede si possa anche tenere conto delle risultanze di eventuali studi già esistenti. La norma richiama a tal fine l'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il codice dei contratti pubblici, in base al quale, per interventi di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'indizione di un concorso di progettazione ai sensi del codice medesimo. Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 18 di venerdì 16 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Interviene la relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) facendo presente che sia dalle associazioni di categoria, sia da organismi rappresentativi di soggetti istituzionali, quali l'Anci e la Conferenza delle

Regioni, sono pervenuti, anche informalmente, molti suggerimenti in ordine ad alcuni specifici punti del testo unificato all'esame della Commissione e, in riferimento a taluni, la relatrice ritiene che gli stessi contengono spunti interessanti, soprattutto laddove prospettano soluzioni diverse a volte ad assicurare una riduzione dei tempi amministrativi. Ferma restando quindi la più completa disponibilità ad un confronto nel merito, la relatrice giudica però opportuno fissare alcuni punti fermi, necessari ad inquadrare in termini generali intervento normativo in questione.

A questo riguardo è necessario muovere innanzitutto dalle previsioni costituzionali di riferimento, e cioè in particolare dall'articolo 117 della Costituzione ai sensi del quale la legislazione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, mentre la materia del governo del territorio è riservata alla legislazione concorrente delle Regioni e dello Stato, il che implica - come è noto - che allo Stato sia riservata la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultimo ambito. Alla luce di tali premesse, appare evidente allora che l'intervento normativo all'esame della Commissione colma una lacuna nella legislazione statale (che fino ad oggi non offre un quadro normativo di riferimento in tema di rigenerazione urbana) e, conseguentemente, non può affermarsi - come pure è stato fatto da alcuni critici del testo unificato - che il predetto intervento normativo si sovrappone alla legislazione regionale, quando in realtà si tratta piuttosto di assicurare alla legislazione regionale il quadro di principi fondamentali entro il quale la stessa deve collocarsi.

Sotto un diverso e più specifico profilo appare infondata l'affermazione critica secondo la quale il testo unificato in qualche modo "ingesserebbe" la situazione nei centri storici, dovendosi in proposito rilevare che il testo fa riferimento esclusivamente ai nuclei e ai complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali risultanti dal nuovo catasto urbano di cui al regio decreto-legge n. 652 del 1939.

Ugualmente non condivisibile appare l'ulteriore rilievo critico per cui la rigenerazione urbana riguarderebbe solo le aree degradate. Il testo unificato in realtà prevede che queste aree debbano essere sottoposte prioritariamente, e non esclusivamente, ad interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

In conclusione la relatrice ritiene che una lettura attenta del testo permetta di rilevare che alcune delle critiche rivolte allo stesso sono infondate, mentre altre non tengono conto di esigenze ordinamentali di cui l'intervento normativo in questione si intende far carico e che per troppo tempo sono state trascurate.

Interviene la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S), la quale sottolinea l'importanza di un intervento legislativo volto a definire in ambito nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana.

La senatrice ritiene, infatti, che i comuni italiani hanno troppo spesso subito, negli ultimi anni, un processo di cementificazione che altro non è che il riflesso della mancanza di un'adeguata attività di pianificazione urbanistica.

In questa prospettiva evidenzia, in particolare, la necessità che il nuovo quadro normativo, che ci si appresta a definire, favorisca il riuso degli immobili abbandonati, spesso incompleti, agevolando altresì - nell'ipotesi che il riuso risulti impossibile - la loro demolizione.

Auspica altresì che sia favorito il riutilizzo dei materiali edili e anche l'impiego, in luogo di quelli di uso più tradizionale, di materiali nuovi - quali la paglia, la canapa e il legno - che sono più agevolmente sostituibili.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) evidenzia l'esigenza di rendere chiaro, anche all'esterno delle aule parlamentari, che l'intervento normativo che è oggi all'attenzione della Commissione si pone in una prospettiva diversa da quella di altri strumenti normativi, quali ad esempio le misure di agevolazione fiscale in tema di efficientamento energetico. La nuova legge in materia di rigenerazione urbana si muove in una logica di lungo periodo e vuole predisporre il quadro normativo di riferimento necessario per consentire agli amministratori locali di poter affrontare le tematiche della pianificazione

urbanistica appunto in una prospettiva di questo genere. Ciò non toglie che, naturalmente, la fase dell'esame degli emendamenti potrà esser senz'altro l'occasione per affinare quegli aspetti del testo unificato che, nel corso della medesima, si riterrà di correggere o integrare. A questo riguardo, in particolare, richiama l'attenzione fin da ora sull'esigenza di superare le previsioni contenute nel testo unificato relative ai bandi regionali, previsioni che rischiano di allungare i tempi delle attività amministrative e che non sono coerenti con l'esigenza di valorizzare adeguatamente il ruolo centrale delle amministrazioni comunali nell'ambito in questione.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) rileva come la sua parte politica sia senz'altro favorevole alla scelta di definire a livello nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana mediante un intervento legislativo *ad hoc*, ma sia altresì dell'avviso che le soluzioni specificamente adottate con il testo in questo momento all'esame della Commissione risultino deludenti e debbano essere sostanzialmente modificate.

Non possono, infatti, essere ignorate le critiche che, da diversi punti di vista, sono state sollevate sia dalle Regioni, sia dall'Anci, e che pongono l'accento sull'esigenza di adottare soluzioni diverse, che si collochino coerentemente nella prospettiva della semplificazione e della sburocratizzazione. A questo riguardo giudica emblematiche di quanto sarebbe necessario fare - e finora non è stato fatto - le problematiche conseguenti alle scelte sbagliate, effettuate con il decreto-legge "semplificazione" dell'agosto 2020, con riferimento ai vincoli operanti nelle zone A, vincoli che sono stati in concreto rafforzati e che hanno reso impossibile qualsiasi intervento di rigenerazione urbana nei predetti contesti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato anch'egli che il governo del territorio è materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, richiama con forza l'attenzione sull'esigenza che la definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana pervenga a predisporre una "legge quadro" che lasci adeguati spazi di flessibilità e di azione amministrativa alle autonomie locali e che tenga conto di come diverse Regioni hanno già legiferato in questa materia in modo efficace e condivisibile.

Dopo aver ribadito l'esigenza che ai Comuni sia lasciata la possibilità di governare efficacemente lo sviluppo del territorio, il senatore Arrigoni sottolinea come la previsione di una banca dati comunale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 3, del testo unificato possa essere concepibile, al limite, solo per le proprietà immobiliari in stato di abbandono, ma non possa in nessun caso estendersi alle proprietà semplicemente inutilizzate. Sotto un altro profilo non ritiene condivisibile la scelta di collegare la normativa in via di definizione con la disciplina agevolativa relativa al cosiddetto *superbonus*, giudicando che quest'ultima misura sia - in considerazione delle evidenti difficoltà applicative che incontra - ormai su un binario morto. Al contrario sarebbe opportuno che la nuova normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana tenesse conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del quale il tema della rigenerazione urbana risulta di indubbio rilievo e trasversale rispetto a diverse missioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
203ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente **MORONESE** comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di procedere, quando ciò risulti possibile, all'esame del disegno di legge n. 1254, recante Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale e assegnato in sede referente alle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **MORONESE** comunica che nell'Ufficio di Presidenza appena svoltosi si è convenuto di prorogare a venerdì 23 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato lo scorso 8 aprile dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alla 1ª Commissione, rimettendosi ad un documento scritto che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi alle ore 12 di venerdì 16 aprile il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

204ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale rileva che la decisione politica - che gli risulta essere stata presa - di approvare senza modifiche il disegno di legge di conversione in titolo impedisce di poter intervenire su un punto in ordine al quale intende richiamare l'attenzione. Osserva, infatti, che tra le competenze trasferite al nuovo Ministero della transizione ecologica vi sono quelle relative alla sicurezza del sistema energetico e, al riguardo, sarebbe stato opportuno e auspicabile che, nell'individuazione di tali competenze, si fosse colta l'occasione per inserire il riferimento alla resilienza del sistema medesimo. Si tratta di un'esigenza che appare, nell'attuale contesto, sempre più importante, sia al fine di rendere il sistema energetico in grado di assicurare il suo funzionamento a fronte delle conseguenze di quegli eventi climatici estremi che - come dimostra l'esperienza degli ultimi anni - stanno diventando sempre più frequenti, sia al fine di favorire anche su questo versante un più proficuo impiego delle energie rinnovabili.

Segue un breve intervento della senatrice [LA MURA](#) (*Misto*), la quale richiama l'attenzione sulle problematiche afferenti alla finanza sostenibile, problematiche che rivestono innegabilmente una notevole rilevanza nella prospettiva di contribuire a coniugare le dinamiche del sistema capitalistico con le esigenze della transizione ecologica.

Più in generale la senatrice osserva, poi, che la nuova denominazione di quello che era in procedenza il Ministero dell'ambiente rischia di non essere calibrata rispetto ad alcune competenze del Ministero medesimo, che hanno ad oggetto gli affari correnti e che non attengono in senso stretto alle tematiche della transizione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.
Appreziate le circostanze decide di sospendere la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, le è stato conferito mandato a proporre al presidente della Commissione industria di organizzare un'audizione dell'amministratore delegato di ENI, ingegnere Claudio Descalzi, in ordine alle tematiche concernenti la chiusura degli impianti del *Cracking* e degli Aromatici di Porto Marghera, davanti alle Commissioni riunite industria e ambiente, eventualmente - ove possibile - anche congiuntamente alle Commissioni omologhe della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in titolo - dopo aver ricordato che tale disposizione ha ad oggetto l'esperimento di un concorso di idee in merito alla elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e alla gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle cosiddette "grandi navi" - invita a valutare l'opportunità che, in tale fase progettuale, sia contemplata anche la possibilità di un attracco all'interno della laguna, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela della città e della laguna medesima.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) rileva che fra l'esigenza di tutelare Venezia dai processi di erosione dovuti all'acqua alta e le esigenze del traffico marino esiste una oggettiva contraddizione e occorre fare una scelta. A questo riguardo è sufficiente, per fare un esempio, ricordare che l'efficace funzionamento del MOSE presuppone che lo stesso sia attivato con congruo anticipato rispetto ai processi di innalzamento del livello delle acque del mare.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) ritiene che senza un porto Venezia non avrebbe senso e che quindi Venezia deve continuare ad avere un porto commerciale e un porto turistico sia per ragioni culturali - di cui è testimonianza e conferma la sua storia straordinaria - sia per ragioni propriamente economiche. Ciò non toglie, però, che vi sia oggi una diffusa consapevolezza sul fatto che le "grandi navi" sono un problema per la laguna e per Venezia e la scelta fatta dal Governo è quella di attivare una fase di progettazione propedeutica alla realizzazione di un punto di attracco *off shore* per questo tipo di natanti mentre, nella prospettiva di una soluzione "ponte", sarà senz'altro possibile lavorare sulla valorizzazione, ai fini in questione, dell'area di Porto Marghera.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** comunica che la 14ª Commissione ha trasmesso nella giornata di ieri il suo parere non ostativo con osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
205ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GAVA invita la relatrice a valutare, nell'ultima delle osservazioni della proposta di parere, l'espunzione del seguente inciso: "in fase di conversione del decreto, o".

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) esprime perplessità su quanto osservato dal rappresentante del Governo, in quanto la riformulazione riserverebbe l'attribuzione della tutela della resilienza del sistema energetico esclusivamente ad un provvedimento futuro.

Il sottosegretario GAVA, preso atto di quanto rilevato dal senatore Ferrazzi, propone quindi l'espunzione del seguente inciso: "- in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile -".

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S), nel recepire le ultime osservazioni del rappresentante del Governo, dà quindi conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) preannuncia invece il voto contrario del proprio Gruppo, osservando che il decreto-legge procede ad una mera riformulazione terminologica dei dicasteri senza, per contro, recare misure rilevanti in ordine alla definizione delle competenze e allo sviluppo della *green economy*.

Anche ad avviso della senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) il decreto-legge in titolo sembra operare una mera riformulazione terminologica.

L'oratrice osserva inoltre che la vecchia definizione di "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" meglio rispondeva all'esigenza di dare concretezza a specifiche garanzie costituzionali, laddove il concetto di "transizione ecologica" sembra invece trascurare proprio i profili di tutela poc'anzi menzionati.

Conclude annunciando la sua astensione.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S), nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, si esprime positivamente sull'istituzione del Ministero per la transizione ecologica. Lo scopo è infatti quello di raggiungere un nuovo equilibrio tra le necessità dell'economia e la conservazione dell'ambiente, al fine di favorire una quanto mai opportuna transizione da un modello tecno-centrico di società ad uno bio-centrico.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che istituzione del nuovo dicastero appare quanto mai necessaria per governare efficacemente l'innovazione tecnologica e per fornire alle imprese un efficace sostegno nella riconversione a soluzioni ecologiche. Essa si colloca peraltro in maniera più che coerente nel quadro del *green new deal* delineato a livello europeo.

Conclude annunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nell'associarsi alle osservazioni svolte dalla senatrice Gallone, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [MORONESE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice, che risulta approvato.

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo, che, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Nel dettaglio, l'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. Il nuovo quadro programmatico quindi prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al

5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l'anno in corso - a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3 per cento per il 2023). Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023). Nel Documento di economia e finanza si osserva inoltre che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il Documento osserva quindi che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, avente durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo alle linee generali del Documento, l'oratrice rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento sottolinea la necessità delle riforme, che rivestono un ruolo centrale nel PNRR e a cui è dedicata una specifica sezione di tale documento; per tale motivo, e in forza del Regolamento dell'Unione europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha quindi ritenuto che in questa occasione il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale. Tale Programma non risulta pertanto presentato separatamente, mentre viene preannunciata la imminente definizione del PNRR, ai fini della presentazione alla Commissione Europea nei termini previsti.

Nel documento si evidenzia altresì la necessità di rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi, sottolineando come il rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dal Next Generation EU e da ulteriori risorse nazionali avvenga in un contesto che vede, quale partita chiave per il nostro Paese, la realizzazione di una crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, oltreché sociale e finanziaria. Si evidenziano i problemi strutturali e la forte esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, per cui è obiettivo del Governo conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo. Il documento evidenzia, inoltre, la finalità di realizzare una crescita che, oltre ad offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e in chiave di parità di genere, riduca gli squilibri territoriali del Paese.

In relazione alle previsioni per il triennio 2021-2024 il documento evidenzia -per i profili di interesse della Commissione- come sono considerati, oltre ai provvedimenti emergenziali considerati nella NADEF 2020, anche gli impatti derivanti dalle misure urgenti rese necessarie dalla seconda ondata di diffusione del coronavirus con il cd. Decreto Ristori e quelle contenute nella Legge di Bilancio 2021, nonché gli effetti del recente decreto-legge Sostegni, ricordando il già previsto relativo scostamento di bilancio nel rispetto dell'iter previsto dalla legge n. 243 del 2012. Inoltre, si ricordano gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in parte già previsti dalla Legge di Bilancio 2021, che esplicano i loro effetti soprattutto sugli investimenti pubblici e sulle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica oltreché in investimenti privati in *asset* ad alto contenuto tecnologico.

In materia di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, il documento evidenzia come il perdurare della crisi pandemica renda probabile, da parte della Commissione Europea, la raccomandazione alla estensione della *general escape clause*, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, anche al 2022. Si sottolinea come, in ambito fiscale, saranno peraltro rilevanti le direttive UE nell'attuale quadro in materia di emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali, oltreché l'iniziativa multilaterale coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali.

Inoltre, nel documento viene sottolineata l'importanza, nella fase attuale e nel contesto degli obiettivi del Paese, di un forte rilancio basato su investimenti in materia di transizione ambientale e digitale. Al riguardo, si evidenzia al contempo la necessità che i frutti della maggior crescita possano in prospettiva contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, atteso che dalla solidità di essa dipenderà la capacità stessa del Paese di rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19. Uno specifico focus è dedicato alle Garanzie pubbliche. Si ricorda che al 31 dicembre 2020 lo stock di garanzie concesse dallo Stato e dalle amministrazioni locali ha raggiunto 215.491 milioni, pari al 13 per cento del PIL; al riguardo, l'aumento molto rilevante rispetto al 2019, di quasi 130.000 milioni, è ascrivibile prevalentemente alle garanzie concesse per sostenere la liquidità delle imprese a seguito della crisi economica provocata dall'emergenza COVID-19, mentre le garanzie preesistenti alla crisi segnano, invece, una riduzione, soprattutto quelle in favore del settore finanziario. Per i profili di interesse, si segnalano, tra le altre: il Fondo di garanzia per la prima casa, che garantisce il 50 per cento dei mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili adibiti ad abitazione principale, che nel 2020 registra garanzie in essere pari a 8.768 milioni; le garanzie dello Stato a favore dell'ILVA, concesse su finanziamenti di importo fino a 400 milioni erogati dal sistema bancario in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione; al 31 dicembre 2020, sono state concesse garanzie per l'intero importo di 400 milioni. Si menzionano poi le garanzie SACE relativamente al *green new deal*, quale strumento introdotto con il decreto-legge n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare, favorire l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l'inquinamento; a tale riguardo, al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie concesse indicato è pari a 167 milioni.

In relazione alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, l'atto iscritto all'ordine del giorno ricorda altresì le misure intraprese nell'ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a rilanciare il ciclo degli investimenti, con circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022, 7 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,4 nel 2024). Il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria viene

altresì evidenziato con riferimento alle scuole di province e città metropolitane, con circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-2024, comprensivo anche dell'incremento dell'efficienza energetica.

Da segnalare, inoltre, una apposita sezione dedicata alla programmazione comunitaria, con il quadro dei Programmi relativi ai Fondi strutturali, ed in particolare ai programmi FEASR e al fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura FEAMP, emergendo dal documento come per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal citato fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) risorse per circa 10,5 miliardi di euro, con pari cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 21,0 miliardi, ed ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nel 2020 destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara infine, quali collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge in materia di Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; si indica inoltre un disegno di legge recante delega di riforma fiscale, nonché in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca ed in materia di trasporti e mobilità sostenibili.

Conclude ricordando che la riforma fiscale, da definire, in base a quanto indicato nel Documento, nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, e risulterà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Interviene il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ponendo l'accento su di una particolare situazione esistente nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1997.

In particolare, l'Agenzia delle entrate avrebbe interpretato la normativa vigente nel senso di escludere dalle detrazioni fiscali introdotte negli ultimi mesi gli edifici destinatari di contributi pubblici ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998 (recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, convertito in legge dalla legge n. 61 dello stesso anno), ancorché si trattasse di procedure relativi a danni non strutturali (in quanto la citata normativa non finanziava miglioramenti ed adeguamenti sismici).

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, che nel parere sul documento iscritto all'ordine del giorno venisse segnalata la necessità a che il Parlamento fornisca quanto prima un'interpretazione autentica in senso contrario a quello adottato dall'Agenzia delle entrate, al fine di evitare ingiustificate sperequazioni, e che sulla predetta questione si registri, altresì, un'ampia convergenza politica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) informa la Commissione di stare predisponendo uno schema di parere, che sarà presumibilmente anticipato ai commissari nella serata della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza. Il provvedimento, nel dettaglio, giunge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con alcune modifiche ed integrazioni e rappresenta, assieme alla legge di delegazione europea, uno degli strumenti previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in base alle prescrizioni dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver brevemente ricordato i contenuti necessari della legge europea, quali delineati dall' articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012, procede alla disamina dei profili di interesse, osservando innanzitutto che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 26 e l'articolo 27 recano novelle alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui biocidi. L'articolo 27, in particolare, reca disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Esso apporta alcune modifiche all'articolo 15, della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi; si ricorda che questi consistono in principi attivi diretti ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi. In particolare, alla legge europea 2013 sono aggiunti i commi da *2-bis* a *2-sexies*, finalizzati ad attribuire al Ministero della salute specifici compiti di vigilanza sul commercio elettronico di prodotti biocidi, inteso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 quale attività economica di vendita online. Si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del Ministero della salute di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*.

L'articolo 28 reca poi disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in relazione alla procedura di infrazione n. 2016/2013. Si proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Il differimento previsto concerne la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti, costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie

diverse, nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso, nonché la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure; nella fase transitoria attuale, resta ferma la condizione meno restrittiva che la procedura successiva risulti classificata come "moderata". Si ricorda inoltre che l'articolo 24 del disegno di legge in esame prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica.

L'articolo 30, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. In particolare, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 reca l'attuazione della direttiva 2003/17/CE che a sua volta ha modificato la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Va altresì ricordato, sul punto, che la direttiva 98/70/CE definisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti dei motori ad accensione comandata e a compressione, e stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene quindi sul comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, articolo che ad oggi prevede che i fornitori assicurino che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis 2. La norma ora proposta intende sostituire il riferimento ivi recato all'anno 2020 e all'elettricità fornita nell'anno 2020, con quello all'anno di riferimento e all'elettricità fornita nell'anno di riferimento, in tal modo estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione di emissioni di gas a effetto serra fissati dalla direttiva 98/70/CE. Dopo il 31 dicembre 2020, gli Stati membri dovrebbero infatti continuare ad assicurare che i fornitori rispettino l'obiettivo di riduzione del 6%, tema che è oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, che riguarda l'attuazione della direttiva 98/70/CE (caso ARES (2019)7142023).

Di interesse è anche l'articolo 31, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Con la lettera a) della norma viene abrogato l'articolo 37 di tale decreto, in materia di uso di crediti previsto nell'ambito del sistema di compensazione delle emissioni. Da ricordare, sul punto, che il decreto legislativo n. 47 del 2020 ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modificava la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. L'articolo 37 di tale decreto, in particolare, disciplina l'uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Tale norma, di cui ora si provvede alla abrogazione, prevede che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettino i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita e dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. Si rammenta che i crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO₂ eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito di un progetto di riduzione delle emissioni e che, ora, l'accordo di Parigi, ha mutato il quadro di riferimento in materia, prevedendo ora un nuovo meccanismo di mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020. Con la lettera b) della disposizione in esame, si novella poi

la rubrica dell'allegato I del medesimo decreto legislativo, relativo alle categorie di attività cui si applica la normativa, modificando in coordinamento il riferimento alla 'presente direttiva', attualmente riportato, con quello al decreto legislativo in parola.

L'articolo 33 reca quindi disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, con riferimento alla procedura d'infrazione 2019/2095. Si novella il decreto legislativo n. 28/2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Si ricorda al riguardo che il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno; per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non risulta superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Si precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga inoltre la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite. L'abrogazione fa venir meno l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del limite previsto. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia come la soppressione sia finalizzata ad eliminare un problema di conformità rispetto all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE. Il comma 2 dell'articolo 33 sostituisce la rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 51/2017; la nuova rubrica specifica che le modifiche apportate dall'articolo 10 in questione all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, danno attuazione anche all'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513.

Rileva, infine, l'articolo 8, che novella in più punti il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, in relazione alla procedura di infrazione europea n. 2018/2273. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata peraltro introdotta una ulteriore modifica, all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, volta ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, ed è stata integrata la normativa prevista all'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, introducendo una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di certificato di pagamento e di adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Le modifiche recate al Codice trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi per lunedì 26 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire

eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) osserva che il testo all'esame della Commissione si inserisce in un quadro generale inedito: la pandemia ha infatti impattato pesantemente sul già fragile settore dell'edilizia ed ha altresì imposto di ripensare il concetto di vivibilità delle città e delle connesse politiche urbane. In un quadro connotato dalla necessità di implementare politiche anticicliche è pertanto opportuno realizzare un contesto di rigenerazione che tenga conto non solo dei profili strettamente legati all'edilizia, bensì anche di quelli di natura sociale.

In tale contesto, e con l'obiettivo di creare delle città sostenibili, gli spazi andranno riorganizzati in base a nuove logiche di sviluppo, che presupporranno nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale, al fine di recuperare gli edifici, soprattutto nelle periferie.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) pone l'accento sui profili inerenti la sicurezza del territorio, da inquadrare in un contesto volto al miglioramento del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

In particolare sarebbe, a suo avviso, opportuno concentrare gli sforzi sulla realizzazione di un efficace sistema di allerta locale relativo agli eventi di dissesto idrogeologico e sulla costruzione di fabbricati antisismici (oltre che sull'adeguamento di quelli esistenti).

L'oratore pone inoltre l'accento sull'opportunità di provvedere ad un'efficace tutela degli ecosistemi fragili, attraverso l'implementazione di opportune pratiche in campo agricolo e forestale.

Sottolinea quindi la necessità di realizzare un efficace sistema di smaltimento dei reflui urbani, che potrebbe anche aiutare a migliorare l'apporto idrico per sostenere l'agricoltura delle regioni meridionali.

Conclude auspicando l'istituzione di specifici uffici territoriali volti a garantire un efficace sostegno ai progetti di rigenerazione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che la sua parte politica, sin dall'esame dei disegni di legge relativi al consumo di suolo, ha sempre sottolineato la necessità di inquadrare la questione da un punto di vista più ampio, prendendo a parametro il bilancio generale dei costi e dei benefici a livello ambientale delle varie soluzioni (ad esempio, l'installazione di un depuratore, pur consumando spazio, produrrebbe dei miglioramenti ambientali tangibili).

Un altro punto da tenere presente, al di là delle concezioni ideologiche, è che l'Italia presenta, sotto questo aspetto, un panorama molto variegato, fatto di situazioni e problematiche peculiari e tale da sconsigliare un approccio rigido basato su normative eccessivamente astratte. Un esempio della fallacità di tale approccio può essere individuato, a titolo di esempio, nel testo dell'articolo 10 del cosiddetto 'decreto semplificazioni', che ha affrontato le problematiche dei centri storici delle città da un punto di vista troppo generale.

Un approccio elastico, fondato su un'un'analisi complessiva del rapporto costi-benefici, andrebbe adottato sia nel ripensamento delle architetture delle città e delle aree industriali abbandonate (molte delle quali sono state, nel corso degli anni, inglobate dal tessuto urbano), sia in relazione alle tematiche afferenti l'efficientamento energetico.

Conclude auspicando un dibattito costruttivo sul punto, che consenta alla Commissione di giungere all'approvazione di importanti provvedimenti, tra cui spiccano proprio quelli relativi alla rigenerazione urbana ed alla salvaguardia del mare.

Ad avviso della relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), il testo unificato all'esame della Commissione non appare afflitto dalle carenze che, direttamente o indirettamente, alcuni dei commissari intervenuti sembrano volergli imputare, peraltro con osservazioni non sempre strettamente afferenti ai contenuti dell'articolo.

In particolare, riprendendo l'efficace impostazione del disegno di legge a prima firma del senatore Ferrazzi, il testo si colloca nel solco tracciato dalla normativa vigente in materia, senza riscrivere le legislazioni urbanistiche e non ostacolando eventuali iniziative di rigenerazione scaturenti dai privati (che ben possono presentare le loro proposte ai comuni). Nemmeno le competenze territoriali risultano compromesse: l'articolo, infatti, offre alle autorità locali fondi e strumenti per riquilibrare le città, peraltro non limitandosi alle sole aree degradate, ed anche le problematiche dei centri storici sono affrontate secondo criteri efficienti e flessibili. La *ratio* sottesa all'articolo appare pertanto ispirata non ad astratti criteri di rigidità bensì ad un efficace bilanciamento.

Conclude ribadendo la sostanziale bontà del testo all'esame della Commissione, che offre alle realtà locali un'efficace opportunità per implementare la rigenerazione urbana inquadrandola organicamente in un contesto di progettazione urbanistica di lungo periodo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per [la finanza climatica e sostenibile](#);

l'articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non

esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel *report* dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

[i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico \(si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti\);](#)

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing* ;

4. si rileva l'opportunità - in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile - di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema, anche la tutela della

resilienza dello stesso sistema energetico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2 lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3 lettera, *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018) 97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico (si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti);

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque

definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*;

4. si rileva l'opportunità di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico, anche la resilienza a garanzia dello stesso.

1.3.2.1.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

209ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S), osservando che l'attuale momento storico, caratterizzato da una crisi ambientale e climatica senza precedenti, impone di mettere l'ambiente in cima all'agenda politica. Ciò anche in ragione degli obiettivi particolarmente

stringenti posti dalla comunità internazionale e dall'Unione europea, che pongono l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 ed una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La questione ambientale, tra l'altro, è da tempo all'attenzione di numerosi altri Paesi, che, nei rispettivi ordinamenti, prevedono tutele di rango costituzionale (21 Paesi già le prevedevano ed altri 88 le hanno introdotte), l'istituzione di specifici tribunali ambientali (circa 50 Paesi), la garanzia di una corretta informazione sul tema ed il varo di specifiche leggi-quadro (oltre 100 Paesi dal 2007 hanno operato in tal senso). Inoltre, dagli anni '70 del secolo scorso sono stati stipulati numerosi accordi intergovernativi.

Anche la protezione degli animali, prosegue l'oratrice, è tematica già affrontata sia dal trattato di Lisbona (all'articolo 13) sia, sempre a livello costituzionale, da altri Paesi. Un esempio, sotto questo aspetto, è rappresentato dalla Svizzera, che prevede specifiche tutele, senza per questo impedire la pratica della caccia sul proprio territorio.

Conclude ponendo l'accento sull'opportunità di prevedere tutele specifiche anche a protezione del mare, i cui ecosistemi sono retti da equilibri delicati e importanti. La previsione di tale tutela, peraltro, avrebbe un impatto particolarmente positivo nel caso di un paese con le caratteristiche geografiche dell'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Nel constatare che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La presidente [MORONESE](#) ricorda che nella giornata di ieri si è svolta, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, l'audizione informale di rappresentanti dell'ENI, intervenuti in videoconferenza, in merito all'annunciata chiusura degli impianti del *cracking* e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.25. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

210ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che in allegato al resoconto della seduta odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Comunica altresì di aver aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Virginia La Mura e, inoltre, che a tali emendamenti hanno aggiunto la propria firma anche i senatori Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani e Rosa Silvana Abate. Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma ai predetti emendamenti, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 2, comma 1, lettera l) e all'articolo 13, comma 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di presentare uno schema di parere entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'intervento di modifica costituzionale in questo momento in discussione in sede di Commissione affari costituzionali, evidenziandone i profili più significativi, e cioè in particolare l'esplicito inserimento, nell'articolo 9 della Costituzione, della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e della protezione della biodiversità, nonché - con riferimento all'articolo 41 della Costituzione - l'inserimento in modo congiunto della tutela della salute e dell'ambiente quali limiti dell'iniziativa economica privata.

Auspica che il confronto in atto fra le forze politiche prosegua e conduca ad un risultato positivo, rilevando al riguardo come le diversità di vedute si siano concentrate soprattutto sulla tematica della tutela degli animali e come però, ferma l'esigenza di trovare su quest'ultimo punto una formulazione che rappresenti un adeguato punto di equilibrio, non debba mai perdersi di vista che l'intervento in questione potrà rappresentare in ogni caso un significativo passo avanti nella prospettiva di un pieno riconoscimento, sul piano costituzionale, della rilevanza delle problematiche ambientali.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come le modifiche costituzionali in discussione in Commissione affari costituzionali rappresentino un intervento auspicabile e certamente condivisibile in linea di principio, in grado di collocarsi coerentemente nella prospettiva di un pieno riconoscimento costituzionale della rilevanza delle problematiche ambientali e di una nuova sensibilità di tutto il Paese su queste tematiche.

Pur essendosi registrate posizioni diverse tra le forze politiche, in particolare con riferimento alla materia della tutela degli animali, ritiene però che il confronto fra le stesse possa produrre esiti positivi e che, attraverso il rispetto e il temperamento dei differenti punti di vista, sarà senz'altro possibile individuare una soluzione soddisfacente.

Prende parola il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale - nel ribadire preliminarmente la sua convinta condivisione della centralità delle tematiche ambientali - richiama però l'attenzione sull'esigenza di evitare l'inserimento nella Costituzione di interventi modificativi aventi carattere di dettaglio, nonché sull'esigenza di evitare un approccio ideologico alle tematiche in questione. E' evidente, infatti, che le caratteristiche delle fonti di rango costituzionale implicano concretamente il rischio che simili impostazioni possano risultare eccessivamente rigide in fase applicativa, determinando ostacoli e difficoltà in ultima analisi controproducenti rispetto alle finalità perseguite.

Segue un breve intervento del senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) che - dopo aver evidenziato l'assoluta condivisibilità, in linea di principio, dell'intervento di modifica costituzionale in esame in sede di Commissione affari costituzionali - richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare soluzioni normative che costituiscano un giusto temperamento delle diverse esigenze che possono venire in rilievo nella concreta attività - di governo e amministrativa - di traduzione in atto dei principi costituzionali.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rifacendosi alle considerazioni già svolte dai senatori della sua parte politica, sottolinea anch'egli come l'intervento in discussione in Commissione affari costituzionali sia condivisibile in linea di principio, e come il confronto in atto, auspicabilmente, potrà condurre all'individuazione di un punto di equilibrio tra le diverse posizioni su cui si sono finora registrate sensibilità diverse.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) rileva l'assoluta condivisibilità dell'intervento di modifica costituzionale in questione e coglie l'occasione per sottolineare come il pieno inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione debba necessariamente essere accompagnato da un superamento di quelle impostazioni che, fino ad oggi, hanno portato a concepire questa tutela prevalentemente in senso conservativo. E' infatti evidente che la situazione attuale - solo per fare alcuni esempi si pensi alle problematiche connesse alla presenza della plastica in mare ovvero a quelle legate alla presenza di CO2 nell'atmosfera - impone ormai un approccio "migliorativo" (per rimanere agli esempi fatti, che non si limiti cioè a contenere l'immissione delle plastiche in mare ma recuperi la plastica finora immessa ovvero che non si limiti a contenere le emissioni ma ne riduca gli effetti attuali).

La presidente [MORONESE](#) dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica la relatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) la quale ricorda ancora una volta come con la modifica costituzionale in esame l'Italia seguirebbe l'esempio di altri Paesi che hanno inserito nella Costituzione il riferimento alla materia ambientale, in coerenza con una linea evolutiva che prende le mosse dal dibattito che ha segnato l'emergere della questione ambientale a partire dagli anni '60 del secolo scorso.

La relatrice coglie l'occasione per evidenziare, inoltre, come il pieno riconoscimento nella

Carta costituzionale della tutela dell'ambiente dovrà costituire il presupposto per un generale cambiamento di paradigma, tale da consentire di passare da una concezione antropocentrica - quale è quella tradizionalmente rinvenibile nella Carta costituzionale italiana, come in altre carte costituzionali - ad una concezione biocentrica, frutto della consapevolezza che l'uomo non è al di sopra della natura, ma è parte della medesima.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di martedì 4 maggio 2021 il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [19811](#)

G/1131/1/13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge;

nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 agosto 2020 che definisce le tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 158 del 2017;

in data 21 gennaio 2021 la Conferenza Unificata ha approvato l'elenco dei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno beneficiare dei finanziamenti (160 milioni di euro) previsti dalla legge;

valutato che:

nonostante, per le piccole comunità locali, la legge n. 158 del 2017 abbia rappresentato, almeno formalmente, un forte segnale di attenzione da parte del legislatore, l'attuazione delle disposizioni legislative è in forte ritardo;

impegna il Governo:

a predisporre il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni entro il più breve tempo possibile.

Art. 1

1.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio" inserire le seguenti: "la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane,".

1.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "la sovranità agroalimentare e".

1.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.4

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la sovranità agroalimentare» con le seguenti: «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.5

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»

1.6

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1.bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.ter La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1.quer Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1.quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e

insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1.sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive

esistenti."

Consequentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"2. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

4. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

5. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi,

comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

c) al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"1-bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1-ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1-quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo ovvero garantiscano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1-quinquies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1-sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 1-quinquies, le regioni, ove occorra, adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 1-bis e 1-ter e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.9

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle

seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

1.10

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

1.11

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «del territorio senza» inserire la seguente: «ulteriore»

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) valorizzare i centri storici nelle peculiarità identitarie e culturali, tutelando al contempo dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;»

1.12

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con

contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.13

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.14

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

1.15

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire le parole «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

- alla lettera a) sostituire le parole «all'arresto del consumo di suolo» con le seguenti: «al contenimento del consumo di suolo»;

1.16

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.17

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo".

1.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

1.19

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo al di fuori del centro abitato".

1.20

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo".

1.21

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «del suolo» con le seguenti «dei suoli».

1.22

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «del suolo» aggiungere le seguenti «disciplina forme di sostegno e incentivo alla rigenerazione urbana».

1.23

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, dopo le parole «individua nella rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «e territoriale» e dopo le parole: « di trasformazione, sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile;

b) Alla lettera i), aggiungere in fine il seguente periodo: », con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani«;

c) Dopo la lettera i) aggiungere la seguente: »i-bis)riusare e riqualificare gli spazi e le strutture di proprietà pubblica inutilizzati o sotto utilizzati come leva primaria per generare rigenerazione ma anche per valorizzare il patrimonio come leva finanziaria per ulteriori interventi.«

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: »Misure per la rigenerazione urbana e territoriale«

1.24

[Lonardo](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di» con le seguenti «quale strumento pubblico di interesse nazionale per».

1.25

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana" le seguenti «e sociale».

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole: "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale«.

1.26

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «contribuire all'arresto del consumo di suolo e» con le seguenti: «contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo al fine di:».

1.27

[Nastri](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.28

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

1.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "all'arresto" con le seguenti: "al contenimento".

1.30

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "nel tessuto urbano".

1.31

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1 lettera a), dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «introducendo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano».

1.32

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ", anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città" con le seguenti: "e idrogeologica".

1.33

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere la parola «tecnologiche».

1.34

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «architettoniche ed ingegneristiche» sostituire le parole «per la» con le seguenti «d'avanguardia ai fini della».

1.35

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere «bombe d'acqua ed il».

1.36

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a) e in tutte le parti del testo ove ricorrano le parole "bombe d'acqua" sono sostituite dalle parole:

"estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.37

[De Petris](#)

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole "bombe d'acqua" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.38

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «bombe d'acqua» con le seguenti «eventi meteorologici estremi»;

b) al comma 1, lettera a), dopo la parola «dissesto», aggiungere la seguente «idrogeologico».

1.39

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua e il dissesto" con le seguenti: "eventi atmosferici estremi ed eventi di dissesto idrogeologico".

1.40

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «bombe d'acqua» con le parole «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.41

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.42

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «bombe d'acqua» con le seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.43

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la sicurezza sismica" con le seguenti: "gli eventi sismici".

1.44

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana".

1.45

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «l'incremento della» con le seguenti «l'incremento dei fattori afferenti la».

1.46

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "il dissesto" aggiungere le seguenti: "idrogeologico".

1.47

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «dissesto» inserire le seguenti «idrogeologico».

1.48

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola «dissesto,» sopprimere la seguente «la».

1.49

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole «negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana».

1.50

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) verificare le condizioni di sicurezza del sito attraverso una progettazione geotecnica;".

1.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) effettuare il collaudo statico, non solo per gli interventi di adeguamento, ma anche per quelli di miglioramento;"

1.52

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti

« a bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale, della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

1.53

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) garantire la sicurezza sismica delle strutture esistenti in calcestruzzo armato, in particolare con riferimento ai valori da assumere per le proprietà dei materiali nel calcolo della capacità, nonché delle strutture a pannelli, monolitiche a cella e con pilastri incastrati alla base ed orizzontamenti ad essi incernierati;"

1.54

[Lonardo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente «b) favorire la riqualificazione fisico-funzionale nel segno della sostenibilità ambientale, del miglioramento architettonico, del decoro urbano, della efficienza energetica e della utilità civica, di aree già urbanizzate, o dismesse, anche con precedenti fini funzionali per uso industriale o promiscui che presentino tessuti urbani fragili o disorganici, consistenze edilizie obsolete, incompiute o in stato di degrado e abbandono, o in via di dismissione per delocalizzazione delle funzioni originarie».

1.55

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «edifici pubblici o privati, in stato di degrado» con le seguenti: «edifici pubblici o privati in stato di degrado»

1.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incentivare l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0".

1.57

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti

«b bis) favorire la realizzazione di infrastrutture strategiche, materiali ed immateriali, per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza delle opere e del costruito ubicato in aree a rischio idrogeologico;

b ter) favorire la delocalizzazione del costruito ubicato in aree a elevato rischio idrogeologico;».

1.58

[De Petris](#)

Al comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti: ", artigianali ".

1.59

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) incrementare la qualità ambientale attraverso il sostegno alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico, la riduzione della densità veicolare, la facilitazione degli interventi di bonifica industriale nelle aree dismesse (bonifiche, difesa idrogeologica, processi di decontaminazione), il contrasto alla criminalità, in particolar modo nelle aree periferiche;

1.60

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse;»

1.61

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole «favorire la realizzazione di interventi di edilizia» inserire le seguenti: «mista, che includa anche quella».

1.62

[Moronese](#)

All'articolo 1, comma 1, alla lettera d), dopo le parole "coesione sociale" sono aggiunte le seguenti:

"a consumo di suolo zero."

1.63

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) promuovere la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale, che abbiano come terremoto di progetto un evento sismico con probabilità di verificarsi del due per cento in cinquanta anni, oltre che incentivare e sostenere le opere di adeguamento o di miglioramento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, al medesimo criterio antisismico;

e bis) promuovere attività per la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici, incentivando e agevolando la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre che l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati;

e ter) tutelare e promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso l'efficientamento degli edifici rispetto al consumo idrico, la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, garantendo il ripristino integrale della rete idrica nazionale e il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, nonché attraverso la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli;

e quater) salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, incentivando buone pratiche in campo agricolo e forestale e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

e quinquies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nonché promuovere attività per la bonifica dei siti inquinati; »

1.64

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, il raggiungimento di elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici degli edifici e favorire l'efficientamento delle reti pubbliche.

1.65

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole "energetica degli edifici" aggiungere le seguenti ", anche attraverso l'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile,";

1.66

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

f) porre rimedio al degrado dei centri urbani causato dai processi di trasformazione in atto, come ad esempio la terziarizzazione, la gentrificazione, i fenomeni di desertificazione e abbandono delle attività produttive e commerciali di vicinato e di quartiere, tutelando in particolare i centri storici per salvaguardare le loro peculiarità morfologiche e identitarie soggette alle distorsioni causate dalla pressione turistica e dal progressivo spopolamento.

Conseguentemente, all'art. 1, comma 1, le lettere h) e i) sono rinominate con lettere "g)" e "h)".

1.67

[Nastri](#)

All'articolo 1, al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.68

[De Petris](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: "anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.69

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole:

"anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.70

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivalorizzare nei centri storici gli immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.72

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interramento dei cavi elettrici di bassa tensione"

1.73

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.74

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

1.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»

1.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»

1.77

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

1.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

1.79

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.80

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.81

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

1.82

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 27, s opprimere i commi 2, 3 e 7.

1.83

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.84

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.85

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

1.86

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

1.87

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.88

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.89

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.90

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità".

1.91

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

1.92

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

1.93

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui

all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente :

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.94

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

1.95

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente :

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete" A.S. 1131 T.U.

1.96

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere

la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.97

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.257/ 2016"

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 257/2016,".

1.98

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

1.99

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e

Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016. "

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

1.100

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «mobilità privata» aggiungere le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility».

1.101

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "anche promuovendo" inserire le seguenti: "azioni di sharing mobility e".

1.102

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera h) sono aggiunte, in fine, le parole:

"motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.103

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.104

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "mobilità privata" aggiungere la seguente: «motorizzata».

1.105

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine la seguente parola: «motorizzata»

1.106

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole «partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei» con le seguenti:«possibilità di coinvolgimento dei residenti e dei proprietari di immobili ricompresi nelle aree e nei».

1.107

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.108

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.109

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

1.110

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.112

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.113

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.114

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

1.115

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

1.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.117

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.118

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

1.119

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

1.120

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

1.121

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

1.122

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

1.123

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "alla progettazione" con le seguenti: "alle scelte"

1.124

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.125

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.126

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.127

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.128

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire ed incentivare, anche con misure compensative, di perequazione e trasferimento di volumi in aree idonee, la rilocalizzazione delle unità immobiliari poste in aree fortemente esposte ai pericoli geologici, per le quali i costi di interventi di messa in sicurezza sono economicamente ingiustificati e impattanti sul paesaggio;"

1.129

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

1.130

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (flood proofing), volte alla riduzione della vulnerabilità e per poter rispondere in modo resiliente e consapevole agli impatti attesi;"

1.131

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire il recupero delle aree contaminate e degradate di significativa consistenza, costituite da quartieri interni o strettamente aderenti ai tessuti storici urbani e da alcuni ambiti periferici, oltre che da vetusti complessi industriali dismessi e tratte ferroviarie defunzionalizzate, recuperando tali aree, anche attraverso ipotesi di rigenerazione, riconversione ecosostenibile e riuso del suolo compromesso."

1.132

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 14, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: »anche in base a quanto previsto dall'art. 1 comma i-bis) della presente legge.«

1.133

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

»8.bis. Al fine di favorire l'applicabilità della presente legge e la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, vengono redatti i decreti legislativi attuativi nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 1 comma j) e dall'art. 4 comma 1)

1.134

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole,

naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

1sexies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la

tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1 septies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

1 octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

1.135

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.136

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.137

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.»

1.138

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

1.139

[Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.140

Nastri

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

Art. 2

2.1

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;"

d) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"f-bis) « superficie agricola »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;

f-ter) « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;"

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità;"

f) sostituire le lettere l e m con le seguenti:

"l) « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di

consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

m) « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socioambientale."

2.2

Nastri

All'articolo 2, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.3

Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere,

incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.4

[Garavini, Ginetti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)".

2.5

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione

urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

2.6

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Toffanin](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente lettera: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente lettera: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.8

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati;"

2.9

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: "«ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;"

2.10

[Nastri](#)

All'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati"

2.11

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.12

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «aree ricadenti», inserire le seguenti: «costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento»

2.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "caratterizzati da attività di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".

2.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e

urbanistico," *inserire le seguenti*: ""aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento,"

2.15

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e caratterizzate da degrado»

2.16

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.17

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana e sociale»: complesso sistematico di interventi per rivitalizzare, restaurare gli ecosistemi, migliorarne i servizi e la biodiversità attraverso l'uso, il potenziamento di infrastrutture verdi e blu e di forestazione urbana, al fine di azzerare il consumo di suolo, di fungere da soluzioni per l'adattamento climatico e il contrasto all'inquinamento."

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale"

b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

" m-bis) «Infrastrutture verdi multifunzionali urbane ed extraurbane»: serie di interventi in grado di fornire una gamma di servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi habitat e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche in ambito urbano ed extraurbano, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente (acqua, aria, suolo), l'impollinazione, il miglioramento di struttura, le funzioni e l'attrattività dei paesaggi periurbani e rurali, il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi (Greenways)."

2.18

[Nastri](#)

All'articolo 2, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- **la lettera b)** è soppressa e sostituita con la seguente:

"rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità

sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.

- la lettera f) è soppressa

- alla lettera i) le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica" sono eliminate.

2.19

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.;

b) sopprimere la lettera f).

c) alla lettera i) sopprimere le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica"

2.20

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;"

2.21

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, o da qualificare che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che

utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

2.22

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b)«rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

2.23

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)"

2.24

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,"

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

2.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" aggiungere le seguenti ", ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione,";

conseguentemente:

All'art. 11, comma 2 dopo le parole "rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente" sono aggiunte le parole ", ivi compreso l'interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione che insistono sulle facciate dei centri storici urbani,"

2.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo,"

2.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche".

2.28

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 13, Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

2.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

2.33

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

2.34

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.35

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.36

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.38

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.40

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

2.41

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"

2.42

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.43

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.44

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

2.45

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.46

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.47

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «su aree e complessi edilizi» fino alle parole: «o socio-economiche» con le seguenti: «su aree urbanizzate o aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché su complessi edilizi ed edifici pubblici o privati in stato di degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico o in stato di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare,»

2.48

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "aree e complessi edilizi" inserire la seguente: "anche".

2.49

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole. "degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico," inserire le seguenti: "o da qualificare"

2.50

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

2.52

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.53

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "che non determinino consumo di suolo,".

2.54

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,".

2.55

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: "in termini di bilancio complessivo,".

2.56

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, lett. b : nell'ambito della nozione di «rigenerazione urbana», dopo le parole "che non determinino consumo di suolo" aggiungere le parole " in termini di bilancio complessivo".

2.57

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;

2.58

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "metodologie e tecniche relative alla" inserire le seguenti: "efficienza energetica e".

2.59

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana".

2.60

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.61

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b -bis) «rigenerazione territoriale»: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecosistemica del territorio;"

2.62

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", dell'antisismicità" con le seguenti: "e sismica".

2.63

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "o con presenza di strutture non compatibili" inserire le seguenti: "o assenti".

2.64

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative volte all'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile";

2.65

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "squilibri degli habitat".

2.66

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.67

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l).

2.68

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i).

2.69

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h).

2.70

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g).

2.71

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera f)

2.72

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

2.73

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile.

2.74

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile."

2.75

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.76

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.77

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è fatta salva la possibilità del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui alla lettera g) ai fini della compensazione del consumo del suolo".

2.78

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "l'escavazione, l'asportazione, il compattamento,"

2.79

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "l'impermeabilizzazione" inserire le seguenti: "di aree vaste".

2.80

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.81

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.82

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

2.83

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «o libera»

2.84

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l), m).

2.85

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l).

2.86

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i).

2.87

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h).

2.88

[Nastri](#)

All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera g)

2.89

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;"

2.90

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: "o ridurne".

2.91

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ", anche per effetto della compattazione".

2.92

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;"

2.93

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali;"

2.94

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) l'insieme delle porzioni di tessuto urbano ricomprese in ambiti territoriali identificati come zone territoriali omogenee di tipo A ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dei nuclei o complessi edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, così come individuati dai piani urbanistici comunali (PUC).»

2.95

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «centri storici e agglomerati urbani di valore storico:» inserire le seguenti: "fino all'approvazione del piano paesaggistico,"

2.96

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: "i nuclei e i complessi edilizi" inserire le seguenti: "sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e quelli".

2.97

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" inserire le seguenti: "nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004".

2.98

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" sono inserite le parole:

"nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2.99

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.100

[Lonardo](#)

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere le parole: «individuata da comuni».

2.101

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.102

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.103

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.104

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.105

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

2.106

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.107

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.108

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.109

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le

seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

2.110

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: *"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

2.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: *"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

2.112

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

2.113

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

2.114

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: *"sostenibile"*.

2.115

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.116

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

2.117

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

2.118

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

2.119

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

2.120

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ad impedire" con le seguenti: "a contenere".

2.121

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.

m-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

m-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;

m-quinques) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

m-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

2.122

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

"*m-bis*) «aree e complessi ricadenti in zone interessate da rischi geologici»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in zone interessate da rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi sismici e vulcanici, suscettibili di interventi di rigenerazione urbana volti a promuovere la riduzione e la gestione dei medesimi rischi, nonché la rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

2.123

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»: trattasi di edifici prevalentemente agricoli e parzialmente residenziali, presenti sul territorio extraurbano in maniera più o meno diffusa, spesso abbandonati e lasciati decadere, classificati da schedature degli strumenti urbanistici degli Enti Locali o soggetti a vincoli paesaggistici spesso limitativi delle possibilità di recupero e rigenerazione.

Art. 3

3.1

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo II, sostituire il Titolo con il seguente: «Compiti dello stato in materia di rigenerazione urbana e territoriale»

3.2

[Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente «1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio la »Cabina di regia nazionale in materia di rigenerazione urbana«.

3.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

3.4

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

3.5

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

3.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

3.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»

3.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,".

3.10

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 dopo le parole «di Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti "rappresentanti di categoria senza diritto di voto"

3.11

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.12

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»

3.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché rappresentanti delle imprese, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), di istituzioni finanziarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)".

3.15

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.16

[Nastri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.17

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.18

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»

3.19

[Nastri](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i rappresentanti di categoria senza diritto di voto."

3.20

[Nastri](#)

*All'articolo 3, **al comma 1**, è aggiunto il seguente periodo: "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.*

3.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per un massimo di 10 partecipanti".

3.22

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.» Aggiungere le seguenti:

«E' inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico composto da tutte le associazioni di categoria interessate alla rigenerazione e riqualificazioni del territorio (categorie economiche del settore primario, secondario e terziario)»

3.23

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.»

3.24

[De Petris](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.«.

3.25

[Lonardo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Ne fanno parte personalmente o per delega istituzionale il Ministro per la Transizione Ecologica, il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della Economia e delle Finanze, il Ministro della Cultura, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente della Conferenza Stato-città, il Presidente dell'ANCI, il Presidente della Conferenza dei Rettori. Con DPCM da emanarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne viene disciplinato il funzionamento».

3.26

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La cabina di Regia di cui al comma 1 coordina le attività delle Regioni in merito all'eventuale adeguamento delle legislazioni regionali in materia di rigenerazione urbana, svolge attività di monitoraggio degli interventi da realizzare finanziati sulla base delle disposizioni della presente legge. Svolge attività di ricerca ed analisi sui temi della rigenerazione urbana favorendo la partecipazione del

terzo settore nei processi di progettazione degli interventi.»

3.27

[Lonardo](#)

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole «per la rigenerazione urbana».

3.28

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere la lettera a)

3.29

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole «di cui all'articolo 4».

3.30

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: "della normativa nazionale e regionale e".

3.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: "per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e".

3.32

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole «e per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

3.33

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano:

- sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

- sostituire le parole: «Piano comunale» con le seguenti: «Programma comunale»

3.34

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «la partecipazione» con le seguenti «diretto o in compartecipazione».

3.35

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole «e la partecipazione» e sostituire la parola «soggetti» con la seguente «privati».

3.36

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «anche del Terzo settore, per » con le seguenti «per interventi di rigenerazione urbana».

3.37

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole da «per processi di coprogettazione» sino alla fine della lettera.

3.38

[Lonardo](#)

Al comma 2 sopprimere le lettere e) e f).

3.39

[De Carlo, Nastri](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2bis) Il comitato tecnico per la rigenerazione urbana:

a) fornisce annualmente alla cabina di regia un supporto tecnico per l'attuazione delle attività di cui al precedente punto, proponendo documenti programmatici puntuali o generali, dai quali emergano le peculiari necessità e specifiche dei soggetti del mondo produttivo nazionale che definiscano le linee guida generali, per ogni settore, degli interventi di rigenerazione urbana.

b) i documenti programmatici del comitato tecnico, pur non risultando vincolanti per la cabina di regia, devono essere vagliati e verificati dalla stessa redigendo un documento finale che risponda, in maniera adeguata sulla possibilità o meno di attuare le proposte del comitato tecnico. (4)

3.40

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. La Cabina di Regia:

a) approva il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana ed i suoi aggiornamenti annuali;

b) approva i progetti di Rigenerazione Urbana;

c) decide in ordine alla assegnazione agli stessi dei fondi nazionali di sostegno ed incentivo, con riguardo al complesso dei fondi pubblici e privati impegnati, garantendone adeguata distribuzione sull'intero territorio nazionale;

d) decide in ordine alla eventuale revoca degli stessi provvedimenti di cui sopra per motivate cause.»

3.41

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti «2-bis. Per l'istruttoria dei progetti da sottoporre alle decisioni della Cabina di regia è costituita presso la Presidenza del Consiglio una Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana composta da non più di venticinque componenti di cui:

- 1) cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) quattro nominati dal Ministro per la Transizione ecologica;
- 3) quattro nominati dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 4) tre nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 5) tre nominati dal Ministro della cultura;
- 6) due nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- 7) due nominati dalla conferenza Stato-città;
- 8) due nominati dalla conferenza dei Rettori.

3-ter. La Struttura/Commissione di valutazione è coadiuvata da una Segreteria tecnica di supporto. I componenti della Segreteria sono scelti tra professionisti indipendenti, tra cui Architetti esperti sul tema ambientale/paesaggistico e della biodiversità, Ingegneri esperti sulle componenti ambientali ed infrastrutturali, Ingegneri esperti sulle componenti rumore e qualità dell'aria, Geologi esperti delle componenti interattive suolo/sottosuolo e correlazioni con acque sotterranee, Avvocati esperti nella materia del diritto pubblico e privato.

3-quater. Le caratteristiche e il funzionamento della Struttura tecnica/Commissione nazionale, i cui oneri sono a carico degli investitori sia essi pubblici che privati, nonché della Segreteria tecnica di supporto, sono definiti con DPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, che prevedrà anche gli oneri a carico.

3-quinquies La Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione svolge attività di controllo e valutazione degli interventi approvati dalla Cabina di regia e ne riferisce almeno trimestralmente alla stessa. In particolare la Struttura tecnica:

1) Svolge un ruolo attivo con i Comuni italiani per la selezione delle aree urbane e extraurbane delle città italiane, con analisi ambientale che preveda fattori includenti ed escludenti, che possono essere validate su un apposito registro pubblico che consente l'attivazione di investimenti su progetti di rigenerazione urbana sia di interesse pubblico che privato;

2) Valuta i progetti di "rigenerazione urbana" promossi direttamente dai Comuni o da soggetti o gruppi privati nazionali o internazionali secondo criteri che premiano la qualità urbanistica, architettonica/paesaggistica/ambientale, nonché i requisiti di sostenibilità economica e di inclusione sociale. Secondo i principi della massima semplificazione i progetti valutati positivamente dalla Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione sono approvati in deroga sia agli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni italiani, sia ad ulteriori pianificazioni o vincoli incidenti sulle aree prescelte.

3) Assiste i Comuni italiani per la verifica della coerenza sui fattori tecnici/amministrativi ed economici delle proposte di iniziative per la rigenerazione urbana, soprattutto per il rispetto rigoroso della governance attiva dei Comuni che dovrà prevedere anche l'offerta di servizi.

4) Controlla e monitora l'iter realizzativo di ogni singola iniziativa di rigenerazione urbana, svolta da investitori privati o dagli Enti locali, che deve essere effettuata in non più di 5 anni, di cui 1 dedicato alle fasi preparatorie e all'approvazione dei progetti, inclusa la fase di contrattazione sociale da effettuare con soggetti pubblici e privati coinvolti, e altri 4 per la completa realizzazione e collaudo delle opere.»

-

Art. 4

4.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana (d'ora in poi Programma nazionale) è approvato dalla Cabina di Regia ed adottato con DPCM entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno entro un mese dalla approvazione in Consiglio dei Ministri del DEF, del quale fa parte come apposito allegato.»

4.3

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale» con le seguenti: «primo Programma nazionale»

4.4

[Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti "due mesi"

4.5

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di"

b) al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana".

4.6

[Nastri](#)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1**, le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti parole: "*previa intesa in sede*"

- **Al comma 2, alla lettera b)**, le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana", sono soppresse.

4.7

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della cultura" inserire le seguenti: ", con il Ministro dello sviluppo economico,".

4.8

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:

«I decreti legislativi attuativi di cui all'art. 1 punto j) devono essere definiti al massimo entro due mesi dall'adozione del programma nazionale o farne parte integrante sin al momento dell'adozione.»

4.9

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) e contiene:

a) la definizione degli obiettivi annuali del Programma;

b) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

c) gli interventi che si intendono finanziare ed i relativi costi, tenuto conto delle proposte avanzate dalle Regioni d'intesa con le amministrazioni comunali.»

4.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b,) dopo le parole: "la descrizione degli" inserire la seguente: "eventuali"

4.11

[Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b)."

4.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana;»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c); sopprimere le seguenti parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e;»

4.13

[Nastri](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) del comma 2 sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.»

4.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.15

[Nastri](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.16

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole "può essere" con le seguenti "è".

4.17

[Margiotta](#)

Al comma 3, sostituire la parola «può» con la parola: «deve»

4.18

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.20

[Nastri](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.21

[Naturale](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 5

5.1

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 500 milioni» con le seguenti: « pari a 1 miliardo».

Conseguentemente dopo le parole «di cui all'articolo 9» aggiungere «ed agli incentivi finanziari previsti per i soggetti privati.

5.2

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;

- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.3

Nastri

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:** "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

- **Il comma 2,** è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.4

Lonardo

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Le risorse del Fondo» sino alla fine del comma.

5.5

Lonardo

Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le risorse del fondo sono destinate alle attività a supporto della Cabina di regia e al cofinanziamento della realizzazione di progetti di Rigenerazione Urbana secondo le delibere della stessa Cabina di regia».

5.6

Ferrazzi, Comincini, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana .» ;
- b) al comma 2, lettera d) dopo le parole "incongrue" inserire le seguenti: "e rimozione dei materiali di risulta"

5.7

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana.»

5.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana ."

5.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana; "

5.10

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per la elaborazione dei Piani attuativi di rigenerazione urbana e per gli interventi edilizi ivi ricompresi;»"

5.11

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera b), sostituire le parole "ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana," con le seguenti " , relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e studi di fattibilità economico - finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana;";

b) al comma 2, alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione", aggiungere le seguenti " , al miglioramento e adeguamento sismico nonché all'efficientamento energetico";

c), al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:

"g-bis) all'assegnazione di contributi per le spese per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati, nonché per l'assegnazione di contributi per la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale, oltre che il finanziamento di attività per la riduzione dei consumi energetici e la decarbonizzazione;

g-ter) al finanziamento delle spese per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, utilizzando come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocentosettantacinque anni;

g-quater) al finanziamento di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree a elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, al finanziamento di attività di delocalizzazione del costruito».

g-quinqies) al finanziamento della realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;

g-sexies) al finanziamento per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata,

al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

g-septies) al finanziamento della realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

g-octies) al finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

g-novies) al finanziamento di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelano la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati;

g-decies) al finanziamento della realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

g-undecies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti inquinati."

5.12

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

5.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

b) Alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

5.14

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

5.16

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « e alle spese per il supporto tecnico

fornito da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da stabilirsi con apposito decreto e nella misura massima di 2 milioni di euro annui».

5.17

[Nastri](#)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue e per le operazioni di bonifica, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario;»

5.18

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1 lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «incongrue», aggiungere le seguenti «e per le operazioni di bonifica;
- b) sopprimere le parole »alla demolizione«

5.19

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lett.d) dopo le parole "incongrue" aggiungere le seguenti parole: "e per le operazioni di bonifica"; sopprimere altresì le parole "alla demolizione".

5.20

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « opere incongrue» inserire le seguenti: «e per le operazioni di bonifica» e sopprimere le seguenti parole: «alla demolizione»

5.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

5.22

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.23

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

5.24

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ristrutturazione» inserire le seguenti: «e ampliamento »

5.25

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

5.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

5.27

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

5.28

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

5.29

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.30

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.33

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

5.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

5.35

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

5.36

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

5.37

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

5.38

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

5.39

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

5.40

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

5.41

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'Art. 5, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti i progetti, gli studi e le attività indicati nelle lettere precedenti;

5.42

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) a crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100% a soggetti privati.

5.43

[Lonardo](#)

Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) al ristoro in favore dei Comuni del minor gettito di tributi locali la cui esenzione sia stata prevista, anche temporaneamente, dal progetto di Rigenerazione Urbana e ritenuta confacente dalla Cabina di regia;

5.44

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «8-bis) al finanziamento delle spese per le operazioni di bonifica necessarie o propedeutiche all'esecuzione del progetto di rigenerazione urbana.»

5.45

[Garavini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Per promuovere lavori per la messa in sicurezza e la bonifica da radici di alberature di proprietà sia pubblica sia privata che hanno provocato avvallamenti su strade e marciapiedi. I lavori sono preceduti da attività propedeutiche di verifica sulle alberature al fine di individuare per ogni caso le modalità di intervento, garantendo la stabilizzazione delle piante qualora non fosse necessario sulla base di evidenze tecniche l'abbattimento e/o il trattamento e la disinfezione delle radici.»

5.46

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. In sede di approvazione annuale del Programma nazionale è evidenziata la consistenza del fondo disponibile e la sua distribuzione territoriale

regionale, che tenga conto degli interventi già finanziati.».

5.47

[Lonardo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al finanziamento nell'ambito degli stessi progetti approvati di:

- a) opere e servizi pubblici;
- b) patrimonio immobiliare pubblico che non preveda destinazioni commerciali;
- c) progettualità speciale in capo agli enti pubblici;»

5.0.1

[Lonardo](#)

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«5-bis

(Progetti di Rigenerazione Urbana)

1. I progetti di Rigenerazione Urbana, che rispondano in tutto o in larga parte ai presupposti ed agli obiettivi di cui all'art. 1, possono essere proposti da soggetti pubblici e da soggetti privati o in forma associata tra loro da più soggetti pubblici e privati, in aree o ambiti individuati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. In caso di proposta di un progetto pubblico o pubblico/privato dovranno essere assicurate tutte le forme di trasparenza e di parità di condizioni di accesso previste dalla normativa vigente ed espressamente la previsione di cui alla lettera f) dell'art. 1.

2. I progetti di Rigenerazione Urbana dovranno essere sottoposti alla valutazione della Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione che, in contraddittorio con le parti proponenti, ne definirà ogni aspetto utile alle finalità della presente legge.

3. Il progetto approvato dalla Struttura Tecnica/Commissione nazionale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei Comuni interessati.

4. L'approvazione degli interventi di Rigenerazione Urbana da parte della Cabina di Regia ed il loro inserimento nel Programma nazionale ne comporta, al di là degli aspetti finanziari, la dichiarazione di strumento di pubblica utilità e di conformità, per deroga ex legge, allo strumento urbanistico vigente.»

5-ter.

(Funzioni degli enti locali e servizi speciali da erogare ai Proponenti privati)

1. Per le iniziative di rigenerazione urbana di grandi dimensioni, promosse da investitori privati, il ruolo degli Enti locali può anche essere definito da livelli di servizi che potrà erogare (minimi, medi, alti).

2. L'amministrazione comunale può decidere di fornire supporto agli investitori proponenti con la creazione di una specifica "Struttura tecnica operativa" in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività inclusa la semplificazione delle procedure amministrative e legali e di contribuire, laddove utile anche con il supporto di un rappresentante della prefettura locale, allo snellimento di aspetti burocratici e materiali al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

3. Edifici non utilizzati, di proprietà comunale o comunque a disposizione dell'Ente locale per un arco temporale non inferiore a cinque anni potranno essere offerti in locazione temporanea all'investitore al fine di disporre di un numero consistente di unità abitative transitorie, secondo un processo a rotazione, utili per dare alloggio provvisorio ai residenti delle aree soggette a rigenerazione urbana. A fronte dell'insieme dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale, l'investitore dovrà riconoscere all'Ente locale un ritorno economico prestabilito.«

Art. 6

6.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Margiotta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni in base a dei parametri definiti nel Programma Nazionale relativi a una valutazione di fabbisogni dei territori in termini di Rigenerazione Urbana.»;

b) *al comma 2, dopo la parola «certificano» inserire la seguente:* «annualmente».

6.4

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

6.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

6.6

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano"

b) *sopprimere le parole:* "e provincia autonoma";

6.7

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

6.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura,".

6.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "e con il Ministro della cultura," *con le seguenti:* ", con il Ministro della cultura e con il Ministro dello sviluppo economico,"

6.10

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.11

[Paroli](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.12

[Nastri](#)

Al comma 2, dopo la parola: «certificano» inserire le seguenti: «ogni anno»

6.13

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 : dopo le parole «certificano" aggiungere le parole "ogni anno"

Art. 7

7.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo

7.3

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sopprimere l'articolo

7.4

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.5

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.»

7.6

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. I Piani Comunali di Rigenerazione Urbana, proposti anche da privati, e recepiti dalle amministrazioni comunali, sono assimilati ai Piani Particolareggiati di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le aree e gli immobili ivi ricompresi sono dichiarati di interesse pubblico e per gli stessi sono applicabili le disposizioni del DPR n. 327 /01.»

7.7

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7. *(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai

Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.9

[Nastri](#)

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole "di rigenerazione urbana" sono inserite le seguenti: "ovvero gli interventi" nonché la parola: "regionali" è soppressa.

7.10

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali», con le seguenti:

« di rigenerazione urbana ovvero interventi selezionati con i bandi»

Art. 8

8.1

[Margiotta](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, inserire le seguenti: »*entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge«

8.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano" .

8.3

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

8.4

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

8.5

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.6

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

8.7

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.8

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.9

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.10

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.11

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

8.12

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.13

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.14

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.16

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.17

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.20

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.21

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.22

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.23

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione »

8.24

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.25

[Nastri](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.27

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

"a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

8.28

[De Petris](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.lgs.42/2004".

8.29

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvedono alla elaborazione del Piano Territoriale Paesistico;»

8.30

[Nastri](#)

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi del comma 2 dell'art 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;»

8.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora

provveduto".

8.32

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, laddove mancanti»

8.33

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di

intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;";

b) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

c) sopprimere le lettere e) e f).

8.35

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale.»

8.36

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico.»

8.37

Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata

impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

- alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

- sopprimere le lettere e) e f).

8.38

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";
- 2) sopprimere le lettere e) e f).

8.39

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche

regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.40

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti

quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

3) sopprimere le lettere e) e f).

8.41

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78.»

8.42

Nastri

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e".»

8.43

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

8.44

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

8.45

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli

strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

8.46

[Nastri](#)

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.»

8.47

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice

civile.»

8.48

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore.»

8.49

Nastri

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile,

conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse.»

8.50

[Nastri](#)

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo il seguente criterio:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione.»

8.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) qualora non abbiano ancora provveduto, adottano, entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel rispetto degli obiettivi della presente legge, disposizioni per la rigenerazione urbana, anche attraverso l'eventuale adeguamento della propria legislazione;

8.52

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «adottano,» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di cui all'art 4 comma 1,»

8.53

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le parole:

"entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.54

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.55

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «adottano» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di cui all'articolo 4, comma 1»

8.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: " del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4" *con le seguenti:* "della presente legge".

8.57

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora provveduto".

8.58

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole "ai bandi per la selezione" con le seguenti: "al cofinanziamento";

b) al comma 1, sopprimere le lettere d) ed f);

c) al comma 2, sostituire la parola "finanziamento" con la seguente: "cofinanziamento"

8.59

[Nastri](#)

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1, alla lettera c)**, le parole "ai bandi per la selezione" sono sostituite con le seguenti: "al cofinanziamento"

- **Al comma 1, le lettere d) ed f)** sono soppresse.

- **Al comma 2**, la parola "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "cofinanziamento"

8.60

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.62

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.63

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.64

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.65

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.66

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, "

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.68

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.69

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.70

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.71

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.73

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.74

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.76

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.77

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

A ll'articolo 8, comma 1, la lettera e) è così sostituita:

"e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.78

[De Petris](#)

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: "e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.79

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 30 per cento di quella originaria o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti, garantendo il rispetto delle distanze legali senza pregiudizio di *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi; il tutto nello spirito delle finalità di cui all'art. 1 punto j)

8.80

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria o della superficie utile lorda rispetto all'esistente, che garantisca il rispetto delle distanze, secondo la normativa vigente, fatto salvo il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici» di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2".

8.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

ee) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ff) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

gg) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.82

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

p) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

q) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

r) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.83

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

m) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

n) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

o) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

y) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

z) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

aa) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.85

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

bb) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

cc) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

dd) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

kk) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ll) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

mm) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.87

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

g) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

h) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

i) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.88

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

v) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

w) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

x) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.90

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.91

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

j) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

k) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

l) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.92

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

s) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

t) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

u) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.93

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.94

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.95

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.96

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

dicembre 2011, n. 214."

8.97

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

8.98

[Nastri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

8.99

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

hh) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ii) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

jj) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.100

[Margiotta](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in deroga alla strumentazione urbanistica,»;

b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico»

8.101

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «strumentazione urbanistica» inserire le seguenti: «ai Regolamenti Comunali e alle Norme Tecniche (NTA) degli strumenti Urbanistici vigenti»

8.102

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera e) dopo la parola «volumetria» inserire le seguenti: «o superficie utile lorda»

8.103

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "della volumetria" aggiungere le seguenti: "o della superficie utile lorda".

8.104

[Nastri](#)

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «incremento della volumetria» inserire le seguenti: «o della superficie utile lorda»

8.105

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, non superiore al 20 per cento» fino alla fine della lettera.

8.106

[Collina](#)

Al comma 1, lettera "e)", sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 4, lettera a), sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

8.107

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.108

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.109

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.110

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.111

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.112

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.113

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.114

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.115

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.116

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.117

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.118

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di

suolo,».

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.119

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.120

[Nastri](#)

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole: "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.121

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

8.122

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.123

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera e) le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» sono soppresse.

8.124

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo» con le seguenti: «che limiti, ove possibile, un nuovo consumo di suolo»;

8.125

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi» con le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia»

8.126

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.127

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.128

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.129

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.130

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.131

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.132

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.133

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.134

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.135

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.136

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.137

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le disposizioni specifiche intese a consentire previsione di ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.138

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.139

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.140

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di

destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.141

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

8.142

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.143

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali e per gli edifici non residenziali;»

8.144

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le specifiche disposizioni intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

8.145

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

8.146

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, alla lettera f) sopprimere la seguente parola: «esclusivamente»

Conseguentemente dopo le parole « a 2.500 metri quadri» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»;

8.147

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.148

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.149

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.150

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.151

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.152

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.153

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.154

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a

livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.155

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.156

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.157

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.158

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.159

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.160

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.161

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.162

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

8.163

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.164

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.165

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.166

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.167

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.168

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.169

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.170

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.171

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

8.172

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

8.174

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini

in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.175

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

8.176

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.177

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.178

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.179

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.180

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.181

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.182

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.183

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.184

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.185

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.186

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.187

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.188

[Margiotta](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

Conseguentemente, all'articolo 11 sopprimere il comma 3

8.189

[Moronese](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) del presente articolo non si applicano ai centri storici e agglomerati urbani di valore storico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera l) della presente legge.

8.190

[Nastri](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. I comuni, entro i sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, approvano il Piano Comunale di Rigenerazione Urbana».

8.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"

8.192

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.193

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.194

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.195

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Nella rubrica sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano;"

8.196

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo III, sostituire il titolo con il seguente: «Compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana e territoriale»

8.0.1

[Garavini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Abbattimento e sostituzione piante arboree)

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente devono essere sostituiti, entro 9 mesi dall'abbattimento, da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento.»

Art. 9

9.1

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.»

9.2

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

9.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Art. 9

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.4

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.5

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «del programma» aggiungere le seguenti: « e dei decreti attuativi».

Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «e i soggetti privati coinvolti dagli stessi Enti locali con un piano particolareggiato.»

9.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire le parole, ovunque ricorrano: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

Conseguentemente,

sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana» ovunque ricorrano nel testo unificato con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

9.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 9 ovunque ricorrano sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.9

[Nastri](#)

All'articolo 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente,

sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana", ovunque ricorrano, con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.10

[Garavini](#), [Ginetti](#)

al comma 1 sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.11

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;»

9.12

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

9.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «rigenerazione urbana» fino alle parole: «urbani interessati,» con le seguenti: «rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento»

9.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

9.15

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2), lettera b), dopo le parole «e agli interventi per favorire», aggiungere le seguenti «la resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali e»

9.16

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 8 e 11".

9.17

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche

assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

9.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

9.19

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

9.20

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

9.21

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

9.22

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

9.23

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

9.24

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

9.25

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

9.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.27

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.28

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

9.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

9.30

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

9.31

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

9.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

9.33

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

9.34

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.35

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.36

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.37

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.38

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «correlati all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»

9.39

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera c) aggiungere le seguenti parole «in riferimento all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»

9.40

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte dei soggetti privati coinvolti dagli Enti locali con un piano particolareggiato; »

9.41

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana che prevedano l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del Decreto Legge 162/2019.

9.0.1

[Alfieri](#), [Comincini](#)

Dopo l'articolo 9, inserire un il seguente:

«Art. 9-bis

(Compiti delle Città metropolitane)

1. Le Città metropolitane assumono le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, con particolare riferimento ai contenuti del Piano territoriale metropolitano.

2. Le Città metropolitane formano e approvano, secondo modalità cooperative con i Comuni inclusi nei propri territori, i Piani di cui all'articolo 11-bis, costituiscono soggetti di coordinamento e gestione per la loro attuazione e utilizzano lo strumento della perequazione territoriale per l'attuazione degli interventi in essi previsti.

3. Gli interventi compresi nei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale e urbana hanno priorità nella assegnazione dei punteggi per l'attribuzione delle risorse nazionali e regionali finalizzate all'attuazione degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana)

1. Le Città metropolitane individuano, in cooperazione con i Comuni compresi nel proprio territorio, gli ambiti ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione territoriale. A tal fine, formano e tengono aggiornata una apposita mappatura dinamica delle aree da assoggettare e definiscono, nell'ambito dei propri Piani territoriali metropolitani, un Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.

2. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale definisce una disciplina incentivante per l'attuazione degli interventi, anche mediante il ricorso a forme di perequazione e compensazione territoriale, come previste dalle rispettive norme regionali, indica le priorità di intervento e formula

programma di attuazione sulla base delle risorse pubbliche e private attivabili.

3. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale è approvato con le modalità definite nel Piano territoriale metropolitano.

4. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono, in luogo del piano comunale di rigenerazione urbana, integrare il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale con le proposte di intervento di cui all'articolo 12, assegnando ad esso, in tal caso, limitatamente ai Comuni che abbiano fatto ricorso a tale facoltà, il valore di Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana.

5. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono sempre esercitare la facoltà di cui al comma 4 con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nell'ambito del processo di formazione del Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.»

Art. 10

10.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

10.2

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo 10.

10.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

10.5

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo 10.

10.6

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'alinea, dopo le parole «singoli o associati» inserire le seguenti: « le Unioni dei Comuni e le Città metropolitane.»;*

b) *Sostituire la lettera b) con la seguente: «all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e metropolitana, delle aree che, per condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e territoriale.»*

10.7

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «I comuni, singoli o associati,» inserire le seguenti: «parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11,».

10.8

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.9

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 10, comma 1, primo alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.11

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b)"

10.12

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere le seguenti parole «e parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

b) sostituire "dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole "dalla data di cui all'art 8 c. 1 lettera b)"

c) alla lettera a), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.13

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

10.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

10.15

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.16

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non

ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.17

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.18

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.19

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.20

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.21

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.22

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.23

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.24

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

10.25

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

10.26

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.27

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.28

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.29

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti

internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.30

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.31

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.32

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.33

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree

urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.36

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.37

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.38

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.39

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.40

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

10.41

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.43

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.44

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.45

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.46

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.47

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.48

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.49

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.50

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.51

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.52

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.53

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.54

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.55

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.56

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.59

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

10.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.62

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.64

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.68

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.69

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.70

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.73

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.74

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.76

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.77

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.79

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.80

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.81

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.83

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.85

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.87

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.88

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.90

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.91

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.92

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge, con la finalità di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono

pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.93

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.94

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché a mantenere aggiornate le informazioni sullo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.95

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.96

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.97

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 30 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.99

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.101

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.102

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici

che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.103

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.104

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.105

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le

province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.106

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.107

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.108

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.109

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate

in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.110

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.111

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.112

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.113

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma

aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.114

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.115

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.117

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate

in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.118

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.119

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.120

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.121

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.122

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.123

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.124

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.126

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.127

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.128

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.129

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.130

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e

infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.131

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.132

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.133

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.134

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare

le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.135

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.136

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.137

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.138

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e

infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.139

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.140

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.141

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.142

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.143

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.144

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.145

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.146

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.147

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.148

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.149

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.150

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.151

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.152

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.153

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.154

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Tale censimento» fino alle parole: «privati, sfitti» con le seguenti: «Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici»

10.155

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

10.156

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o" con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.157

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"

10.158

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sia pubblici che privati" sopprimere le parole:" sfitti, non utilizzati o abbandonati", e dopo le parole: "patrimonio edilizio pubblico e privato" sopprimere la parola: "inutilizzato".

10.159

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «non utilizzati o abbandonati» con le parole: «in disuso da almeno 5 anni»

10.160

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.161

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.162

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.164

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.165

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.166

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.167

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà accessibile anche per mezzo del collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.168

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.169

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.170

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.171

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile

anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.172

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.173

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.174

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.175

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

10.176

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso tutti i tecnici incaricati dai singoli comuni e che sarà costantemente resa accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze (Catasto).»

10.177

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9*»;

b) Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "*fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente*

10.178

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera a): aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il censimento non preclude la redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9".

10.179

[Nastri](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.180

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine:

«che verranno inserite sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.181

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo conto degli aspetti geo-ambientali in cui si inseriscono;".

10.182

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le seguenti parole: «e al coinvolgimento di privati per piani particolareggiati»

10.183

[Garavini](#)

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:

«Per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli interventi di cui al precedente periodo possono realizzarsi trascorsi cinque anni dall'inserimento dell'immobile all'interno della banca dati di cui all'articolo 10.»

10.184

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) all'aggiornamento e miglioramento in ambito urbano e peri-urbano del quadro conoscitivo delle criticità idrauliche e da frana.".

10.185

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2) dopo le parole: «I comuni sulla base», aggiungere le seguenti: «delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità Distrettuali di Bacino,»

10.186

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

10.187

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.188

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.189

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.190

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.192

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini

in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.193

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.194

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

10.195

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

10.196

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.197

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.198

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.199

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.200

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.201

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.202

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

10.203

[Nastri](#)

Al comma 2, dopo le parole: "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "e fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«.

10.204

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti: "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente".

10.205

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#)

Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«

10.206

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "sono ammesse" inserire le seguenti: "di norma".

10.207

[Margiotta](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente»

10.208

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole "fatte salve le opere infrastrutturali e di pubblica utilità".

10.209

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: « salvo che per gli edifici non più funzionali alla

conduzione del fondo.»

10.210

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "o alle province autonome,".

10.211

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: "o alle province autonome,".

10.212

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo le parole: "o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria," inserire le seguenti: "di crolli, anche parziali, che possono costituire minaccia per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza stradale, o, comunque,".

10.213

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, dopo le parole "di arrecare danno" e prima delle parole "al paesaggio" aggiungere "strutturale, estetico e commerciale, o pericolo alle persone".

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione della ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria. Il Comune richiede ai proprietari, con successiva ingiunzione di pagamento, il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla comunicazione della ingiunzione di pagamento, il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà Immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva". Contro entrambe le ingiunzioni è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente

10.214

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.215

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.216

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.217

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

10.218

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.219

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.220

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.221

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

10.222

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.223

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.224

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.225

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.226

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

10.227

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

10.228

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

10.229

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.230

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

10.231

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3- bis. I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria.

3- ter. Il Comune richiede ai proprietari il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva.".

10.0.1

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privata.";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare."»

10.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10- bis (Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa»;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».

10.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".».

10.0.4

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: »Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: »Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: »Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare«.

10.0.5

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. In seguito alle disposizioni introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

»649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il

divieto di privativa.«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.».

Tit.10

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al capo IV Sostituire il Titolo con il seguente: «Piani di rigenerazione urbana e territoriale e strumenti di intervento»

Art. 11

11.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di

segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.2

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

1. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti

delle normative regionali e comunali;

m. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

n. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

o. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

p. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

q. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. *d-ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera *f*), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

r. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

s. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

t. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

u. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

v. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine preteritorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si

considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire gli articoli 11, 12, 14 e 21 con il seguente:

"Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio

idrogeologico;

- d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale."

11.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in

attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi

urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.5

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione

urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al

comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.6

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali,

compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.7

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e

- comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il

coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.8

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano

attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo

di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.9

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di

adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.10

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del

- concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

- a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.11

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi

ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr

380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

10. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.12

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili

- di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
 - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
 - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.13

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 11

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove

funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

2. Gli interventi edilizi realizzati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:

a) il contributo straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione all'interno del territorio urbanizzato, relativamente alle previsioni del piano urbanistico comunale che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle destinazioni d'uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all'interno del territorio urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35 per cento per cento. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. I mutamenti della destinazione d'uso senza opere, previsti nell'ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all'interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c) il piano urbanistico comunale può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di iniziativa pubblica, siano riconosciuti agli interventi di addensamento o sostituzione urbana diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il piano urbanistico comunale può altresì prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) allo scopo di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale;

f) il piano urbanistico comunale può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e

altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli..

3. il piano urbanistico comunale può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità edificatorie di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da attuarsi esclusivamente tramite accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel territorio urbanizzato per le quali il piano urbanistico comunale ammetta tale possibilità.

4. I medesimi diritti edificatori di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) possono essere riconosciuti dal piano urbanistico comunale, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione trascritta ai sensi dell'articolo 2643, comma primo, numero 2-*bis*, del codice civile, con la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non superiore ai tre anni successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di accordi operativi su aree per le quali il piano urbanistico comunale ammetta il trasferimento di cubature.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e ai commi 3 e 4 del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo, per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale ovvero di opere pubbliche aventi finalità sociale.

6. In attuazione dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

7. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal piano urbanistico comunale in conformità alla presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.14

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

11.15

Nastri

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **al primo periodo**, le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1," sono soppresse.

b) **al primo periodo**, dopo le parole "enti locali interessati" sono inserite le seguenti: "previo accordo" nelle forme previste dal TUEL

c) **al primo periodo**, Le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti," sono soppresse nonché le parole: "assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica"

d) **alla lettera c)** le parole "l'obbligo" sono sostituite con le seguenti: "la previsione"

3. Al comma 3 al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi" e l'ultimo periodo è soppresso

4. Al comma 4, al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "quarantotto mesi"

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

11.16

Gallone, Caligiuri, Gasparri, Paroli, Papatheu, Alfredo Messina

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1,";

2) al primo periodo, dopo le parole "enti locali interessati" inserire le seguenti: «previo accordo nelle forme previste dal Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276;

3) al secondo periodo, sopprimere le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti,";

4) sostituire la lettera c) con la seguente: »c) la previsione di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana«;

c) al comma 3 al primo periodo sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "trentasei mesi" e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, al primo periodo sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti "quarantotto mesi";

e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

11.17

Ferrazzi, Comincini, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.»;*

b) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «la sostituzione» inserire le seguenti: «la densificazione»;*

c) *sopprimere il comma 3*

11.18

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.19

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.20

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano» con le seguenti: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano»

11.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

11.22

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", previo bando pubblico,"

11.23

[Margiotta](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previo bando pubblico,»

11.24

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, dopo le parole "individuano" aggiungere le seguenti parole "previo bando pubblico"

11.25

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi di riuso», inserire le seguenti: «, abbattimento»

11.26

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «nell'ambito delle zone urbanizzate, intendendo come tali quelle già trasformate in

attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dagli strumenti urbanistici e nelle aree per gli standard urbanistici ancora non realizzati. Si considerano porzioni di territorio urbanizzate quelle aree classificate dalla Carta dell'uso del suolo come insediamento residenziale, produttivo, nonché le zone estrattive, i cantieri, le discariche e le aree verdi urbanizzate.»

11.27

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.28

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.29

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.31

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.32

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.33

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.34

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.35

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.36

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.37

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.38

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.39

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo", .

11.40

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.41

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.42

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.43

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.44

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.45

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.46

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.47

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

11.48

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.49

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti*

internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.50

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.51

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.52

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.53

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 30 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.54

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.55

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.56

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.57

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.58

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.59

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.60

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.61

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.62

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti

internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.63

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.64

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.65

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.66

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.67

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.68

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.69

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.70

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.71

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.72

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.73

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni due anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.74

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.75

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.76

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

11.77

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

11.78

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.79

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.80

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.82

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.83

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.85

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.86

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.87

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.88

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.89

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.90

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.91

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.92

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e, quindi, condivisa con ISPRA e ISTAT»

11.93

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

11.94

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.95

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.96

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.97

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.100

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.101

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.102

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.103

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente

rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.104

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.105

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.106

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.107

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.108

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.109

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.110

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.111

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.112

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.113

[Nastri](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

11.114

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune direttamente o, all'intento dei territori delle Città metropolitane, con le modalità di cui all'articolo 11-bis, uno degli enti locali interessati procede alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3.»

11.115

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: "il comune o uno degli enti locali interessati" inserire le seguenti: "o l'insieme degli enti locali interessati per gli interventi di rigenerazione urbana che riguardano aree urbanizzate ricadenti su più enti locali, come previsto dal precedente comma 1,

11.116

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 3" inserire le seguenti parole:

"Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano, facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

11.117

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo inserire il seguente «Il Piano comunale di rigenerazione urbana qualora non possa essere redatto dall'amministrazione comunale interessata, potrà essere affidato facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.».

2) al secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».

11.118

[De Petris](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente «Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii».

11.119

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per agevolare» fino alle seguenti: «all'ISTAT» e le parole da «, per la definizione» fino alla fine del comma.

11.120

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.121

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Consequentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.122

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Consequentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.123

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.124

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

11.125

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

11.126

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.127

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.128

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.129

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.130

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.131

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.132

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.133

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.134

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.135

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.136

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.137

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," inserire le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.138

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le

seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.139

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

11.140

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e di permeabilità dei suoli," inserire le seguenti: "di riduzione del rischio idrogeologico,"

11.141

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».

11.142

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.143

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.144

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.145

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi

complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.146

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.147

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.148

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.149

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.150

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.151

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e

dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.152

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.153

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

11.154

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.155

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:
"ventiquattro"**

11.156

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.157

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.158

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.159

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.160

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.161

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" inserire le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.162

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".

11.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.164

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le

seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.165

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.166

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.167

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.168

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.169

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.170

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.171

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.172

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.174

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.175

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.176

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.177

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.178

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.179

[Nastri](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.180

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.181

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.182

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.183

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.184

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica, l'implementazione di infrastrutture digitali".

11.185

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

11.186

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le seguenti: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.187

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 2, lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le parole:

"la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.188

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.189

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.190

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

11.191

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «la sostituzione,» inserire le seguenti: « la densificazione,»

11.192

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/06 dopo le parole »Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)« aggiungere, in fine, il seguente periodo: »e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies) del decreto legislativo 152/2006.«

11.193

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 238 del D.lgs 152/06 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa" sono aggiunte le seguenti: "solo se tali rifiuti sono conferiti al

servizio pubblico di raccolta."

b) al comma 10 dopo le parole "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione*" sono aggiunte le seguenti: "*della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali*"

c) al comma 10 sopprimere le seguenti parole:

"le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

11.194

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere i commi 3 e 4

11.195

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

11.196

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.197

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 3

11.198

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

11.199

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli interventi edilizi contenuti nei Piani di Rigenerazione Urbana devono essere realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici o ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono consentiti nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31. I programmi di rigenerazione urbana possono essere attuati nell'ambito del Piano di Recupero Urbano previsto dalla legge 5 agosto 1978 ,n° 457 .»

b) sopprimere il comma 4

11.200

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine fissato dall'intesa di cui all'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'art 143 decreto legislativo n. 42 del 2004 il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

11.201

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole "nel termine di sei mesi" con le seguenti parole: "nel termine fissato dall'intesa di cui all'art. 143 c. 2 del D.lgs 42/2004, le regioni provvedono all'approvazione dei Piani Paesaggistici, decorso inutilmente il termine, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alla lettere b,c,d, del c.1 dell'art 143 D.lgs 42/04, è approvato in via sostitutiva con Decreto del Ministero";

11.202

[Nastri](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004,»

11.203

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti "entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004«

11.204

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.205

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.206

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.207

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.208

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.209

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.210

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.211

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.212

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.213

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.214

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.215

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.216

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.217

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

11.218

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.219

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.220

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.221

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.222

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «22 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.223

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

11.224

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.225

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.226

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.227

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.228

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.229

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.230

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.231

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.232

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.233

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.234

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.235

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.236

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

11.237

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

11.238

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi»

11.239

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 11, comma 3, le parole "dal codice medesimo" sono così sostituite:

"all'articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

11.240

[De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole "dal codice medesimo" con le seguenti: "all'art.143 c. 2 del D. lgs. 42/2004".

11.241

[Nastri](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione».

11.242

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Icomuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione».

11.243

[Margiotta](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dall'approvazione dei PPR» e sostituire le parole: «nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente» con le seguenti: « nonché tramite l'attuazione dei Pianidi rigenerazione urbana»

11.244

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.245

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.246

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.247

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

11.248

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.249

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.250

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.251

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

11.252

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.253

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.254

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.255

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.256

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

11.257

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

11.258

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

11.259

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.260

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.261

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis I comuni con le stesse modalità di redazione del piano comunale di rigenerazione urbana possono definire al di fuori del piano delle priorità del riuso e della rigenerazione urbana, seguendo obiettivi e finalità della legge concordando dei piani particolareggiati con soggetti privati.

11.0.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Articolo 11-bis (*Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite

dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

11.0.2

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

- energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
 - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
 - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;;
 - f. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - g. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
 - h. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
 - i. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
 - j. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.3

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.4

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **62** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.5

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **260** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

11.0.6

Nastri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e

utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli..»

11.0.7

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via

diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.»

11.0.8

[Nastri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 175 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

Art. 12

12.1

[Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 sostituire il comma con il seguente: "1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42«

12.2

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola «urbana» aggiungere le seguenti parole: «e dei piani particolareggiati»

12.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.4

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «soggetti interessati» aggiungere: « e che individui gli incentivi di cui all'art.1 comma j)

12.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

12.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere le lettere b), c) d) e f) del comma 3

12.7

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) adeguati spazi liberi o strutture coperte con funzione di protezione civile coerentemente con le previsioni e le esigenze dettate dalla pianificazione comunale d'emergenza;"

12.8

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole "realizzazione o di individuazione," inserire le

seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

b) al comma 5, sopprimere le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni";

c) sopprimere il comma 6.

12.9

[Nastri](#)

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 3, alla lettera b)**, dopo le parole "realizzazione o di individuazione," sono inserite le seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

- **Al comma 5**, le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni", *sono soppresse*.

- **Il comma 6** è soppresso.

In alternativa

Al comma 6 sono anteposte le seguenti parole: "Decorsi 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,"

12.10

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.11

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.12

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.13

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.14

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

12.15

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

12.16

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

12.17

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.18

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

12.19

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.20

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.22

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.23

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.24

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.25

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

12.26

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.27

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.28

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.29

[Nastri](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" inserire le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.30

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

12.31

[Nastri](#)

Al comma 3, alle lettere d) ed f), sostituire le parole: «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»

12.32

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera d) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»;

- alla lettera f) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

12.33

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.34

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi atmosferici estremi".

12.35

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti «degli eventi meteorologici estremi»;

12.36

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 3, sopprimere la lett e);

b. al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.37

[Nastri](#)

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 3, sopprimere la lettera e);

b. al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ", salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera e)

12.39

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "privilegiandone il massimo riutilizzo".

12.40

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 3), sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la previsione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione degli eventi meteorologici estremi, nonché l'utilizzo dell'energia geotermica a bassa entalpia.».

12.41

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare.".

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20.".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.42

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Al comma 3, "capoverso lettera b),"dopo la lettera f), inserire le seguenti:

" f-bis) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate alla piantumazione di alberi a chioma larga nei pressi degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana anche per attenuare i fenomeni delle isole di calore e degli eventi meteorologici estremi;

f-ter) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conseguente diminuzione di emissioni di gas ad effetto serra;

f-quater) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti con pannelli solari sui tetti degli edifici per la produzione di acqua calda e il conseguente risparmio di energia elettrica;

f-quinques) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione di pareti e tetti verdi ai fini di ottenere la classe energetica più efficiente;

f-sexies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana al fine di renderli quanto più possibile in grado di resistere ai fenomeni sismici;

f-septies) la previsione di realizzare e/ o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di rastrelliere coperte preferibilmente con pannelli fotovoltaici per alimentare biciclette elettriche a pedalata assistita o muscolari;

f-octies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili.»

12.43

[Moronese](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) la previsione di interventi di riforestazione urbana e miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica nonché di progetti e azioni volti all'incremento e alla tutela della biodiversità in ambito urbano.

12.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.45

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente,

-all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

-all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.46

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.47

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

12.48

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.49

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.50

[Nastri](#)

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12 della presente legge, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.51

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli

eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.52

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire la parola: "ingegnerizzate" con le seguenti: "tecnologiche e di interventi strutturali e non strutturali".

12.53

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi piovosi estremi".

12.54

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, alinea premettere le seguenti parole: "Salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".

12.55

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non sia intervenuta l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria con le modalità previste dalle specifiche leggi regionali»

12.56

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: "in aree soggette a vincoli" inserire la seguente: "urbanistici".

12.57

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree»

12.58

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 12, comma 4, la lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le parole: "e 25".

12.59

[De Petris](#)

Al comma 4, alla lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le seguenti: "e 25".

12.60

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

12.61

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano agli immobili acquisiti dal comune e dichiarati di interesse pubblico dal Consiglio ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.»

12.62

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Piano di Rigenerazione Urbana è assimilato al Piano Particolareggiato di cui all'articolo 13

della L.1150 /42, la cui approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, segue le procedure e le modalità previste dalla legislazione regionale in materia, ove si tratti di interventi in variante allo strumento urbanistico comunale ovvero in conformità allo stesso. L'approvazione del Piano di Rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n° 327 /01, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 /01 in materia edilizia con riferimento agli interventi previsti all'articolo 3 , comma 1 .lettere a) b),c) ,d).»

12.63

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «è adottato» con le seguenti: «e i piani particolareggiati sono adottati »

12.64

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.65

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.66

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

12.67

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.68

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.69

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.70

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.71

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.72

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.73

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.74

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

12.75

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.77

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.78

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.79

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.80

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

12.83

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti." .

12.84

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.85

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.86

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.87

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.88

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.89

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.90

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

12.91

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.92

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

12.93

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.94

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.95

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

12.96

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

12.97

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 6, dopo le parole «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «e dei piani particolareggiati»

12.0.1

[Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana."

12.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis (Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque

ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorso i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

12.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di

inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

Art. 13

13.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 premettere i seguenti commi:*

"01. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dichiarati beni culturali d'insieme e soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

02. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Sono esclusi gli usi non compatibili ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai sensi degli articoli 20 e 170 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il piano di rigenerazione urbana e sociale comunale per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'acquisizione dell'intesa non determina l'esclusione delle autorizzazioni di tutela diretta e paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana e sociale attuativi del Piano, che restano comunque sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) *al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) la conservazione dei caratteri tipologici originari degli organismi";

d) *al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:*

»a) lo spazio pubblico e la sua qualità, anche in termini di benefici ecologici;

b) il recupero e il restauro edilizio ed il miglioramento delle prestazioni energetiche compatibili;

c) l'uso sociale dei luoghi;"

e) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) il recupero funzionale con eventuali necessari inserimenti tecnologici anche per attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse con la residenza;

c-ter) il mantenimento delle destinazioni residenziali;

c-quater) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

c-quinquies) il permanere della popolazione residente nel centro storico, con specifiche politiche pubbliche per definire locazioni a canoni agevolati sulla residenza.";

f) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

»3-bis. Il piano di rigenerazione urbana e sociale, per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico, garantisce la conformità alla disciplina conservativa di cui al comma 02 del presente articolo, fatte salve assolute e comprovate esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È altresì fatta salva, nel piano di rigenerazione urbana e sociale, la previsione di interventi su eventuali componenti o singoli elementi ricompresi nell'insediamento storico ma successivi al 1939, nonché su quelli giacenti allo stato ruderale, per le cui fattispecie, in luogo della disciplina conservativa di cui al presente articolo, si ponga l'esigenza di ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso.";

g) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, sopprimere la parola 'urbanizzate';

2) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui alla parte II, titolo I, capo I e parte III, titolo I, capo II, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali dimostrative della conformità ai contenuti del presente articolo;"

13.5

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro Storico è assimilato al Piano di Recupero previsto dall'articolo 27 della legge n°457/78. Lo stesso è approvato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali. Gli interventi di recupero degli immobili ricompresi nel Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04, salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31.»

13.6

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42.»

13.7

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti:

«e se del caso»

13.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio.»

13.9

[Ginetti, Garavini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;*

2. *Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di valorizzare, recuperare e tutelare:»;*

b) *alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».*

3. *al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».*

4. *al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti: «e valorizzazione».*

5. *al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.»*

13.10

[Ginetti, Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;

13.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

13.12

[La Mura, Fattori, Moronese, Lezzi, Granato, Angrisani, Abate](#)

All'articolo 13, comma 1, dalle parole "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole:

"dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

13.13

[De Petris](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" sino alla fine del periodo con le seguenti: "dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42".

13.14

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

13.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.16

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c)

13.17

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b)

13.18

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), e c)

13.19

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi;»

13.20

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e recuperare:»;

b) alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».

13.21

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti parole «i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi»

13.22

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «culturale e naturale»

13.23

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le seguenti parole: «culturale e naturale» con la seguente: «nazionale»

13.24

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e naturale dei luoghi»

13.25

[Nastri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

13.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

13.27

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

13.28

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

13.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

13.30

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

"d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

2) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "tessuto produttivo", inserire le seguenti: ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.31

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

13.33

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.34

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

13.36

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e

dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

13.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

13.38

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

13.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

13.40

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

13.41

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e

dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

13.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

13.43

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.45

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) l'integrazione nel contesto ambientale e fisico esistente."

13.46

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce l'uso sociale dei luoghi.»

13.47

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

b) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.48

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;»

13.49

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.50

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.51

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento.»

13.52

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.53

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.54

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) l'uso dei luoghi;

b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

13.55

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».

13.56

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

13.57

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

13.58

[Nastri](#)

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»

13.59

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

13.60

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

13.61

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»

13.62

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la rivalorizzazione di immobili in stato di abbandono ed estremamente obsoleti al fine di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo".

13.63

[De Petris](#)

Al comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti: "136 e 146".

13.64

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti parole:
"136 e 146".*

13.65

[Ginetti](#), [Garavini](#)

al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti:«e valorizzazione».

13.66

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti parole:
", artigianali compatibili".*

13.67

[Nastri](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola: «produttive» inserire la seguente: "artigianali"

13.68

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive »aggiungere "artigianali"

13.69

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» inserire la seguente: "artigianali"

13.70

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 5

13.71

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#),
[Quarto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere:

a) una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato;

b) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;

c) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

d) l'erogazione di contributi a favore del comune per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato."

b) sopprimere i commi 6, 7, e 8.

13.72

[Ginetti](#), [Garavini](#)

al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.».

13.73

[Nastri](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato» con le seguenti: «a canone calmierato»

13.74

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5 sostituire le parole: "concordato o da cedere in locazione a canone agevolato", con le seguenti: "calmierato".

13.75

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 5 sostituire la parola "concordato" con "calmierato".

Conseguentemente sono abrogate le parole "o da cedere in locazione a canone agevolato"

13.76

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 6.

13.77

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, dopo le parole: "legislazione regionale" sono inserite le seguenti: "e provinciale";*

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

13.78

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 dopo le parole: "legislazione regionale" aggiungere le parole: "e provinciale";

13.79

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 7

13.80

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 8 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

13.81

[Nastri](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. La lettera c) dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è abrogata.»

Art. 14

14.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

14.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica)

1. Le previsioni del piano urbanistico comunale relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del piano urbanistico comunale. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati, parti integranti e costitutive dell'accordo:

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al piano urbanistico comunale e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove non siano già state specificamente individuate le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento, il Comune svolge una prima negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-*bis*, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate.

10. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi.

11. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico.

12. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

13. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da

significative criticità ambientali.»

14.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
- b) al comma 4, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo e alla lettera c) sopprimere le parole: "e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici";
- c) al comma 5, sopprimere le lettere b) e c);
- d) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

14.6

[Nastri](#)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) **I commi 1 e 2 sono soppressi**
- b) **Il comma 3 è soppresso.**
- c) **Al comma 4** sono apportate le seguenti modifiche:
 - **alla lettera a)**, il secondo periodo è soppresso.
 - **alla lettera c)** le parole: "dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici", sono soppresse.
- d) **Al comma 5, le lettere b) e c)** sono soppresse.
- e) **I commi 6, 7 e 8** sono soppressi.
- f) **Il comma 9 è soppresso.**

14.7

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 1

14.8

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 2

14.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere i commi 7 e 8

14.10

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento."

14.11

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, dopo le parole: "ed efficienza energetica" inserire le seguenti: "o che risultano a rischio elevato o molto elevato nei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"

14.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «che non rispondono» fino alla parola: «energetica»

14.13

[De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le seguenti: "e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.14

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le parole:

"e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero prevedano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)"

14.16

[Nastri](#)

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. **In caso di interventi indiretti, l'incremento massimo di cui al periodo precedente è stabilito mediante il piano di rigenerazione urbana;»**

14.17

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)nel caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;»

14.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

14.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al c omma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:
"ventiquattro"*

14.20

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: "del 20 per cento".

14.22

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole « 20 per cento della volumetria o della superficie esistente con le seguenti: »30 per cento della volumetria o della superficie esistente o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti.«

14.23

[Nastri](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,» inserire le seguenti: «subordinati al permesso di costruire di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del citato testo unico,»

14.24

[Nastri](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica» con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica", con le seguenti: ""la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)".

14.26

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da "la realizzazione" fino a "vulnerabilità sismica" con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.27

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Al comma 5, lettera a) dopo le parole «di classe energetica A» inserire le seguenti: «o superiore»

14.28

[Nastri](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «le opere infrastrutturali» inserire le seguenti: «,ad esclusione dei sottoservizi,».

14.29

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole «le opere infrastrutturali» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei sottoservizi».

14.30

[Nastri](#)

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)»

14.31

[Nastri](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "destinazioni d'uso degli edifici" inserire le seguenti: "e delle singole unità immobiliari"

14.32

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 14, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ad esclusione delle aree riguardanti parcheggi privati pertinenziali, nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso non comporti l'utilizzo del mezzo pubblico o interventi localizzati in prossimità di fermate del sistema di trasporto pubblico.»

14.33

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

Al comma 7 dopo la parola «1444/68» aggiungere le seguenti "o nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione«.

14.34

[Nastri](#)

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «; nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione.»

14.35

[Nastri](#)

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero la loro monetizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dai Comuni, nel caso di impossibilità del relativo reperimento.»

14.36

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), dopo la parola: «direzionale,» aggiungere le seguenti: «turistico ricettivo,»;

b) al comma 9, dopo le parole: «è ridotto in misura» aggiungere le seguenti: «da un minimo del 40%».

14.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.38

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.39

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.40

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.41

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

14.42

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .

14.43

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono

aggiunte le seguenti: «e se del caso»

14.44

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.45

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.46

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.47

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

14.48

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.49

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di

quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

14.50

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.51

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

14.52

[Nastri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente :

"8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana deve tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.53

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.54

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.55

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui

all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.56

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.57

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

14.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.59

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

14.60

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti

climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo», .

14.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

14.62

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.64

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.65

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

14.66

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.67

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

14.68

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

14.69

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti

verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

14.70

[Nastri](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.71

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.72

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.73

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9bis. Sempre al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici gli interventi di demolizione totale e smaltimento dei residui e dei rifiuti degli interventi di demolizione, sono pareggiati al 100% dal soggetto pubblico nelle modalità di finanziamento o premialità di cui all'art.1 comma j) della presente legge; i costi medi relativi a tali interventi devono essere pari al 90% della media dei costi medi previsti dalle pubblicazioni annuali dei prezzi delle associazioni di categoria del mercato di riferimento o delle pubblicazioni degli elenchi prezzi degli Enti locali.

14.74

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9- bis. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore »carbon footprint« utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.

14.0.1

[Pazzaglino](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 14-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

14.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente

«Articolo 14bis. (Smart office)

1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.»

Tit. 14

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Al Capo V sostituire il titolo con il seguente: «Attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale»

Art. 15

15.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

15.2

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.4

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.5

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di

rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

15.6

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.7

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.»

15.9

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.10

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico."

15.11

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

15.12

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani e la piena condivisione dei progetti.»

15.13

[Nastri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana.»

15.14

[De Petris](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: " 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico ".

15.15

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

15.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.17

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.18

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole «le città metropolitane», inserire le seguenti: «, le province».

15.19

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «dei progetti» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

Conseguentemente,

a) *all' articolo 8, comma 1, lettera g, dopo le parole:* «di rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private»;

b) *all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «di rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

15.20

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere

documentata in modo trasparente la partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.21

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.23

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

15.24

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali.»

15.25

[Nastri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione.»

15.0.1

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.2

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.3

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.4

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.5

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.6

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.7

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.8

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.9

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.10

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.11

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.12

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.13

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.14

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.15

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.16

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.17

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.18

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.19

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.20

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.21

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.22

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.23

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.24

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.25

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.26

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.27

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.28

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.29

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.30

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.31

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.32

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.33

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.34

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.35

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.36

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.37

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.38

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.39

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.40

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.41

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.42

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.43

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.44

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.45

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.46

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.47

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.48

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.49

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.50

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.51

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.52

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO".

15.0.53

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

15.0.54

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo

denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.55

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 15, SOSTITUIRE IL COMMA 1 CON IL

SEGUENTE: "1. LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI, DISCIPLINANO, CIASCUNO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, LE FORME E I MODI PER INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONFRONTO CON IL PUBBLICO NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEI PROGETTI."

15.0.56

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative

di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.59

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.61

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.62

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.64

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

15.0.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.67

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.68

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

15.0.69

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.70

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.71

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo

denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.72

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.73

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

15.0.74

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.75

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.76

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono

dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.77

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.78

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.79

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.80

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.81

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei

piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.82

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.83

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

15.0.84

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.85

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.86

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.87

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.88

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.89

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.90

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.91

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.92

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.93

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.94

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.95

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.96

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.97

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS, SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

15.0.98

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2), SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.101

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.102

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.103

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.104

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.105

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.106

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.107

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.108

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.109

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di

degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.110

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.111

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.112

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.113

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.114

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.115

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.116

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.117

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.118

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.119

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.120

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.121

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL
RECUPERO O IL RIUSO"

15.0.122

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

15.0.123

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.124

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

15.0.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

15.0.126

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Art. 16

16.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "che non comportano nuovo consumo di suolo".

16.4

[Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: "nuovo consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo".

16.5

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Al comma 1 dopo le parole "nuovo consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo".

16.6

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nuovo consumo di suolo,» inserire le seguenti: «in termini di bilancio zero,»

16.7

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità»

Art. 17

17.1

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale inseriti nell'ambito di Piani comunali di rigenerazione*

urbana edei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo alla definizione di Investimenti territoriali integrati (I.T.I).»;

b) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, le Città metropolitane e i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana e territoriale possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti SpA, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). A tal fine, le Città metropolitane e i Comuni:»

17.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana"

17.3

[Nastri](#)

All'articolo 17 è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana" sono soppresse.

17.4

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ambiti prioritari» con le seguenti: «possibili ambiti»

17.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.6

[Nastri](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.7

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» aggiungere le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale

coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»

17.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di tutti i fondi previsti in virtù di Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine".

17.10

[Margiotta](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche coinvolgendo proposte private e valutandole sulla base di un processo competitivo.»

17.11

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali,».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5 per cento del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.12

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali, ».

17.13

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5% del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis. "Al fine di accelerare l'attuazione di soluzioni rapide, che supportino il finanziamento pubblico, favorire soluzioni di rilancio degli investimenti privati attraverso accordi di Partenariato Pubblico Privato o operazioni di *Project Financing*, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia".*

Art. 18

18.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo la parola: "contratti" inserire la seguente: "pubblici".

18.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.4

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.5

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 18, dopo la parola «contratti» aggiungere la seguente: «pubblici».

18.6

[Papatheu](#)

Al comma 1 dopo le parole:"si applicano" aggiungere le seguenti "preventivamente"

Art. 19

19.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: "progettazione degli interventi" inserire la seguente: "pubblici"

19.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole«progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.6

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole «progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.7

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 , dopo le parole "progettazione degli interventi" aggiungere la seguente "pubblici"

19.8

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata,

può svolgersi"

19.9

[Nastri](#)

All'articolo 19, è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata, può svolgersi"

19.10

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"

19.11

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"

19.12

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "si svolge" inserire la seguente: "preferibilmente"

19.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 3".

19.14

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

19.15

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

19.16

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 5.

19.17

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, e

qualità della proposta architettonico. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.18

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.19

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti.»

19.20

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione umana, economica, sociale e culturale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.21

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.23

[Nastri](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

19.24

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "per specifici progetti".

Art. 20

20.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, dopo le parole "la riduzione," inserire la seguente: "anche"

20.2

[Nastri](#)

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, in non assoggettamento totale o parziale:"

B) Al comma 2, dopo le parole "la riduzione," è inserita la seguente parole: "anche"

20.3

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) agli oneri di urbanizzazione, ove ricadenti in aree contaminate e da sottoporre a bonifica ambientale, poste all'interno del tessuto urbano."

20.4

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ai lavori della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana partecipano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i rappresentanti dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, nonché le casse di previdenza tecniche o loro fondazioni cui sia statutariamente devoluto o attribuito il compito di

tutelare gli interessi della categoria."

20.5

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 20, comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."

20.6

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o altri investitori istituzionali,".

20.7

[Nastri](#)

Al comma 6, dopo le parole: "ceduti dalle imprese", inserire le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."

20.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali«

20.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, **la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici**, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. **Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.**A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»*

20.10

[Nastri](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10

per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

20.11

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra i fabbricati, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici:

- a) la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti;
- b) la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti;
- c) di maggiori volumi, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, o superfici finalizzati:

I) attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno; II) attraverso appositi elementi strutturali, al miglioramento statico e sismico degli edifici.

A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

20.12

[De Petris](#)

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle prescrizioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.13

[Nastri](#)

Al comma 7, sostituire le parole: "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.14

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 20, il comma 7, le parole "In deroga alle prescrizioni dei" sono sostituite dalle parole: "Qualora previsto dai".

20.15

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti parole: "Qualora previsto dai"

20.16

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.17

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.18

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.19

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

20.20

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

20.21

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.22

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 8

20.23

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sopprimere il comma 8

20.24

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 8

20.25

[Garavini](#)

Al comma 8, sostituire la parola "inutilizzati" con le parole "in situazioni di degrado, da demolire«

20.26

[Garavini](#)

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

20.27

[Garavini](#)

Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

20.28

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

20.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità

immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

20.30

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

20.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

20.32

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali

regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

20.33

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

20.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

20.35

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

20.36

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

20.37

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a

condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

20.38

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

20.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

20.40

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente

ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

20.41

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

20.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

20.43

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.45

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.46

[Nastri](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-bis. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).

8-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 8-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.47

[Paroli](#), [Gallone](#), [Anastasi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

20.0.1

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),

d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

20.0.3

Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.4

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.6

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".»

20.0.7

[Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti: "anche tramite imprese appaltatrici".

Art. 21

21.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

21.2

[Garavini](#), [Ginetti](#)

Sopprimere l'articolo.

21.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere l'articolo.

21.4

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo.

21.5

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1 premettere il seguente : "01. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione

urbana sostenibile approvati."

21.6

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 1 e 2

21.7

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 1 e 3

21.8

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. Sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le seguenti parole : "fino al 50 per cento"

21.9

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 21, apportare le seguenti modifiche:

- a. sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"

21.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 1

21.11

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 1

21.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 1

21.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

21.14

[Nastri](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«*Nell'adozione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana è possibile derogare alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di limiti di altezza, di limiti dei distacchi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*»

21.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ""Nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana si deroga al DM 1444/68, in particolare ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7, ai limiti di altezza di cui all'articolo 8, ai limiti dei distacchi di cui all'articolo 9.".

21.16

[Nastri](#)

Sopprimere i commi 2 e 3

21.17

[Lonardo](#)

Sopprimere il comma 3.

21.18

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere la parola: "sostenibile".

21.19

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) All'articolo 7 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

»b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana».

21.20

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

21.21

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

21.22

[Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

21.23

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

21.24

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 50** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

21.25

[Papatheu](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento" con le seguenti "fatta eccezione per i parcheggi assegnati a portatori di handicap, la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 25 per cento"

21.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"

21.27

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «a fronte della corresponsione», fino alla fine del comma.

21.28

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 21, comma 3, sostituire le parole: «valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona.», sono sostituite dalle seguenti: «50% dei costi necessari alla realizzazione.»

Art. 22

22.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

22.2

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana".

22.3

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE"

della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005"

22.4

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate"

22.5

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025"

22.6

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025"

22.7

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025"

22.8

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025"

22.9

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025"

22.10

[Nastri](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025"

22.11

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quinquennio 2021-2025, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.12

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quadriennio 2021-2024, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.13

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il biennio 2021-2022, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.14

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni al di sopra dei 15000 abitanti, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.15

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.16

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.17

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.18

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano delle periferie di riferimento;"

22.19

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.20

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.21

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i piccoli comuni, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.22

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.23

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.24

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.25

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano;"

22.26

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica;"

22.27

[Nastri](#)

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al comma 1 lettera a)**, dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

- **Al comma 2**, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:
"previa intesa"

22.28

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a), dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

b) al comma 2, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:
"previa intesa"

22.29

[De Petris](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: "triennio 2021-2023« inserire le seguenti: »con un ristoro per gli enti locali ove sia applicata tale riduzione".

22.30

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.31

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree considerate oggettivamente degradate;"

22.32

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni, anche di natura fiscale, per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.33

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree periferiche;"

22.34

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche;"

22.35

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.36

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane;"

22.37

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.38

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree degradate;"

22.39

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.40

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata triennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.41

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata biennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.42

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.43

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.44

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero, demolizioni e ricostruzione del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.45

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale e amministrativa in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.46

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio urbano delle grandi città e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.47

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.48

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.49

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.50

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, soprattutto se periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.51

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori e maggiori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.52

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.53

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere forme maggiori di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.54

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.55

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.56

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.57

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale."

22.58

[Nastri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.0.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente: «Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni»;

b) al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» aggiungere le parole «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;

c) al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.».

22.0.2

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma

nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

22.0.3

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli **obiettivi della rigenerazione urbana e non penalizzare le imprese operanti sul territorio nazionale**, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.4

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a **190** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.5

Nastri

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale

termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

22.0.6

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.7

[Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

Art. 23

23.1

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, sostituire le parole «detrazioni di imposta previste» con le seguenti: «detrazioni di imposta e ogni altro beneficio fiscale previsto»

23.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.3

[Nastri](#)

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.4

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

Al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese sono computate anche quelle per il collaudo statico degli edifici."

Art. 24

24.1

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »

24.2

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

24.3

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

24.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

24.5

[Nastri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»

24.6

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «situati al di fuori dei centri abitati»

24.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni, edifici industriali o»

24.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni,»

24.9

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive»

24.10

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o attività agricole»

24.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non congruenti con la tipologia rurale»

24.12

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non occupati da più di dieci anni,»

24.13

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di nove anni»

24.14

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di otto anni»

24.15

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di sei anni»

24.16

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di cinque anni»

24.17

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativo ad immobili situati nei centri edificati o ricadenti nelle fasce contermini mediante interventi e misure dedicate quali opere di sistemazione dei versanti, opere di regimazione delle acque di ruscellamento, opere di smaltimento funzionale e razionale delle acque meteoriche urbane orientate al contrasto delle condizioni locali di dissesto, realizzazione di sistemi di monitoraggio permanenti."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e per la riduzione del rischio idrogeologico".

24.18

[Nastri](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »

24.19

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari»

24.20

[De Petris](#)

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè quelle inerenti all'eventuale bonifica dei siti inquinati".

Art. 25

25.1

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

25.2

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 1

25.3

[Nastri](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «incentivare»

25.4

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «sistemazione e »

25.5

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e del territorio»

25.6

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «agricolo»

25.7

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale»

25.8

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « e forestale»

25.9

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico»

25.10

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed idrogeologico»

25.11

[Nastri](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alla difesa da eventi climatici »estremi«»

25.12

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 2

25.13

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali,»

25.14

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: « e le modalità»

25.15

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «di qualità»

25.16

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 3

25.17

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « sociale e»

25.18

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « e pubblica»

25.19

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « custodi dell'ambiente e del territorio»

25.20

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e del territorio»

25.21

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e »

25.22

[Nastri](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: « e del territorio»

25.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.24

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

25.25

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Art. 25

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

25.26

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.28

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.30

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.32

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

25.33

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

25.34

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

25.35

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.36

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.37

[Taricco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero di strutture inutilizzate in aree periurbane alla vocazione produttiva di beni alimentari, e di agevolare produzioni in contesto asettico e naturale, all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Art. 26

26.1

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Nastri](#)

Sopprimere l'articolo

26.3

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "subentrante"

26.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

26.5

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "sostenibile"

26.6

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "già avviati dall'amministrazione precedente e"

26.7

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato."

26.8

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«

26.9

[Nastri](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«.

Art. 27

27.1

[Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra,"
- b. sopprimere i commi 2, 3 e 7;
- c. al comma 5, sostituire le parole: "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici";
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a);
- e. al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

27.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'art. 27, apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra"
- b. abrogare i commi 2, 3 e 7
- c. al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici"
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a)

e. al comma 6, lettera b) abrogare le seguenti parole "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo"

27.3

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole "un anno", con le seguenti: "due anni"
- b) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);
- c) sopprimere i commi 4, 5 e 6;
- d) al comma 7, sostituire il numero 2) con il seguente: "2) la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

27.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già adottato norme in materia di consumo del suolo e rigenerazione urbana verificano la compatibilità delle vigenti norme regionali e provinciali con i nuovi principi di cui alla presente legge e, in caso di contrasto, le modificano con procedura legislativa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, fino all'avvenuta modifica, sono efficaci le disposizioni della presente legge."

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: "e fino all'adeguamento di cui al precedente comma 1:"

27.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*
- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

27.6

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

27.7

[Nastri](#)

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) **Al comma 1**, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "due anni"
- b) **Al comma 2**, le lettere a), b) e c) sono abrogate
- c) **Il comma 4** è soppresso
- d) **Il comma 5** è soppresso
- e) **Il comma 6** è soppresso
- f) **Al comma 7, il numero 2)** è sostituito dal seguente: "la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la

definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

27.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme regionali già esistenti in materia di limitazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana di maggior favore che non contrastano con le disposizioni della presente legge.»

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e fino all'adeguamento di cui al comma 1»

27.9

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

27.10

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

All'articolo 27 apportare le seguenti modifiche:

- i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7 sono soppressi;

- al comma 6 la lettera b) del comma 6, è sostituita dalla seguente lettera: "b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. "La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali."»

27.11

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a), e 7;

b) sostituire la lettera b) del comma 6, con la seguente:

"b) il comma 1-bis, dell'articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.12

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo

restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.13

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a);

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 7

27.15

[Garavini](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- i commi 2, 5, 6, lettera a) sono soppressi;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».

27.16

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.17

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.18

[Nastri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere il comma 2;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

27.19

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e b)

27.20

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e c)

27.21

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal termine di cui al comma 1»*

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;*

c) *sopprimere il comma 5;*

d) *al comma 6, sopprimere la lettera a);*

e) *lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «in termini di saldo zero»;*

f) *sopprimere il comma 7*

27.22

[Nastri](#)

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge:»

27.23

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

27.24

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra".

27.25

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

27.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.27

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.28

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.29

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

27.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.33

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.34

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.36

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.37

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.38

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.39

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.40

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.41

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.42

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole

"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.43

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.44

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.45

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.46

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.47

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.48

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.49

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.50

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.51

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.52

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.53

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.54

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.55

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.56

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.59

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.62

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.64

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.66

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.67

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.68

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.69

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.70

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.71

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.72

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.73

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.74

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.75

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.76

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.77

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.78

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.79

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.80

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.81

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.82

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.83

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.84

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.85

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.86

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.87

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.88

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.89

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.90

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.91

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.92

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.93

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.94

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.95

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.96

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.97

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.98

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione

significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.99

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.100

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.101

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.102

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.103

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.104

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.105

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.106

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.107

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.108

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.109

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa

del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.110

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.111

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.112

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.113

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.114

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.115

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.116

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.117

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.118

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.119

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.120

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.121

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.122

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.123

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.124

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.125

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.126

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.127

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.128

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.129

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.130

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.131

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.132

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.133

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.134

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.135

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.136

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.137

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.138

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.139

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.140

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.141

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.142

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:

"ventiquattro"

27.143

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.144

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.145

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.146

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.147

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.148

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.149

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.150

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.151

[Lonardo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione, è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e quindi di contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo ai fini di migliorare la permeabilità dei suoli».

27.152

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

27.153

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.154

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.155

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.156

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.157

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.158

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.159

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.160

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.161

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

27.162

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

27.163

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

27.164

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

27.165

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

27.166

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.167

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.168

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.169

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.170

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario

il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.171

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.172

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.173

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.174

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti

idrogeologici".

27.175

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

27.176

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.177

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.178

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.179

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.180

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.181

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.182

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.183

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.184

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.185

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.186

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.187

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.188

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.189

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.190

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.191

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.192

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.193

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.194

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.195

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.196

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.197

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.198

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.199

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.200

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.201

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.202

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.203

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.204

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.205

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione

urbana e dei progetti."

27.206

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.207

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.208

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.209

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,

disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.210

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.211

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.212

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.213

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.214

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse
*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la
seguinte: "pubblici".*

27.215

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.216

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.217

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.218

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"
"sostenibile".*

27.219

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.220

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.221

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.222

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.223

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.224

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.225

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.226

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.227

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.228

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.229

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.230

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.231

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.232

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.233

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.234

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.235

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.236

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.237

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «A decorrere dalla» con le seguenti: «Dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;»

27.238

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: "non è consentito consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,"

27.239

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole "non è consentito consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo"

27.240

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

27.241

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b) e c)

27.242

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b)

27.243

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera b) dopo «è comunque esclusa,» inserire le seguenti: «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione,».

27.244

[Nastri](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c)

27.245

[Nastri](#)

Al comma 2 lettera c) sopprimere le seguenti parole: «oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146»

27.246

[Nastri](#)

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: «oggetto» sino alla fine del periodo con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge, ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.»

27.247

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da "oggetto" a "semplificata" con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art 136 e 142 del D.lgs 42/04;"

27.248

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

All'articolo 27, comma 2, lettera c) le parole "della competente soprintendenza" sono soppresse.

27.249

[De Petris](#)

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole "della competente soprintendenza".

27.250

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 3

27.251

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, dopo le parole: "previsti nei piani attuativi, comunque denominati," eliminare le seguenti: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.252

[Nastri](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.253

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 3 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti «ventiquattro mesi»

27.254

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

27.255

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

27.256

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 4

27.257

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 5

27.258

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 5

27.259

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

sopprimere il comma 5

27.260

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#),
[Quarto](#)

Al comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente

«m) gli agglomerati di valore storico e le zone di interesse archeologico».

27.261

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti:
"i centri storici"*

27.262

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti: «, le zone di interesse archeologico,
i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».*

27.263

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti:

" , le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO"

27.264

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le ville, i parchi, le
alberature e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

27.265

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 6

27.266

[Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere il comma 6

27.267

[Nastri](#)

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso
di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che
ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un
aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.268

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.269

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

27.270

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 sopprimere la lettera a)

27.271

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a)

27.272

[Mirabelli](#), [Nugnes](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

27.273

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 6, lettera b) capoverso «1-*bis* » sostituire le parole «permesso di costruire» con le seguenti «concessione edilizia»*

27.274

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6 lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

27.275

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il

dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.276

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.277

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

27.278

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.279

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.280

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

27.281

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

27.282

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

27.283

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

27.284

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

27.285

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.286

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.287

[Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.288

[Saviane](#), [Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.289

[Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

27.290

[Nastri](#), [Ciriani](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.291

[Nastri](#)

Al comma 6, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.292

[Pazzagliani](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.293

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 6, lett. B) : dopo le parole "non comporti un aumento di consumo di suolo" aggiungere le seguenti "in termini di bilancio complessivo".

27.294

[Nastri](#)

Al comma 6, lettera b), capoverso «comma 1-bis»: aggiungere in fine le seguenti parole: ", in termini di bilancio complessivo."

27.295

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 7.

27.296

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sopprimere il comma 7.

27.297

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 7

27.298

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 7

27.299

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

27.300

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, è destinata ai Comuni a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 28

28.1

[De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 1,3 miliardi di euro mediante la previsione di un fondo che attinga specifiche risorse dal Recovery Fund. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.1.26. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione, per la prossima settimana, di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9

della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La presidente [MORONESE](#), in sostituzione della relatrice L'Abbate, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), avente ad oggetto il testo unificato all'esame della Commissione di merito.

Precisa inoltre che la proposta mira a realizzare un'efficace sintesi politica tra le posizioni espresse dai vari gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), domandando chiarimenti in ordine ai criteri che si intendono adottare relativamente alle modalità di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

La presidente [MORONESE](#) precisa che, a norma del Regolamento, l'illustrazione delle proposte emendative dovrebbe aver luogo articolo per articolo, con l'intervento di uno solo dei presentatori per una sola volta e per non più di cinque minuti. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Qualora vi sia un unico intervento riferibile ad un determinato Gruppo relativamente ad un articolo, il tempo per l'illustrazione è elevabile a dieci minuti.

Osserva quindi che, ancorché la prassi, in talune particolari circostanze, abbia ammesso la possibilità, per i vari Gruppi, di illustrare la totalità dei propri emendamenti senza procedere separatamente articolo per articolo, sarebbe opportuno, nel caso di specie, attenersi strettamente al dettato regolamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632
E 2160**

La 13ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, con riferimento al testo unificato per essi predisposto pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del citato testo unificato, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

1.3.2.1.27. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 5 MAGGIO 2021
212ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica e coglie l'occasione per fare in modo che rimanga agli atti parlamentari quale sia l'intenzione del legislatore nell'apportare le modifiche costituzionali in esame. Questa, per come risultante dai lavori preparatori, è infatti un elemento imprescindibile per evitare che, in fase applicativa, venga distorta la portata applicativa delle modifiche medesime e assicurare, invece, che il significato delle stesse sia ricostruito in modo coerente non solo con il loro tenore letterale e la loro collocazione sistematica, ma anche con la finalità effettivamente perseguita dal legislatore. Ciò che più specificamente ritiene necessario sottolineare - al fine di escludere o quantomeno ridurre il rischio che l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione sia, soprattutto nella fase iniziale, seguito da un proliferare di questioni di legittimità costituzionale, con conseguenze negative in termini di ritardi amministrativi sul versante della realizzazione delle opere pubbliche, versante particolarmente delicato in una fase storica caratterizzata dalla necessità di dare attuazione al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - è che tale inserimento non è volto a ostacolare la realizzazione delle opere pubbliche, ma piuttosto ad assicurare che la stessa avvenga con modalità tali da tener conto anche delle esigenze di tutela dell'ambiente, in una prospettiva di ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando, nell'insieme, l'assoluta condivisibilità delle modifiche che vengono apportate alla Carta costituzionale nella prospettiva di un adeguamento della stessa a problematiche e sensibilità la cui centralità è divenuta oggi indiscutibile, anche se tale centralità deve essere intesa nella logica dell'equilibrato bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti alla quale ha fatto testé riferimento l'intervento del senatore Pazzaglini.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione della sua parte politica, rilevando, da un lato, la condivisibilità delle modifiche recate all'articolo 9 della Costituzione dal testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e, dall'altro, come quelle relative all'articolo 117 suscitino invece perplessità, mentre quelle relative all'articolo 41 appaiono del tutto superflue.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando come le modifiche costituzionali in esame rappresentino una tappa fondamentale, anche nella prospettiva di favorire un'evoluzione dinamica della nozione di tutela dell'ambiente nel senso di includere nella stessa altresì le esigenze di miglioramento delle matrici ambientali non essendo più sufficiente un approccio meramente conservativo in ordine a queste tematiche.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica. La Carta costituzionale ha rappresentato e rappresenta il patto fondamentale alla base della convivenza civile del Paese e però inevitabilmente, per l'epoca in cui fu redatta, non poteva contenere un riferimento a un complesso di problematiche la consapevolezza delle quali, nella coscienza collettiva, è maturata solo a partire dagli anni '60 del secolo scorso. In questa prospettiva si coglie allora l'esigenza di adeguamento della Carta medesima - che la riforma in esame intende soddisfare - ad una mutata realtà storica, in cui è divenuto centrale il problema del rapporto fra la potenza tecnologica a disposizione del genere umano e la tutela dell'ambiente - che costituisce il sostegno indispensabile alla sopravvivenza del medesimo genere umano - dai pericoli e dai danni derivanti da usi distorti o eccessivi a quella potenza.

L'oratore si sofferma poi, in particolare, sul fatto che nell'ambito della Commissione affari costituzionali, è ancora in via di approfondimento l'opportunità di effettuare un intervento anche sull'articolo 117 della Costituzione, mentre per quanto riguarda l'articolo 41 della stessa ribadisce l'opportunità delle modifiche proposte, nella logica di evidenziare come la tutela della salute e dell'ambiente siano in realtà condizioni irrinunciabili a tutela anche della stessa iniziativa economica,

come dimostrano tra l'altro le vicende della crisi epidemica ancora in atto.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Ferrazzi ed evidenziando come la riforma costituzionale in esame si collochi coerentemente nella prospettiva di contribuire ad un cambio di paradigma di portata storica rispetto alle esperienze dell'età contemporanea e ancor prima dell'età moderna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

[\(985\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, decide di rinviare ad altra seduta l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.28. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
213ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra l'atto del Governo in titolo, composto da un unico articolo e volto ad elencare, in apposito allegato, i piccoli comuni rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, beneficianti dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020. L'atto viene adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 (recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico), e su di esso la Conferenza unificata ha sancito l'intesa il 28 gennaio 2021. In particolare, prosegue la relatrice, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, richiamato dall'articolo unico dello schema di decreto, stabilisce che i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, possano beneficiare dei finanziamenti concessi dall'articolo 3 della legge medesima qualora rientrino almeno in una delle seguenti tipologie, quali dissesto idrogeologico, marcata arretratezza economica, decremento di popolazione rispetto al censimento ISTAT effettuato nel 1981, disagio insediativo, inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, densità demografica non superiore ad 80 abitanti per km², unioni dei comuni e comuni ricompresi nel perimetro di un parco nazionale o regionale o di un'area protetta,

nonché comuni istituiti a seguito di fusioni ed incorporazioni ovvero comuni rientranti in aree periferiche e ultraperiferiche.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 ha previsto l'istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il cui utilizzo si prevede sia disciplinato attraverso la predisposizione di un "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 158 del 2017.

Il decreto del Ministero dell'interno del 10 agosto 2020 - adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017 e richiamato dallo schema di decreto in esame - ha quindi definito, per ciascuna delle suddette tipologie, i parametri per la determinazione dei piccoli comuni destinatari del finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 158 del 2017; i piccoli comuni potranno disporre dei finanziamenti se rientrano in almeno uno dei suddetti parametri individuati nella relativa Nota metodologica.

Come riportato nella relazione illustrativa, la platea dei piccoli comuni potenzialmente beneficiari risulta composta da 5.522 enti, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021. La stessa relazione sottolinea che i parametri e gli indicatori verificati per ciascun comune sono riportati sinteticamente nell'intestazione delle colonne costituenti la matrice di selezione dei piccoli comuni che sotto forma di tabulato è contenuto nell'allegato A). In particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (1); inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (1) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (0) indica invece che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale.

L'oratrice rammenta che l'elenco dei Comuni contenuti nell'allegato A dello schema in esame è soggetto ad aggiornamento ogni tre anni con le stesse procedure previste per l'adozione dello schema in esame secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 158 del 2017. Nella relazione illustrativa si evidenzia peraltro che, durante il triennio di vigenza del decreto in oggetto, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che venga avviata un'ulteriore riflessione sulle modalità con le quali individuare i piccoli comuni maggiormente bisognosi del sostegno finanziario pubblico, ritenendo insufficienti a tal fine i criteri indicati dalla citata legge n. 158 del 2017.

La presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 18 maggio 2021, alle ore 15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 257](#))

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) osserva che l'atto iscritto all'ordine del giorno si compone di un unico articolo, di un prospetto riassuntivo della ripartizione dei fondi e di due tabelle allegate. Il provvedimento provvede a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero della transizione ecologica, pari a 4.102.413 euro per l'esercizio finanziario 2021, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il riferimento normativo si rinviene nell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (collegato 1996), ai sensi del quale il riparto dei contributi tra gli enti interessati viene annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto in esame e dal prospettivo riassuntivo della ripartizione dei fondi contenuti nel citato capitolo di spesa 1551, risultano quindi i seguenti soggetti beneficiari e le seguenti destinazioni di spesa previste per il riparto 2021: a 24 Enti Parco nazionali: 1.888.000 euro; a 29 Aree Marine protette: 921.000 euro; al Fondo di premialità da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti: 53.413 euro; Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alla Convenzione internazionale di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, nonché alla Convenzione c.d. "CITES" sul commercio internazionale di flora e fauna: 420.000 euro); ai 3 Parchi minerari di cui alle lettere E, F e G del citato prospetto riassuntivo (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche): 820.000 euro, ripartiti in 300.000 per i primi due e 220.000 euro per il terzo.

Nella citata relazione illustrativa si specifica altresì che la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali di cui all'Allegato A allo schema medesimo è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri - quali superficie occupata, superfici naturali, e numero dei comuni - a ciascuno dei quali è stato applicato un coefficiente di ponderazione per tener conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro rispetto agli altri. Sono state quindi assegnate quote fisse in base alla percentuale così ottenuta e precisamente: 65.000 euro, per una percentuale pari o inferiore al 4 per cento; 85.000 euro, per una percentuale superiore al 4 per cento ed inferiore al 6 per cento; 103.000 euro per una percentuale pari o superiore al 6 per cento.

Inoltre, relativamente al riparto della quota destinata alle Aree marine protette di cui all'Allegato B allo schema medesimo, va rilevato che la procedura è stata elaborata sulla base della distinzione in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo, per le prime, una quota fissa di 51.000 euro e per le seconde una quota fissa di 20.000 euro.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) sottolinea l'importanza dello schema di decreto in esame, richiamando in particolare l'attenzione sui profili relativi alle attività di ricerca legate alle dinamiche riguardanti gli insetti impollinatori e alle attività concernenti la tutela degli habitat costieri.

Chiede infine alcuni chiarimenti in ordine al funzionamento del Fondo di premialità.

La presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 18 maggio 2021, alle ore 15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 3.8 (3.8 (Testo 2), pubblicato in allegato).

Si procede quindi con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), nell'illustrare le proposte a sua firma, si sofferma innanzitutto, da un punto di vista generale, sulla necessità di operare un efficace recupero delle realtà urbane - in linea con quanto fatto in altre città europee - improntato soprattutto alla realizzazione di efficaci sinergie tra pubblico e privato.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto, tuttavia, l'articolo 1 del testo unificato all'esame della Commissione non sembra prendere adeguatamente in considerazione l'apporto del settore privato ed alcuni suoi emendamenti operano appunto nel senso di favorire un'efficace sinergia fra i due settori.

Altre proposte emendative intervengono, sul piano definitorio, per meglio distinguere fra cause ed effetti dei fenomeni ambientali. Tali, ad esempio, gli interventi volti a sopprimere le parole "bombe d'acqua" ed a sottolineare l'impatto degli eventi di dissesto idrogeologico.

Conclude invitando la Commissione a soffermarsi, in particolar modo, sulle proposte a sua firma che intervengono sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), nell'illustrare le proposte a sua firma, sottolinea la particolare valenza dell'emendamento 1.6. La proposta mira innanzitutto ad introdurre una definizione di consumo di suolo più elastica ed in linea con le determinazioni assunte dall'Unione europea, oltre a sottolineare l'opportunità di valorizzare i centri storici evitando soluzioni che impedirebbero, in sostanza, qualsiasi intervento migliorativo. L'emendamento introduce inoltre una serie di commi aggiuntivi, tra i quali meritano attenzione la definizione di consumo di suolo (legata all'incremento annuale della superficie agricola soggetta a interventi di impermeabilizzazione) e la previsione, per raggiungere l'obiettivo di assenza di consumo di suolo entro il 2050, della conclusione di un'intesa, in sede di conferenza unificata, per la riduzione del consumo di suolo a livello nazionale.

L'oratore pone altresì l'accento sugli emendamenti 1.4, 1.9, 1.87, 1.98 e 1.124, soffermandosi sui contenuti degli stessi.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, volti a superare alcune rigidità del testo tali da compromettere la sua effettiva aderenza alla *ratio* sottesa ai disegni di

legge iscritti all'ordine del giorno, rilevando inoltre che la disciplina particolarmente dettagliata recata dall'articolo 1 del testo unificato potrebbe porsi in contrasto con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente.

Nel dettaglio, pone quindi l'accento sulla proposta 1.7, che interviene recando una definizione di consumo di suolo meno restrittiva, in linea con gli orientamenti maturati in ambito europeo, ed in grado di tutelare gli investimenti immobiliari e le peculiarità del comparto edilizio. L'emendamento mira altresì a consentire interventi più efficaci nel recupero degli immobili degradati e per favorire la valorizzazione dei centri storici.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*), invita innanzitutto la Commissione a valutare la *ratio* sottesa all'emendamento 1.5, volto a valorizzare le produzioni agroalimentari nazionali nello spirito della legislazione europea.

Pone quindi l'accento sull'emendamento 1.31 volto ad introdurre il concetto di metabolismo urbano. Tale avanzata concezione mira a realizzare un pieno equilibrio ambientale e un'efficace monitoraggio dei flussi di energia che interessano i centri abitati, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e di tutelare l'ambiente e la bio-diversità.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, osserva innanzitutto, da un punto di vista generale, che gli emendamenti della propria parte politica sono volti a migliorare il testo depurandolo da ingiustificati approcci ideologici, i quali, una volta tradotti in disposizioni normative, potrebbero addirittura dar luogo ad effetti contraddittori, in quanto operanti in direzione contraria alla stessa *ratio* sottesa al concetto di rigenerazione urbana.

Richiama in particolare l'attenzione sulle proposte che operano a livello definitorio, intervenendo sul comma 1 dell'articolo ed in particolare sulle lettere a) (eccessivamente restrittiva e non in linea con il contesto europeo), f) (che appare calibrata sulle particolari esigenze della città di Venezia, le quali, tuttavia, non sono proprie di altre città d'arte), h) (che, qualora la precedente lettera a) risultasse immutata, sarebbe, di fatto, vanificata) ed i) (il cui disposto andrebbe esteso anche alla partecipazione delle associazioni).

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutte le proposte a prima firma della presidente Moronese.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti a sua firma, ponendo l'accento sulle proposte 1.36, 1.69 ed 1.102.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando la necessità di adeguare il testo all'esame della Commissione alla normativa europea, valorizzando le sinergie tra pubblico e privato e le specificità del settore agricolo.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), nell'illustrare brevemente le proposte a sua firma, rimarca l'opportunità di concentrare l'esame su quelle proposte ritenute dai Gruppi (e specificatamente dalle forze politiche di maggioranza) di particolare importanza. Ciò al fine di una più efficiente organizzazione dei lavori, che consentirebbe, altresì, di approvare il provvedimento in tempi congrui.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come prima firmataria la senatrice De Petris.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pone innanzitutto l'accento sull'emendamento 1.29, volto a superare l'impostazione del testo sul consumo di suolo, improntata ad eccessiva rigidità. Sottolinea quindi i contenuti delle proposte 1.73 (con particolare riferimento alla riconversione delle aree industriali dismesse) ed 1.74 (focalizzata sul sostegno alle iniziative economiche di prossimità). Conclude invitando la Commissione a considerare le tematiche evocate dalle proposte 1.59 ed 1.60,

che si inquadrano in una concezione ampia ed elastica del concetto di rigenerazione urbana, avente riguardo anche alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.10, che interviene su alcuni punti nodali del testo (come, ad esempio, il concetto di consumo di suolo) al fine di introdurre definizioni e misure più aderenti alla *ratio* ad esso sottesa ed alla legislazione europea, superando alcune ingiustificate rigidità ideologiche (riguardanti soprattutto la tematica del consumo di suolo) così da favorire il pieno recupero del patrimonio edilizio (non limitandosi ai soli edifici degradati).

La proposta emendativa, inoltre, approfondisce il tema della mobilità, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*, nell'ottica di un efficace sfruttamento delle tecnologie e senza che ciò si traduca in interventi pervasivi e limitanti della *privacy* e delle libertà individuali.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), aggiunge la firma ed illustra gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Ferrazzi, osservando che tanto le risultanze delle audizioni effettuate, quanto i rilievi emersi nel corso della discussione generale, impongono una ponderata analisi del testo all'esame della Commissione, nell'ottica di ricercare un'ampia sintesi politica.

Stante quanto precede, appare, a suo avviso, necessario esplicitare che lo scopo del testo non è il solo recupero degli edifici degradati, bensì consentire tutte quelle trasformazioni funzionali ad una piena ed effettiva rigenerazione urbana.

Anche con riferimento alla nozione di consumo di suolo, sarebbe a suo avviso necessario chiarire che il testo in esame non interviene su questa tematica. La rigenerazione urbana ha naturalmente ad oggetto interventi sul costruito e, se ciò può avere come effetto ulteriore un contenimento del consumo di suolo, non è questa però la finalità specifica delle misure previste dal testo in esame. Sotto tale aspetto, peraltro, potrebbe essere utile approfondire la possibilità di consentire un aumento aggiuntivo delle volumetrie, ossia di favorire - tramite efficaci misure di compromesso - uno sviluppo urbanistico in senso verticale nelle aree oggetto degli interventi.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), esprimendo apprezzamento per le considerazioni poc'anzi svolte dal relatore Mirabelli.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [19811](#)

Art. 3

3.8 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "del Ministero della cultura," inserire le seguenti: "Ministero del turismo,";

b) dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

1.3.2.1.29. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
214ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Il decreto-legge - che si compone di sei articoli - reca un complesso di interventi finanziari e di misure urgenti relative ad investimenti, con misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per investimenti.

L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. I commi da 3 a 5 recano misure di proroga del c.d. "Superbonus", mentre i successivi commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano prevedendo l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare. I successivi articoli da 2 a 6 recano rispettivamente misure di rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione (art. 2); ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 (art. 3); interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie Alta Velocità/Alta

Capacità (art. 4); disposizioni finali e di copertura finanziaria (art. 5) ed infine disposizioni sulla decorrenza (art. 6).

Per i profili di specifico interesse, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, si segnala il comma 2, lettera b), ove sono determinate le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 nel Centro-Italia, per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il complesso di tali risorse è così ripartito: 220 milioni per l'anno 2021; 720 milioni per l'anno 2022; 320 milioni di euro per l'anno 2023; 280 milioni di euro per l'anno 2024; 160 milioni di euro per l'anno 2025; 80 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 10 stanZIA nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico; inoltre, l'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 11 stanZIA nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (c.d. *cold ironing*). Si ricorda che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Missione 2, componente 3 ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (con un importo di 15,36 mld), costituendo tale profilo uno dei cardini della transizione ecologica che sottende al Piano, che menziona i differenti aspetti dell'efficientamento energetico degli edifici, dell'efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, dell'efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari nonché dell'efficientamento energetico dei porti.

Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, possono altresì essere menzionate le risorse del Piano nazionale complementare pari a 350 milioni di euro dal 2022 al 2026 da destinare al programma "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nell'ambito dell'assegnazione di 1.750 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal MEF) di cui al comma 2, lettera a). Si segnalano inoltre le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento del programma "Strade Sicure" ed in particolare di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS, nell'ambito dell'assegnazione di 9.760 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera c) punti 5 e 6. All'interno della medesima dotazione assegnata al MIT, di cui alla lettera c) del comma 2, sono poi destinate risorse pari a 1.470 milioni di euro dal 2021 al 2026 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici (punto 7). Si ricorda che gli investimenti di cui ai punti 1 e 2, relativi rispettivamente a Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus, nonché a Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 relativa a Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR (articolo 1, comma 2, lettera c).

Si segnala poi l'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, che determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma "Sicuro, verde e sociale", per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le seguenti modalità: 200 milioni per l'anno 2021; 400 milioni per l'anno 2022; 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Sono poi recate le risorse pari a 1.455,24 milioni dal 2021 al 2026 assegnate al Ministero della cultura riferite ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici ed aree naturali, secondo quanto previsto al comma 2, lettera d); le risorse sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel Piano Strategico Grandi attrattori culturali, con riferimento a siti a valenza

culturale nonché naturale.

Risorse pari a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 sono poi assegnate al Ministero della Salute, con riferimento ai seguenti programmi ed interventi: Salute, ambiente e clima; Verso un ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute. La lettera e) dell'articolo 1, comma 2, prevede in particolare una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento ai programmi ed interventi previsti, tra i quali: in materia di salute, ambiente e clima, vengono stanziati 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; relativamente ad un "ospedale sicuro e sostenibile", vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026, mentre relativamente ad un "ecosistema innovativo della salute", vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Si ricorda infatti come, in relazione agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, il Piano nazionale preveda la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio *One-Health*.

All'articolo 1, comma 2, lettera l) sono poi determinate le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno e ripartite prevedendo 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023, e 20 milioni di euro nell'anno 2024. Tali investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell'ambito degli investimenti dedicati alla Rigenerazione urbana e *housing sociale*.

L'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura della detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche negli edifici (c.d. "*Superbonus*") per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali; agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del *Superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte, pari a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026.

Infine va menzionato l'articolo 3, a contenuto prettamente finanziario, che apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1, in materia di Transizione 4.0. La relazione tecnica al decreto rivela a tale riguardo come, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali non presentasse i requisiti necessari per

essere finanziato a valere sui fondi del PNRR, in particolare, sotto il profilo del rispetto del criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd. "*do not significant harm principle*"), e per tali ragioni il decreto in esame modifica quindi la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) dichiara voto contrario alla proposta del relatore, lamentando la valenza unidimensionale della seconda osservazione.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) dichiara anch'essa voto contrario, pur apprezzando il profilo migliorativo introdotto con la tecnologia che coinvolge anche l'idrogeno.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole del Gruppo Misto Liberi e Uguali-Ecosolidali, apprezzando il rilievo dato alla parte impiantistica nell'ottica del *Green deal* per la decarbonizzazione totale entro il 2050, a fronte di una rete del gas europea già a forte interconnessione.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando positivamente la riformulazione cui si è addivenuti nella proposta finale dello schema di parere: lo Stato decarbonizzato diventa un obiettivo realizzabile, anche perché il costo reale del carburante si è ridotto.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) dichiara l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Italia Viva, giudicando positivamente il processo di transizione ecologica, anche alla luce della scelta di coinvolgere il tessuto economico-produttivo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'estrema tolleranza della Presidenza nei confronti delle dichiarazioni di voto del Gruppo misto: lo squilibrio dei Gruppi, che ne vede una rappresentanza assai vasta in Commissione, andrebbe però sanato in altro modo.

La presidente [MORONESE](#) replica ricordando che la competenza, in ordine agli equilibri tra i gruppi nelle Commissioni del Senato, ricade in capo alla Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 257)

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio del seguito dell'esame)

Stante la decorrenza in questi minuti del termine per le osservazioni, la [PRESIDENTE](#) propone che il seguito dell'esame sia rinviato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Si riprende con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.18, 1.20, 1.30, 1.41, 1.43 e

1.44, mentre dà per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti a sua firma o dei quali siano firmatari componenti del suo Gruppo.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma o dei quali siano firmatari i componenti del suo Gruppo. Si sofferma, poi, sull'improprietà terminologica delle definizioni attinenti alle "bombe d'acqua" ovvero ai criteri pluviometrici: assai meglio sarebbe riferirsi agli eventi meteorologici estremi, come fu il caso della tempesta d'aria che con venti eccezionali devastò il Veneto negli anni scorsi. Si sofferma infine sugli emendamenti 1.52 e 1.57.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) dichiara di aggiungere firma a tutti gli emendamenti proposti dai senatori del gruppo di Forza Italia all'articolo 1, dandoli per illustrati.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) richiede alla Presidenza la possibilità di cofirmare alcuni emendamenti a prima firma Quarto, da individuare partitamente con successiva comunicazione scritta.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) richiede la possibilità di illustrare gli emendamenti della collega Ginetti, al momento non presente.

La [PRESIDENTE](#) dichiara che la senatrice Garavini è già intervenuta in illustrazione sull'articolo 1. In ogni caso tutti i restanti emendamenti, anche di senatori non presenti, si danno per illustrati.

Accantonato l'articolo 1 ed i relativi emendamenti, si passa all'articolo 2.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.17 e 2.121.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti 2.2, 2.74, 2.21 e 2.54, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti dal suo Gruppo.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti 2.4, 2.12 e 2.22; ricorda poi che lo scopo dell'emendamento 1.11 era di estendere la tutela anche alle situazioni complesse in evoluzione.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) dichiara di aggiungere la firma e di dare per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 2 proposti dai senatori di Forza Italia. Si sofferma in particolare sulla tutela non già del singolo edificio ma anche del quartiere in cui è collocato; illustra segnatamente gli emendamenti 2.3, 2.7, 2.56, 2.72 e 2.73.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 2.98, che preserva la memoria delle comunità con un richiamo al "codice Urbani". Si riserva poi di cofirmare, previa apposita comunicazione scritta, due emendamenti della senatrice L'Abbate.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra l'emendamento 2.97 che impatta sul medesimo tema affrontato dagli emendamenti 2.98 e 2.2: ne auspica pertanto una valutazione comune, al fine di addivenire ad un testo condiviso.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 2.1, 2.8, 2.14, 2.27, 2.48, 2.53, 2.58, 2.62, 2.78, 2.79 e 2.90. Dà poi per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti da senatori del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM (2020) 824 DEFINITIVO**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il documento dell'Unione europea, considerato che la proposta di regolamento prevede l'aggiornamento e l'abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento; tenuto conto che la proposta di revisione del Regolamento è particolarmente importante per le prospettive di sviluppo delle infrastrutture e delle progettualità italiane nell'energia; considerato che di particolare importanza è la modifica dell'articolo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e, segnatamente, dei progetti di interesse reciproco sviluppati in cooperazione con Paesi Terzi (PIR), categoria quest'ultima che merita attenzione in virtù del ruolo dell'Italia quale snodo strategico per le infrastrutture energetiche del Mediterraneo; rilevato che la proposta di revisione del Regolamento introduce una categoria infrastrutturale e corridoi prioritari dedicati all'idrogeno e una nuova categoria per le "Reti del gas intelligenti", ma che le infrastrutture gas sono parimenti funzionali alla sostituzione di combustibili più inquinanti come il carbone e allo sviluppo efficiente di nuovi vettori energetici green, quali idrogeno e biometano;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

-al fine di favorire lo sviluppo dei modelli di cooperazione - in ordine alla previsione nella proposta di regolamento di requisiti stringenti di allineamento con le norme UE per l'eleggibilità dei progetti di interesse reciproco (PIR) con Paesi terzi - si valuti l'opportunità di prevedere parità di trattamento tra i progetti con Paesi Terzi e quelli tra Stati membri ovvero di considerare eleggibili i progetti in presenza di un accordo intergovernativo tra il Paese terzo e l'Unione Europea;

-si valuti l'opportunità di rivedere l'esclusione delle infrastrutture gas, con riferimento unicamente a quelle esistenti da convertire "hydrogen ready", dal supporto dei finanziamenti europei, considerato sia che i combustibili gassosi continueranno a svolgere un ruolo essenziale (contribuendo nel 2050 al 20 per cento del mix energetico UE rispetto all'attuale 22 per cento con 2/3 green gas e 1/3 gas naturale), in particolare nei settori in cui l'elettrificazione non è tecnicamente fattibile, sia che tale esclusione potrebbe rallentare gli investimenti infrastrutturali funzionali alla transizione verso i nuovi green gas e vettori energetici come l'idrogeno.

1.3.2.1.30. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 215 (ant.) del 20/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021
215ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia l'astensione della sua parte politica evidenziando che, se da un lato le finalità del provvedimento in titolo sono senz'altro condivisibili, dall'altro lo stesso risulta adottato con evidente ritardo, mentre le concrete disponibilità finanziarie risultano in prospettiva senz'altro insufficienti.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) annuncia il voto favorevole.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ribadendo l'auspicio circa l'avvio, in futuro, di un'ulteriore riflessione in ordine alle modalità con le quali individuare i piccoli comuni maggiormente bisognosi del sostegno finanziario pubblico.

Il sottosegretario SIBILIA ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto e coglie l'occasione per ricordare come, nella predisposizione dello schema di decreto in titolo, sia stato assicurato il pieno coinvolgimento delle autonomie locali, nonché per evidenziare l'importanza di un provvedimento che integra in modo importante il quadro definitivo nell'ambito considerato. Ricorda infine che l'insieme delle risorse finanziarie a disposizione dei piccoli comuni è stato integrato, nel corso tempo, in modo significativo mediante interventi legislativi successivi alla legge n. 158 del 2017.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 257)

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sostituzione della relatrice Gallone, la [PRESIDENTE](#) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione sua parte politica.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

D'intesa con il relatore Ferrazzi, la presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 25 maggio 2021, alle ore 13, il termine per far pervenire le osservazioni di cui il relatore potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in sede d'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e si sofferma, in particolare, sugli emendamenti 2.29, 2.25 e 2.30, evidenziando come tali proposte emendative si collochino coerentemente nella prospettiva di modificare il testo in esame al fine di rendere concretamente attuabili quei processi di rigenerazione urbana la cui auspicabilità è da tutti condivisa.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2, sottolineando come gli stessi siano innanzitutto volti a definire in modo più circostanziato la portata normativa del testo in esame sotto il profilo definitorio, in particolare chiarendo che la nozione di consumo di suolo alla quale si fa riferimento è da intendersi come consumo di suolo netto. Le proposte, inoltre, sono volte a definire l'ambito dei processi di rigenerazione in modo tale da precisare che gli stessi non hanno solo ad oggetto le aree degradate o dismesse, ma si inseriscono in una più ampia logica di adeguamento dei beni urbani alle esigenze contemporanee.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.31. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 216 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
216ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) preannuncia la presentazione di uno schema di parere nella giornata di domani.

Segue quindi un breve intervento della senatrice [NUGNES](#) (Misto), la quale auspica che nel parere che verrà reso dalla Commissione si richiami l'attenzione sull'esigenza di individuare correttamente le risorse che saranno effettivamente destinate ad interventi da realizzare nel Mezzogiorno in Italia, rendendo esplicita l'esclusione dal novero delle stesse delle cosiddette risorse "non territorializzabili".

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente [MORONESE](#) (Misto) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei

nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, la senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) che si sofferma in particolare sull'emendamento 2.100, evidenziando come la modifica dallo stesso proposta alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame intenda tener conto dell'impossibilità di assegnare ai soli comuni il complesso delle valutazioni funzionali all'individuazione delle cosiddette "cinture verdi".

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione su quelle che sono le linee ispiratrici di fondo delle proposte presentate dalla sua parte politica, sottolineando in proposito sia l'esigenza di ampliare la nozione di rigenerazione urbana così da ricomprendere nella stessa tutti gli interventi volti alla valorizzazione dell'abitato, sia l'opportunità di esplicitare che la nozione di consumo di suolo - alla quale fa riferimento la normativa in via di definizione - è da intendersi come consumo di suolo "netto".

Prende quindi la parola il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale richiama anch'egli l'attenzione sull'esigenza di definire la nozione di rigenerazione urbana - e quindi l'ambito di applicazione della normativa in via di definizione - in modo tale da ricomprendere nella stessa tutti gli interventi funzionali all'obiettivo di una piena sostenibilità dell'abitare. In questa prospettiva evidenzia l'importanza degli interventi in materia di risparmio energetico, nonché - soffermandosi sugli emendamenti 2.32 e 2.62 - il rilievo delle tematiche concernenti la prevenzione del rischio sismico e di quello idrogeologico.

La presidente [MORONESE](#) (*Misto*) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.18, evidenziando come tali proposte emendative siano volte ad integrare la composizione della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana al fine di assicurare una più efficace capacità di interlocuzione della medesima sia con le istituzioni finanziarie, sia con le rappresentanze di categoria, sia con il mondo dell'associazionismo delle micro e piccole imprese.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.5, evidenziando sia l'opportunità di estendere la nozione di rigenerazione urbana includendovi anche la rigenerazione territoriale, sia l'esigenza di sopprimere la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 3 - ai sensi della quale l'istituzione della cabina di regia avviene senza nuovi o maggiori oneri - apparendo inevitabile che alcuni oneri invece vi siano se si vuole assicurare un livello qualitativamente adeguato di

funzionamento della stessa.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.1 e 3.5.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 3.6 - analogo all'emendamento 3.5 - 3.9 - volto a inserire anche il Ministero dello sviluppo economico all'interno della cabina di regia - 3.13, 3.14 e 3.21.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.32. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 217 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021
217ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue con l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) precisa che le proposte a sua firma sono volte a migliorare il funzionamento della Cabina di regia, dando innanzitutto, tramite la proposta 3.25, maggiore spazio alla presenza -in seno all'organo- dei rappresentanti del territorio (come, ad esempio, i presidenti della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e dell'ANCI).

L'emendamento 3.41 si propone quindi di rendere più efficiente l'istruttoria dei progetti da sottoporre alla Cabina di regia tramite l'istituzione -presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- di un'apposita struttura tecnica (Commissione nazionale di valutazione), composta da 25 membri (nominati non solo dal Presidente del Consiglio e dai Ministri competenti, ma anche dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza Stato-Città e dalla Conferenza dei Rettori).

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) pone preliminarmente l'accento sull'importanza dell'articolo 3, che disciplina il funzionamento della Cabina di regia, rilevando come la norma, pur muovendo da una *ratio* assolutamente condivisibile, necessita comunque di interventi correttivi, anche al fine di evitare inopportune sovrapposizioni con le competenze regionali.

In tale direzione si muovono quindi gli emendamenti della sua parte politica: in particolare, la proposta 3.16 mira a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai processi di rigenerazione urbana; l'emendamento 3.26 rimodula opportunamente i compiti della citata Cabina di regia; la proposta 3.7 elimina la clausola di invarianza finanziaria (che, di fatto, rischierebbe di compromettere l'efficacia del predetto organo); gli emendamenti 3.22 e 3.39 prevedono infine, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato tecnico, specificandone le funzioni.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrate le proposte a sua prima firma. Interviene quindi sull'ordine dei lavori, osservando che potrebbe essere utile dare altresì conto delle risultanze della riunione informale, svoltasi nella giornata di ieri, tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e rappresentanti delle forze politiche di maggioranza della Commissione.

La presidente [MORONESE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Prende quindi la parola, sull'ordine dei lavori, il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), dando brevemente conto degli esiti della riunione informale di maggioranza tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione e ponendo innanzitutto l'accento sull'importanza della tematica, che risulta concorrente alle strategie poste in essere dal Governo.

Gli esiti della riunione sono da valutarsi senz'altro positivamente: il Ministro, infatti, si è personalmente impegnato a seguire le attività di coordinamento tra tutte le varie iniziative, già a partire dalla prossima settimana. Contemporaneamente, il Governo ha invitato la Commissione ad operare nel senso di uno snellimento del dibattito sul testo unificato in esame, al fine di concentrare la discussione sulle proposte ritenute imprescindibili da parte dei Gruppi, così da poter pervenire all'approvazione definitiva del testo entro la fine della legislatura in corso.

Interviene anche la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) sottolineando, del pari, gli esiti positivi della predetta riunione informale ed auspicando che le forze politiche di maggioranza ed opposizione possano trovare efficaci momenti di sintesi politica al fine di pervenire alla sollecita approvazione di un testo largamente condiviso.

Interviene brevemente poi la presidente [MORONESE](#), ponendo l'accento sull'opportunità di proseguire i lavori in un clima improntato a spirito costruttivo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), nell'esprimere convinto apprezzamento su quanto poc'anzi riferito dal senatore Ferrazzi, illustra l'emendamento 4.2. La proposta, nel dettaglio, mira ad abbreviare i tempi di approvazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, anche in considerazione dei riflessi positivi che ciò avrebbe sotto il profilo delle ricadute economiche ed occupazionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.33. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

219ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La presidente [MORONESE](#) avverte che gli emendamenti 12.60, 14.17, 17.8 e 19.15 sono stati riformulati negli emendamenti 12.60 (testo 2), 14.17 (testo 2), 17.8 (testo 2) e 19.15 (testo 2), pubblicati in allegato.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) e la presidente [MORONESE](#), si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e, nel ribadire l'atteggiamento costruttivo del suo gruppo, evidenzia però che l'esame dei disegni di legge in

titolo potrà essere portato avanti in modo concreto solo se sarà possibile trovare un minimo comune denominatore tra le forze politiche, essendo in discussione una materia nella quale fisiologicamente ciascuna di queste è portatrice di posizioni diverse.

Si sofferma poi sugli emendamenti 4.11, 4.16 e 4.18, sottolineando quindi, più in generale, l'esigenza che sia adottata un'impostazione che non individui nella zona A un limite assoluto agli interventi di rigenerazione urbana. Al riguardo fa l'esempio della città di Roma, nella quale la zona A ha un'estensione enorme e comprende aree storiche che devono essere assolutamente salvaguardate, ma anche aree che necessiterebbero senz'altro di interventi di rigenerazione urbana.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 5.6, volto ad inquadrare l'elaborazione dei piani di rigenerazione urbana nell'ambito dell'attività urbanistica ordinaria.

La senatrice [GALLONE](#) illustra l'emendamento 5.8.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.11, evidenziando come lo stesso affronti tematiche diverse che vanno dall'efficientamento energetico, alla promozione dei processi di rinaturalizzazione e alla sicurezza idrogeologica e sismica. A quest'ultimo proposito sottolinea, in particolare, il rilievo della proposta laddove la stessa intende promuovere un processo di adeguamento sismico degli edifici volto a utilizzare come terremoto di progetto un terremoto che ha una probabilità del 2 per cento di verificarsi in cinquant'anni, e cioè che ha un tempo di ritorno di 2.475 anni. Ricorda che la legislazione vigente utilizza come terremoto di progetto un terremoto che ha la probabilità del 10 per cento di verificarsi in cinquant'anni e, quindi, un tempo di ritorno di 475 anni. E' sufficiente ricordare che il terremoto che si è verificato in Emilia Romagna nel 2012 è stato un terremoto che aveva una probabilità più bassa di verificarsi e che, in conseguenza di ciò, molti edifici, pur costruiti a norma di legge, non hanno resistito all'impatto dell'evento sismico. Una soluzione, come quella proposta nell'emendamento 5.11, aumenterebbe leggermente i costi di costruzione, ma, nel caso di evento sismico, ridurrebbe i danni connessi ai costi di ricostruzione in modo significativo.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) aggiunge la sua firma all'emendamento 5.11.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 5.19 e 5.44, che affrontano problematiche concernenti le operazioni di bonifica.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 5.

Avverte altresì che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sull'emendamento 8.24.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#)

Art. 12

12.60 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

Al comma 4, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

Art. 14

14.17 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nel caso di interventi diretti, con incremento della volumetria secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;»

Art. 17

17.8 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di altri fondi nazionali ed europei destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»

Art. 19

19.15 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri fondi nazionali ed europei destinati ad interventi di rigenerazione urbana»

1.3.2.1.34. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
220ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 9.15, avente ad oggetto la rilevanza dei profili attinenti alla resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali in sede di elaborazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) - dopo aver raccomandato un'attenta valutazione dei precedenti emendamenti 5.45, 7.4, 8.102 e 8.0.1 - interviene in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.10 e auspicando che il testo in esame venga ridefinito con l'eliminazione delle previsioni relative ai bandi regionali.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.45 e 8.0.1.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.45 e 8.0.1.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 9.45, volto a favorire una specifica attenzione, in sede elaborazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, in ordine alle tematiche concernenti la desertificazione commerciale nei centri urbani.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma e quella della senatrice Papatheu all'emendamento 9.37.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la sua firma all'emendamento 9.35.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 9.41, volto ad introdurre un meccanismo premiale per i piani rigenerazione urbana che prevedano forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti 10.159 e 10.183, volti a calibrare in modo più equilibrato le modalità di individuazione degli immobili non utilizzati da inserire nella banca dati di cui all'articolo 10.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 10.185, volto a far sì che - ai fini delle attività di cui all'articolo 10 - si tenga conto delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei piani di assetto idrogeologico.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.4, evidenziando come sia preferibile o l'eliminazione dell'articolo 10 dal testo in esame ovvero una sua riscrittura tale da far sì che le attività relative alla banca dati del riuso non siano pregiudiziali rispetto agli interventi di rigenerazione urbana.

La presidente [MORONESE](#) aggiunge la sua firma 10.185.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.4.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.35. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
221ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), nel sottolineare la particolare problematicità dell'articolo in questione, osserva che sarebbe decisamente preferibile procedere alla sua soppressione, stanti le numerose e profonde criticità che ne pervadono il testo ed in tale direzione si muove innanzitutto l'emendamento 10.1.

Nella stessa scia si collocano anche le proposte 10.13 e 10.15. In Particolare, la prima sopprime la lettera a), all'interno della quale figurerebbero peraltro disposizioni di dubbia costituzionalità; la seconda, invece, riformula la predetta lettera allo scopo di renderne il testo maggiormente aderente a criteri sia di giustizia sostanziale che di funzionalità operativa.

L'oratore si sofferma quindi sull'emendamento 10.8, che, superando l'evidente criticità del termine di sei mesi stabilito dal testo dell'articolo, si propone di garantire ai comuni la possibilità di attuare efficacemente il censimento, anche tramite programmi informatici adeguati allo scopo messi a disposizione dalle regioni.

Conclude ponendo l'accento sull'emendamento 10.203 (che fa salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola), e sull'emendamento 10.0.1, che adegua la tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) interviene cogliendo l'occasione per richiamare l'attenzione sui precedenti emendamenti 9.7 e 9.8. In particolare, le due proposte mirano a sollevare i comuni dalle complicazioni procedurali relative alla presentazione dei piani urbanistici, complicazioni che vanificherebbero lo scopo del testo in esame, rendendolo di fatto inattuabile. Le proposte, qualora approvate, eviterebbero altresì la nascita di inopportune sovrapposizioni con la legislazione regionale.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Gallone, richiama altresì l'attenzione sulla proposta 9.10, di tenore simile alle precedenti e che sgraverebbe i comuni da inutili ed onerosi adempimenti.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.185.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) osserva innanzitutto, da un punto di vista generale, che tutti gli emendamenti a sua firma si propongono di inquadrare il tema della rigenerazione urbana nel più ampio e fondamentale contesto di tutela della sicurezza geologica e ambientale.

In tale direzione si muove, tra gli altri, l'emendamento 11.158, che lega alla valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi anche l'incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, come i lembi di bosco, i viali alberati, i grandi parchi e così via.

La presidente [MORONESE](#) e le senatrici [LA MURA](#) (*Misto*) e [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.158.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra la proposta 11.25, che prende in considerazione anche la possibilità di abbattere quegli immobili non più funzionali alla rigenerazione urbana delle città.

Nel dare lettura dell'emendamento 11.194, soppressivo dei commi 3 e 4 dell'articolo, soppressione operata in evidente chiave semplificatoria, il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) invita la Commissione a focalizzarsi sullo spirito sotteso al testo in esame.

L'articolato infatti non può prefiggersi lo scopo, peraltro immane, di modificare tutta la vasta e complessa legislazione vigente in materia urbanistica. L'obiettivo, ben più concreto, deve concernere l'accelerazione delle procedure di rigenerazione urbana delle città, al fine di contenere il più possibile il consumo del suolo favorendo il riuso degli edifici già presenti. Limitarsi a questo intento è necessario per evitare di ampliare l'oggetto dell'intervento normativo in un modo che finirebbe per renderne impossibile l'approvazione.

Conclude osservando che solo su tali basi sarebbe effettivamente possibile altresì tentare di imprimere una significativa accelerazione all'esame del testo, per pervenire alla sua approvazione in tempi congrui.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) sottolinea che anche l'articolo 11 reca, nel proprio testo, delle inutili complicazioni procedurali, tali da rendere, nei fatti, difficilmente applicabili previsioni anche condivisibili. Le proposte a sua firma si muovono pertanto nella direzione di concretizzare l'efficacia del testo, attraverso opportune semplificazioni.

In particolare, pone l'accento sulle proposte 11.2, 11.26, 11.112 e 11.199, di cui dà puntuale lettura.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma alla proposta 11.182

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12,

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 12.61, che mira a favorire il recupero degli immobili che, pur avendo carattere abusivo, sono stati acquisiti dai comuni e dichiarati di interesse pubblico.

La presidente [MORONESE](#) rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.36. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
222ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Si procede nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 12.40 volto a favorire l'utilizzo di energia geotermica a bassa entalpia.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) e la presidente [MORONESE](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12.40.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma sottolineando, in particolare, come la proposta di soppressione dell'articolo contenuta nell'emendamento 13.2 rifletta una valutazione complessivamente negativa sull'impostazione dell'articolo medesimo, impostazione ispirata da una logica di tutela assoluta dei centri storici che risulta, in concreto, disfunzionale rispetto alle reali esigenze dei medesimi.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 14.9, evidenziando come la proposta di soppressione dei commi 7 e 8 dell'articolo 14 sia motivata dall'esigenza di eliminare previsioni che, rendendo più agevoli i cambi di destinazione d'uso, rischiano di favorire quei fenomeni di spopolamento dei centri urbani le cui implicazioni negative sono evidenti.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 14.74, volto a prevedere che ogni intervento edilizio relativo alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione o alla costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore " *Carbon Footprint* " utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.74.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 15 e 16.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 17.1, 17.8 (testo 2) e 17.11.

La [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 18.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 19.1 sottolineando, in particolare, come il disposto dell'articolo 19 - di cui l'emendamento propone la soppressione - appaia assolutamente non condivisibile laddove estende, in via generale, ai privati limiti in materia di progettazione che sono propri delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 19.10, volto a superare i profili problematici sui quali ha richiamato l'attenzione anche la senatrice Gallone esplicitando che la previsione dell'articolo

19 ha carattere vincolante soltanto quando si tratta di interventi di iniziativa pubblica.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra l'emendamento 24.1, volto ad ampliare l'ambito di operatività della disposizione di cui al citato articolo 24 anche agli interventi di riconversione naturale.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 25 e 26.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, sottolineando le diverse criticità che presenta l'articolo in esame e soffermandosi, in particolare, sulle proposte di soppressione dei commi 2, 3, 5 e 6 dello stesso.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiamando in particolare l'attenzione sull'emendamento 27.8 volto a raccordare la nuova normativa statutale in via di definizione con la normativa regionale già esistente.

Si sofferma poi brevemente sull'emendamento 27.300, diretto a prevedere misure di compensazione finanziaria a favore dei comuni.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Avverte altresì che si intende che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'unico emendamento riferito all'articolo 28.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 16 giugno 2021, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.37. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
223ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.38. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
261ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 985, 1302, 1943 e 1981, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2292 e 2297. Disgiunzione del disegno di legge n. 970 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione dell'assegnazione dei disegni di legge nn. 2292 (d'iniziativa della senatrice Montevicchi e di altri, recante disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici) e 2297 (d'iniziativa della senatrice Ginetti, recante misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte).

Considerata l'evidente analogia di materia propone quindi di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo e di darli, altresì, per illustrati.

La Commissione, unanime, conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) informa poi la Commissione che è contestualmente pervenuta, da parte della senatrice Montevercchi, la richiesta di disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 970, in quanto di tenore analogo al disegno di legge n. 2292.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sul punto.

La Commissione, in senso del pari unanime, delibera di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 970.

Interviene il relatore [MIRABELLI](#) (PD), illustrando un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto d'intesa con i relatori Nugnes e Bruzzone (pubblicato in allegato). Nel dettaglio, il nuovo articolato tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai gruppi al testo precedente, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 2021: in ragione di ciò, ben potrebbe realizzarsi, su questo nuovo testo, una forte convergenza politica al fine di pervenire ad una sollecita approvazione entro la fine dell'anno corrente.

Propone quindi alla Commissione di assumere il testo unificato poc'anzi illustrato a base del prosieguo dei propri lavori.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) osserva che, qualora la Commissione decidesse di assumere il nuovo testo presentato dai relatori a base dei propri lavori, si renderebbe necessaria l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni, o quanto meno l'acquisizione di ulteriori contributi scritti da parte dei soggetti interessati.

La presidente [MORONESE](#) precisa innanzitutto che l'adozione di un nuovo testo unificato a base del prosieguo dei lavori determinerà la decadenza del precedente articolato sino ad ora esaminato, nonché di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Replica quindi al senatore Nastri osservando che la Commissione ha già svolto un'ampia attività conoscitiva sulle tematiche connesse ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno: in ragione di ciò, l'effettuazione di ulteriori audizioni non appare opportuna. Nulla osta, invece, all'acquisizione di ulteriori contributi scritti.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di assumere il nuovo testo unificato illustrato dal relatore Mirabelli quale base per il prosieguo dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al nuovo testo unificato potrebbe essere fissato per il prossimo 23 novembre.

Sulla proposta della Presidente si pone problematicamente il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), osservando che il termine potrebbe scadere in piena sessione di bilancio.

Ad avviso del relatore [MIRABELLI](#) (PD) si sarebbe invece nelle condizioni di poter lavorare fin da subito su eventuali emendamenti da presentare al nuovo testo unificato, considerato che la sessione di bilancio non risulta ancora iniziata.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe accettare la proposta formulata dalla Presidenza a patto di concordare preliminarmente un'eventuale proroga del termine qualora la predisposizione degli emendamenti fosse pregiudicata dall'inizio della sessione di bilancio e dagli adempimenti tecnici ad essa connessi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto da ultimo rilevato dal senatore Briziarelli.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, propone pertanto di fissare per martedì 23 novembre, alle ore 16, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo unificato poc'anzi illustrato dal relatore Mirabelli.

Considerato inoltre che il termine potrebbe scadere nel corso della sessione di bilancio, con contestuale impossibilità di convocare la Commissione per deliberare eventuali proroghe dello stesso, propone altresì che venga dato mandato alla Presidenza - qualora vi siano specifiche richieste da parte dei Gruppi - di prorogare il predetto termine non oltre le 72 ore.

La Commissione, unanime, conviene.

Con riferimento quindi alle richieste formulate dal senatore Nasti, la presidente [MORONESE](#) invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 18 di domani gli elenchi dei soggetti a cui inoltrare la richiesta di contributi scritti. I predetti soggetti dovranno poi rendere alla Commissione le proprie considerazioni entro le ore 18 di mercoledì 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 novembre.

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Appreziate le circostanze, dichiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La presidente [MORONESE](#), nel riepilogare brevemente l'iter del disegno di legge in titolo, informa la Commissione che il gruppo Lega-Partito sardo d'azione ha fatto pervenire alla Presidenza delle proposte di osservazione da sottoporre all'attenzione del relatore.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) invita i rappresentanti del Gruppo Lega-Partito sardo d'azione ad illustrare le proposte di osservazione comunicate alla Presidenza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che presso la Commissione di merito sarebbe

ancora in corso un ciclo di audizioni. In ragione di ciò il dibattito potrebbe essere svolto anche in una successiva seduta.

La presidente [MORONESE](#) osserva che il dibattito potrebbe comunque proseguire nel corso delle sedute già convocate per domani, mercoledì 10 novembre, e per giovedì 11 novembre.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di una valutazione attenta dei contenuti e delle problematiche connesse al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#)

NT2

I Relatori

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici,

anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

j) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

k) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana;

l) Valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "saldo zero" di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto

della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione.

j) «degrado»: le aree e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi; le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni.

2. Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-*bis*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di

rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia e, se coerente con i principi della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni.

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;

3) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b. della presente legge.

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del Consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni:

a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione;

c) secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), realizzano un censimento delle aree urbanizzate, delle infrastrutture e degli edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati, abbandonati o collabenti, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato finalizzabile agli obiettivi di rigenerazione, denominata «banca dati del riuso»;

d) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), i comuni individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;

e) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

5. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di Regioni, Province e Città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma è svolta dalle strutture del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

3. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

4. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana viene adottata:

a) con approvazione di piani attuativi della programmazione urbanistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto v.

c) con accordo di programma.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La programmazione comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione gli interventi di rigenerazione già in atto o già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o da quella regionale vigente. La programmazione comunale può stabilire che tali interventi mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata

dall'amministrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto sulla base delle Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

- a) di natura ingegneristica, urbanistico-paesaggistica e ambientale;
- b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;
- c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;
- d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e di realizzazione i progetti di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica;
 - b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
 - c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;
 - d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
 - e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;
 - f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;
 - g) l'uso sociale dei luoghi;
 - h) il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;
 - i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;
 - j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.
- Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

- a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzazione di aree verdi;

e) realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzazione di impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Sovrintendenza ai beni culturali e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi

d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbligazioni è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.

7. Nelle more della definizione della programmazione comunale ai sensi dell'articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento. Gli interventi

approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n.380.

Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici approva le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2022, cento milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica;

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni direttamente assegnatari delle risorse del fondo, certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del medesimo decreto.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo per gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione del Programma comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il cinquanta per cento dell'importo corrisposto per il pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia)

1. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina relativa a:

- a) la sostenibilità ambientale delle costruzioni;
- b) l'attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
- c) la sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni;
- d) la definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- e) l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi

autorizzativi ed abilitativi, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati;

b) razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e definizione di regimi amministrativi semplificati di comunicazione, segnalazione e silenzio assenso applicabili a determinati procedimenti;

c) standardizzazione della documentazione per facilitare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

d) proporzionalità nella definizione degli oneri connessi agli interventi edilizi e incentivazione agli obiettivi di rigenerazione, riuso, densificazione;

e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori;

f) definizione dei requisiti per l'acquisizione della conformità urbanistica o edilizia a fronte di interventi di rigenerazione che determinano efficientamento energetico, sostenibilità dei consumi idrici, sicurezza sismica e accesso ai servizi digitali;

g) incentivazione all'innovazione dei materiali e dei processi di costruzione sostenibili, all'economia circolare e al riutilizzo;

h) incentivazione al ricorso delle certificazioni di qualità e di sostenibilità;

i) previsione di strumenti per incentivare il potenziamento di punti di ricarica di mezzi di mobilità elettrici;

j) perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

k) incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

l) valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un'economia basata sulla conoscenza, nella transizione verso l'energia pulita per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte investimenti iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 970
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 114 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

Sottocomm. pareri

[N. 239 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 242 \(ant.\)](#)

27 aprile 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 237 \(ant.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 243 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 247 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 258 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 264 \(ant.\)](#)

28 luglio 2021

[N. 265 \(ant.\)](#)

29 luglio 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 231 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 184 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 185 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 186 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 196 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 200 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 203 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 204 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 206 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 224 \(ant.\)](#)

25 marzo 2021

[N. 228 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 231 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 2021
114ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1721-B) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2144) *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1957) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio*

2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2168) *Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia*
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, recante la proroga dell'efficacia della convenzione stipulata con la Compagnia italiana di navigazione (CIN S.p.A.) per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti fino alla conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, atteso che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1º aprile 2021 e che l'efficacia della convenzione era stata già prorogata fino al 28 febbraio 2021 dal decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34, occorrerebbe definire la disciplina dei rapporti giuridici con CIN S.p.A. applicabili nel mese di marzo 2021.

La Sottocommissione conviene.

(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il testo unificato ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, recante una serie di definizioni, sarebbe opportuno coordinare la definizione di cui alla lettera e) di «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale», con quella di cui

alla lettera c) di «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio» nella quale si fa riferimento anche a problematiche ambientali;

- all'articolo 3, al comma 1, con riferimento alla composizione della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe opportuno specificare che i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono designati dalla Conferenza delle Regioni e che i rappresentanti dei comuni sono designati dall'ANCI; inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche rappresentanti delle province e delle città metropolitane designati dall'UPI;
- all'articolo 4,
 - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
 - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 5, al comma 2, si valuti di chiarire la fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni, di cui alla lettera d), valutandone l'inserimento nell'ambito delle definizioni recate dall'articolo 2;
- con riferimento all'articolo 7, che prevede la dichiarazione di "aree di interesse pubblico generale" - per gli effetti e le finalità del provvedimento in esame - si rileva come all'articolo 2 non risulti una corrispondente definizione, che sarebbe opportuno prevedere;
- all'articolo 12,
 - al comma 3, lettera d), si richiama quanto osservato all'articolo 5, comma 2, con riferimento alla fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni;
 - al comma 5, che prevede l'accordo di programma per l'approvazione del Piano che richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, si segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento alle città metropolitane, oltre che ai comuni, alle province e alle regioni;
- all'articolo 13, in tema di tutela dei beni culturali e dei centri storici, al comma 8, si invita a specificare che la disposizione ha ad oggetto i profili urbanistici e non la materia del turismo che, nel riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione è demandata alle regioni;
- all'articolo 15, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 26, che prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante - a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53 del TUEL - di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato, appare opportuno chiarire la definizione di "prevalenti", al fine di definire meglio il portato della disposizione anche alla luce di possibili contenziosi sul piano applicativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 2021

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario intervento".

Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.

Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire un'iniziativa legislativa.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.

Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà

espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2. La 14ª Commissione ha già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relattrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente [PARRINI](#) propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire ulteriori elementi.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con l'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del [PRESIDENTE](#), che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente
(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile
(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni
(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.

Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.

Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.

Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle attività economiche.

Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.

Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paventati.

Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti intensivi.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocimento all'ambiente. In conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di

convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificerebbe in presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi, nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal senso.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze. In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il benessere animale.

Il [PRESIDENTE](#), giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di regola"

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#), preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità per materia e inammissibilità.

Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'*iter* dei disegni di legge in esame.

A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.

Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso, di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.

La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:

- 1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
- 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per un'unica categoria di dipendenti pubblici;
- 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), cui si associa il [PRESIDENTE](#), propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osta a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(Doc. LVII, n. 4 e Annesso\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.

È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e all'8,2 per cento per il 2023.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella NadeF 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate. Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso

l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).

Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.

Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.

Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:

- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel 2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna. Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (*d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*), saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2172](#)

G/2172/1/1

[Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premessi che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravii indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

G/2172/2/1

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti

attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

G/2172/3/1

[La Mura](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Fattori](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Mininno](#), [Corrado](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,

investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard*), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

G/2172/4/1

[Rufa](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

G/2172/5/1

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/6/1

[Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio

dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

Art. 1

1.1

[Nugnes, Fattori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;

- 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione pubblica;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
- 14) Ministero della salute pubblica;
- 15) Ministero del turismo sostenibile."».

Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.

1.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.3

[La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei trasporti»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»

1.4

[Urso](#), [La Russa](#), [Totaro](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Zaffini](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis.

Ministero del Mare

Articolo 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero

-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Articolo 44-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;

difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Articolo 44-*quater*.

(Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

1.5

[La Russa](#), [Totaro](#), [Barbaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) Ministero dello sport.»;

b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

Consequentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ministero dello sport)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-ter.

Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *sopprimere le lettere a) e b);*

2) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;*

4) *sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.2

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».

2.3

[Tiraboschi](#)

Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti:

«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».

Art. 3

3.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente: «Regolamento»;*

b) *sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».*

Art. 4

4.1

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».

4.2

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».

4.3

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».

4.4

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».

4.5

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis, sopprimere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».

4.6

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».

4.7

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente dannosi».

4.8

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

4.9

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,».

4.10

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.11

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.12

[Nugnes, Fattori](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.

4.13

[Papatheu](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata

specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

Art. 6

6.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.

6.0.1

[Siclari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 6-bis

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-quinquies

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54- sexies

(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-septies

(Ordinamento)

- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021.».

Art. 7

7.1

[Mallegni](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»

7.3

[Mallegni](#)

Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso

l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio.».

7.4

[Mallegni](#)

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

7.5

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».

Art. 8

8.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale».

Art. 10

10.1

[La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;*

c) *sopprimere il secondo periodo.*

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
242ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il **PRESIDENTE**, relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stata sollevata la questione dell'emendabilità del disegno di legge in titolo, per la parte che attiene il contenuto dell'intesa sottoscritta con la Chiesa d'Inghilterra.

A tale riguardo, precisa che è nella piena disponibilità del Parlamento approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi delle Camere sono, come già sottolineato in sede di incardinamento del disegno di legge in titolo, assai ridotti.

Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo nel disegno di legge: l'articolo 1, che si limita a definire l'oggetto e la natura del provvedimento, e l'articolo 22, recante le disposizioni finanziarie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni, l'articolo 21 dell'intesa, che contiene l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge alle Camere.

Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa tipologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non riproducono il testo dell'accordo ma lo riportano in allegato; non incide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha posto due condizioni, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, per recepire le quali ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, due emendamenti. Con l'emendamento 22.100 viene sostituito l'articolo 22, non presente nel testo dell'intesa, al fine di aggiornare la copertura finanziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto viene premesso un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria generale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non vi sono questioni, anche alla luce di vari precedenti.

L'emendamento 5.100, che recepisce la seconda condizione, discende in realtà dalla modifica introdotta con l'emendamento 22.100 e ha una natura di coordinamento, poiché sopprime, all'articolo 5, le parole "senza oneri per lo Stato" rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata generale, che si introduce all'articolo 22. Non presenta perciò problemi di natura sostanziale. Peraltro, la norma, che interviene in materia di istruzione religiosa, incide su una clausola posta nell'interesse dello Stato e non della controparte. Tuttavia, l'articolo 5 del disegno di legge riproduce letteralmente l'articolo 4 dell'intesa ed emendarlo significherebbe introdurre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Considerato che l'approvazione dell'emendamento 5.100 si tradurrebbe semplicemente nell'eliminazione di una ridondanza, priva di portata normativa, ritiene preferibile ritirarlo, evitando questa modifica, nel rispetto del contenuto vincolato del disegno di legge. D'altro canto, la Commissione bilancio avrà modo di esprimersi in via definitiva per l'Assemblea.

Con l'occasione, invita il Governo a riflettere sull'opportunità, per il futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rapporti con le confessioni religiose, limitando l'articolato a quanto non contenuto nel testo dell'intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto forma di allegato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento 22.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 22.100 è posto in votazione e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2060, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dal Gruppo della Lega.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, sottolinea l'accuratezza della proposta di parere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda i profili di costituzionalità e tutela della riservatezza.

Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere la gratuità dei tamponi, al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini europei. Auspica, quindi, che una norma analoga sia introdotta anche con riferimento al certificato verde nazionale, introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2021, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni, garantendo un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per aver accolto le segnalazioni proposte dal Gruppo della Lega.

Sottolinea la necessità di riconoscere la validità dei test salivari, di stabilire la gratuità dei tamponi, almeno fino a quando non sarà consentito il libero accesso alla vaccinazione, di equiparare il test sierologico al test NAAT o al test antigenico rapido per i soggetti asintomatici o paucisintomatici e di prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale.

Evidenzia, tuttavia, la necessità di riconoscere la validità del certificato in forma cartacea, in attesa che sia implementato quello digitale, anche per evitare il rischio di ripercussioni sul settore del turismo, in caso di ritardi e inefficienze.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di inserire, sulla scorta del contributo offerto dal Garante per la privacy nel corso delle audizioni informali, la seguente ulteriore osservazione: «si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico».

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) integra la proposta di parere con un'ulteriore osservazione, accogliendo il rilievo proposto dalla senatrice Riccardi.

Esprime invece perplessità sulle considerazioni del senatore Augussori in merito all'equiparazione al certificato digitale di quello in forma cartacea. Rileva, infatti, che questo documento non consente una analoga tutela dei dati in esso contenuti, che spesso sono informazioni personali dettagliate anche non strettamente connesse con il permesso di circolazione. Sarebbe dunque inopportuno estendere questa criticità, che riguarda il passaporto vaccinale nazionale, anche a quello europeo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il certificato cartaceo è già ritenuto valido per recarsi all'estero. A suo avviso, quindi, non sarebbe irragionevole continuare a considerare valido anche il certificato di test, vaccinazione o guarigione rilasciato in forma cartacea.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ribadisce che il certificato verde digitale non sostituirà gli attuali documenti richiesti per attraversare i confini nazionali, ma consentirà di velocizzare i controlli, uniformandoli a livello europeo, e di tutelare in modo più efficace i dati personali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa che, in caso di mancato recepimento della osservazione sulla validità del certificato in forma cartacea, il Gruppo della Lega si asterrà dalla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, come specificato dalla relatrice, il certificato in forma cartacea sarà considerato comunque valido anche quando sarà implementato il certificato verde digitale, e che quindi nulla osta, a suo avviso, a introdurre un riferimento nel parere.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*), pur sottolineando che il certificato digitale non è alternativo a quello in forma cartacea, ritiene che il rilievo proposto dal senatore Augussori non sia in contraddizione con lo schema di parere e quindi possa essere recepito.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ribadisce che il certificato di test in forma cartacea è accettato da tutti i Paesi europei e la sua validità permarrà anche quando sarà emesso il nuovo certificato digitale. In ogni caso, ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Augussori, inserendo un'ulteriore osservazione per precisare che resta «ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata nel corso del dibattito, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati gli emendamenti in sede redigente ed era stata richiesta, da parte dell'intera Commissione, la rimessione all'Assemblea, con adozione quale testo base, degli articoli appena votati. La soluzione era stata adottata, in accordo con il rappresentante del Governo, per attendere l'imminente adozione di un decreto-legge che avrebbe potuto riformare l'impianto normativo contenuto nel decreto-legge n. 19 del 2020.

Avverte che lo scorso 22 aprile è stato emanato il decreto-legge n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, presentato alla Camera per la conversione (C. 3045).

Tale provvedimento non ha modificato formalmente il quadro normativo: dal punto di vista sostanziale, disciplina con fonte primaria alcune misure precedentemente disposte con DPCM e parallelamente cristallizza fino al 31 luglio 2021 il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021; tuttavia, non interviene sul previgente impianto.

Anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, già all'esame della Commissione, che prevedeva la possibilità, fino al 30 aprile, di adottare misure derogatorie alle restrizioni tramite delibera del Consiglio dei ministri, rimasta ad oggi inutilizzata, non solo non è stata prorogata, ma ha cessato i suoi effetti, dal 26 aprile, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il testo base adottato dalla Commissione il 14 aprile resta pertanto coerente con l'ordinamento e richiede, dal punto di vista tecnico, soltanto la soppressione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, poiché, includendo tra gli atti da sottoporre al parere della Bicamerale le deliberazioni appena citate, si ritrova priva di oggetto.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base alle ore 18 di giovedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Ricorda altresì di aver presentato, in qualità di relatore, per quanto di competenza, una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore **VITALI** (FIBP-UDC) esprime perplessità sulla proposta di parere, in quanto anche il provvedimento non è condivisibile, poiché attribuisce una competenza statale preponderante in materia di urbanistica ed edilizia, che invece attualmente rientra nella sfera della potestà legislativa concorrente. Considerato che anche sull'adozione del testo unificato, nella Commissione di merito, non si è registrato un consenso unanime, annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) formula osservazioni critiche sia sul merito sia sull'aspetto formale del provvedimento in esame. A suo avviso, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, come rilevato anche dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), attraverso l'audizione di tecnici ed esperti in materia edilizia.

Il **PRESIDENTE** osserva che vi sono ancora margini di tempo per un'ulteriore riflessione. È quindi possibile un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N.
COM (2021) 140 DEFINITIVO**

La 1a Commissione permanente,
esamina le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;
ritenuto che:
le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione;
considerato che:
occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;
occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;
in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;
non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori;

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso;
tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;
pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del "need to know" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una *dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof)*, un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;
- c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:
 - un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
 - che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;
- d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
 - l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
 - che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;
- e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;
- f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;
- g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
 - trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, e le seguenti condizioni:
 - a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
 - b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;
 - occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi".

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140
DEFINITIVO**

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE, ritenuto che:

le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione, considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori,

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso,

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2,

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e

preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:

- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi",

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale

misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del *"need to know"* e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;

- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof*), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;

- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;

- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

- che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7 occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'art. 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico,

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei

attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1º aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
237^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore **PITTELLA** (PD), dopo aver richiamato gli aspetti salienti della relazione introduttiva, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Su richiesta del senatore **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az), il presidente **D'ALFONSO** sospende l'esame e propone di passare all'esame del disegno di legge n. 1131.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TURCO** (M5S) introduce i provvedimenti, in materia di rigenerazione urbana, che si pongono l'obiettivo, tra l'altro, di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di contribuire

all'arresto del consumo di suolo.

Per le parti di più stretta competenza si sofferma in particolare sugli incentivi fiscali per interventi di rigenerazione urbana su immobili, come, per esempio, l'esenzione di IMU e TARI, forme di riduzione (in misura superiore al 50 per cento) delle somme dovute per l'occupazione di suolo pubblico e il pagamento in misura fissa (200 euro per ognuna) delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per il trasferimento di immobili.

Ricorda poi la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti agevolazioni per le nuove micro, piccole e medie imprese la cui attività risulti coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana nelle aree urbane ovvero nelle aree urbane degradate. Evidenzia inoltre che gli incentivi fiscali e i contributi previsti sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione. Infine, richiama il finanziamento di interventi di riconversione agricola e la detrazione del 50 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad interventi di demolizione, per un ammontare massimo di 40.000 euro per unità immobiliare, a carico dei soggetti che possiedono, o detengono ad altro titolo l'immobile, sul quale sono stati effettuati tali interventi.

Quanto alla rimanente parte del testo, richiama brevemente le disposizioni relative alla Cabina di regia nazionale, al Fondo nazionale e al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, ai compiti delle Regioni e al riparto delle risorse, ai bandi regionali e alla copertura finanziaria.

In conclusione, invita i colleghi a trasmettere suggerimenti e osservazioni che si riserva di valutare ai fini della redazione della proposta di parere.

Si apre il dibattito.

Interviene nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), che dopo aver espresso perplessità sulle conseguenze dell'urbanistica contrattata ed evidenziato le forme di incentivazione già previste dal testo, sottolinea la necessità di spostare l'attenzione su ulteriori e più recenti strumenti a sostegno della rigenerazione urbana e dello sviluppo delle città, soprattutto di natura finanziaria, come nel caso dei *green bond*. In considerazione della rilevanza della materia, si augura quindi che, grazie al contributo delle varie forze politiche, la Commissione possa formulare un parere particolarmente utile al prosieguo dei lavori nella Commissione di merito.

Si associa il relatore [TURCO](#) (M5S), che richiama anche lo strumento obbligazionario dei *social bond*. Quanto ad altre misure incentivanti non previste dai provvedimenti, ricorda anche il partenariato pubblico-privato, una forma di cooperazione che tuttavia, anche in previsione degli investimenti previsti dal PNRR, probabilmente avrebbe bisogno di una rivisitazione, tenuto conto della sua scarsa utilizzazione e comunque degli effetti negativi che ha avuto per le finanze pubbliche. In proposito andrebbe riconsiderato il tema delle responsabilità, mentre la figura del privato andrebbe scissa tra chi effettivamente investe e chi realizza l'opera, anche per tutelare la parte pubblica e favorire gli investimenti privati.

Evidenzia inoltre i temi del monitoraggio, segnalando l'opportunità di estendere l'impiego del codice unico di progetto, e dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini interessati dai progetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo ai voti, è approvato.

AFFARI ASSEGNATI

Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* ([n. 793](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alle richieste già avanzate, annuncia che le audizioni si svolgeranno nel corso dell'ultima settimana del mese corrente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia che segnalerà a breve ulteriori soggetti da audire con l'obiettivo di portare la materia nel suo contesto naturale, che è quello europeo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
242^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, come già anticipato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana con l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario.

Dopo l'intervento del senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*), il **PRESIDENTE** specifica che tale votazione si svolgerà nella seduta pomeridiana di domani, il cui orario di inizio, attualmente previsto per le ore 14, potrebbe cambiare in relazione alle nuove determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone inoltre di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2012, di iniziativa del senatore de Bertoldi ed altri, recante "Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale", e del disegno di legge n. 1769, di iniziativa della senatrice Ricciardi ed altri, recante "Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali". Chiarisce che si tratta di proposte assegnate in sede referente, in quanto recanti deleghe al Governo, diversamente dai disegni di legge già iscritti sulla stessa materia in sede redigente. Avverte infine che sarà poi rimessa alla Commissione, sentito il relatore, la scelta dell'*iter* più adeguato e che l'iscrizione all'ordine del giorno potrebbe comunque consentire una fase istruttoria unica dei provvedimenti assegnati alle due diverse sedi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

- (1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) (PD) sottopone al relatore l'opportunità di introdurre nella proposta di parere una osservazione che preveda un ruolo delle fondazioni di origine bancaria e degli istituti di credito, che potrebbero destinare una quota dei loro bilanci o destinare specifici prodotti a tal fine, con riferimento alle città caratterizzate da bassa qualità abitativa e poca attrattività degli investimenti.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ricorda la positiva esperienza, pur lamentando difficoltà nella progettualità, della Sefea Impact Sgr Spa, società di gestione del risparmio ad impatto sociale, che ha già varato alcuni investimenti nei settori del *social housing*, del turismo responsabile, della promozione culturale e della mobilità sostenibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), tenuto conto che le risorse europee legate al *Recovery Fund* saranno legate anche alla capacità di spesa dei Paesi membri, esprime perplessità quanto alla prima osservazione contenuta nella proposta del relatore, in quanto la previsione di un parere del demanio pubblico e del demanio militare - di cui peraltro non si specifica la natura, se solo consultivo o vincolante - potrebbe provocare un rallentamento delle procedure. Chiede quindi se sia possibile indicare dei tempi certi per l'espressione di tale parere.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si dichiara disponibile a individuare una formulazione che tenga conto del suggerimento del senatore De Bertoldi.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), sempre quanto alla prima osservazione, propone di valutare anche un riferimento al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Si dichiara poi scettico sulla previsione della seconda osservazione, mentre d'accordo con la terza, anche se ritiene che le fondazioni di origine bancaria dovrebbero essere coinvolte solo a livello di studio preliminare.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) manifesta interesse per la proposta del Presidente, in particolare per il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, ricordando tuttavia la natura privatistica di tali enti, suggerendo di individuare una formulazione che tenga conto di tale aspetto, sancito anche dalla Corte costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), dopo aver ribadito l'opportunità che il Presidente, con riferimento alla sua proposta di osservazione, assuma una specifica iniziativa direttamente presso la 14ª Commissione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, messa ai voti, è approvata.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa contesta l'ipotesi emersa nella giornata odierna secondo la quale al Parlamento non verrà lasciata la possibilità di apportare modifiche al decreto in esame. Ritiene infatti che tale scelta da parte del Governo rappresenti una violazione delle prerogative dei parlamentari e una grave limitazione del ruolo delle due Camere. In ragione di ciò anticipa che, come forma di protesta e di solidarietà con i colleghi della Commissione bilancio, esprimerà un voto di astensione.

Nel merito rileva l'importanza della terza osservazione e anticipa la presentazione di una interrogazione con risposta in Commissione in relazione a quanto avvenuto all'emendamento a prima firma del senatore Turco al Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano Transizione 4.0. Giudica le perplessità della Ragioneria generale dello Stato la conseguenza di una imposizione europea che non troverebbe tuttavia fondamento nella realtà, in quanto i crediti fiscali non pagabili rimangono comunque tali anche in caso di loro cessione cedibili. Inoltre la loro copertura, diversamente da quanto previsto da Eurostat, non deve essere prevista per intero già al primo anno. Infine, quanto al Governo, giudica sbagliate le stime degli oneri da coprire, visto che si dovrebbe tener conto dell'incremento della base imponibile e quindi dell'aumento delle entrate fiscali, ritenendo più opportuno l'individuazione di clausole di salvaguardia. In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere della relatrice, ribadisce il proprio voto di astensione.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda la natura del decreto-legge in esame, che prevede uno stanziamento pluriennale per investimenti, soprattutto in infrastrutture, esclusi dal PNRR e che il Governo ha cercato di recuperare. Riconosce la limitata funzione del Parlamento in caso di inemendabilità del provvedimento, tuttavia giudica compito precipuo del Governo, verso il quale invita ad avere fiducia, l'individuazione di tali opere.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) stigmatizza l'annunciata decisione del Governo di rendere immodificabile il provvedimento in titolo. Propone quindi alla relatrice di trasformare tutte le

osservazioni in condizioni al fine di dare più forza al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'origine del fondo complementare al PNRR e specifica che lo stanziamento complessivo di circa 30 miliardi, finanziato in *deficit*, vedrà l'Italia rivolgersi ai mercati, in controtendenza rispetto a quanto deciso, con le perplessità della propria parte politica, per le risorse del *Recovery Fund*, quando, richiedendo il prestito per l'intera cifra, è stata data l'impressione che l'Italia temesse di non poter aver accesso al mercato.

Quanto alla credibilità dei crediti fiscali, ritiene esistano apparati dello Stato che decidono contro la volontà del legislatore e ostacolano la loro circolazione per l'impatto che avrebbero sul monopolio della moneta, che tuttavia è già infranto dagli *over the top* informatici e dalle criptovalute, e che al tempo stesso, in maniera contraddittoria, spingono per la moneta elettronica e la riduzione del contante, contro la quale si è già espressa la Banca centrale europea. Invita quindi a riflettere sull'equilibrio tra i poteri, perché chi è indipendente dal Governo non è certamente *legibus solutus*, mentre l'indirizzo legislativo è del Parlamento, che viene eletto dal popolo. Alla luce anche dell'indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni congiunte 6° e VI ritiene che l'apparato statale sia vessatorio nei confronti del contribuente e che proprio la leva dei crediti d'imposta possa permettere di restituire liquidità alle imprese. Invita quindi a una riflessione sul tema e dichiara il voto favorevole della Lega.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha portato anche all'accoglimento di alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito, si associa all'intervento del senatore Steger e dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) sottolinea con sarcasmo i risultati negativi del Governo e si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulle contraddizioni che emergono dalle scelte di chi limita la circolazione dei crediti fiscali - quando l'Italia del secondo dopoguerra si è ripresa grazie anche alle cambiali -, ma allo stesso tempo promuove la riduzione dell'uso del contante e non assume iniziative contro le criptovalute o le banconote da 500 euro.

Infine contesta, ritenendole quantomeno imprecise, le notizie relative alla richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners, dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Monte dei paschi di Siena e annuncia iniziative in proposito.

Dichiara infine il proprio voto di astensione.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, consapevole dell'importanza dell'obiettivo da raggiungere, invita a considerare tutti gli elementi in campo, soprattutto quelli positivi, tenendo sempre a mente le grandi potenzialità dello strumento che si intende sostenere. Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) segnala che, alla luce delle ultime dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate in merito ai crediti fiscali per il programma Transizione 4.0, il parere della Ragioneria generale cui ha fatto riferimento il senatore De Bertoldi risulta incomprensibile. Ribadisce quindi la rilevanza dello strumento per il rilancio delle imprese, soprattutto di quelle che producono beni strumentali, e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in risposta al senatore Crucioli, informa che non intende modificare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni, dichiarandosi fiduciosa che il Parlamento potrà svolgere appieno il proprio ruolo esaminando i prossimi provvedimenti, già a partire dal Decreto Semplificazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PITTELLA](#) (PD) introduce il Documento in titolo, sottolineando che il tema della gestione dei giochi pubblici e il contrasto del gioco illegale meritano certamente attenzione da parte del Senato. Giudica quindi apprezzabile l'iniziativa posta in essere dai senatori del Gruppo di Italia Viva in quanto la scelta dello strumento dell'inchiesta dota di poteri più ampi l'organo parlamentare che acquisisce gli elementi conoscitivi e si pone in continuità con altri approfondimenti posti in essere con lo strumento dell'indagine conoscitiva, che è condotta invece dalle Commissioni permanenti.

Ricorda quindi che la Commissione finanze del Senato ha condotto agli inizi degli anni Duemila un'ampia ricognizione del settore in un momento di particolare innovazione e trasformazione, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gioco, e di crescita del comparto, che oggi è regolato e vigilato per gli aspetti gestori dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto concerne gli aspetti del gioco illegale e le connessioni con la criminalità organizzata, l'argomento è oggetto di analisi anche della Commissione di antimafia; così come gli aspetti legati alla diffusione dei fenomeni di dipendenza, rientrano nella sfera di competenza della Commissione igiene e sanità. Mancava certamente un organismo che affrontasse gli innumerevoli aspetti del comparto, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche e degli effetti della crisi pandemica ed economica, con un punto di vista globale e complessivo.

Infine, si sofferma sull'articolo 3, che considera esaustivo delle tematiche in campo e certamente consentirà alla Commissione di svolgere appieno i suoi compiti e raggiungere l'obiettivo di offrire alle forze politiche, agli operatori e ai cittadini un punto di vista globale e incisivo per affrontare le numerose, e a volte antinomiche, criticità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), che ricorda essere anche componente della Commissione antimafia, giudica favorevolmente l'iniziativa in titolo, anche se lamenta il mancato avvio dell'esame del disegno di legge in materia a sua prima firma, che reca "Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", assegnato alle Commissioni riunite 6ª e 12ª in sede redigente addirittura il 20 novembre 2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:
già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i

Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;
con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;
a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare.
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, osservato che

il decreto-legge mira a rendere disponibili risorse finanziarie per circa 30 miliardi per sostenere investimenti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza;

i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono la proroga dei termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili;

l'articolo 3 incrementa le risorse finanziarie per gli investimenti in beni strumentali che beneficiano dell'agevolazione Transizione 4.0;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La misura del *superbonus* rappresenta uno strumento di stimolo al settore dell'edilizia con enormi

potenzialità rispetto ai programmi di ristrutturazione degli edifici, rimessi all'iniziativa dei condomini, dei soggetti IRPEF e altri enti: tale considerazione si scontra tuttavia con i ritardi fin qui accumulati per redigere le norme attuative (decreti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico) e per compilare la ponderosa disciplina di prassi (affidata essenzialmente all'Agenzia delle entrate nelle diverse forme di circolari, risposte a interpelli, documenti di sintesi delle risposte alle domande più frequenti); ritardi dovuti anche alle numerose modifiche delle disposizioni di rango primario intervenute dopo la conversione del Decreto Rilancio. La proroga disposta alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 va incontro alle aspettative dei soggetti interessati, degli operatori economici e delle organizzazioni di categoria, ma appare ancora cauta. La Commissione ritiene, infatti, che solo una proroga fino al dicembre 2023, stabilita fin d'ora, potrà intercettare i programmi di investimento che, in particolare per i condomini, abbisognano ancora di certezze applicative e di temi adeguati per essere definiti.

2. La norma finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, nel vincolare i risparmi stimati in chiave prospettica al finanziamento della proroga, pur dettata comprensibilmente dalle esigenze di copertura dei maggiori oneri, rischia di rinviare nel tempo la decisione in merito alla proroga del termine con allungamento dei tempi non compatibile con la programmazione degli investimenti.

3. Nel definire da subito la proroga, la Commissione sollecita una semplificazione normativa di rango legislativo che assuma le determinazioni dell'Agenzia delle entrate adottate in via di prassi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi essenziali dei requisiti soggettivi e oggettivi definendo con maggiore precisione gli aspetti normativi, dando a tale opera di semplificazione e chiarimento un orientamento di minore rigidità, assicurando la più ampia adesione allo strumento agevolativo.

4. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione sollecita una chiara e definitiva indicazione in merito alla credibilità dei crediti di imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, nella convinzione che la piena credibilità e circolazione dei crediti di imposta maturati sia un moltiplicatore importante della liquidità delle imprese.

1.4.2.3.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
243^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **TURCO** (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az), in considerazione del fatto che la Commissione di merito, a seguito di interlocuzioni con il Governo, intende svolgere ulteriori approfondimenti sui testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Montani.

Interviene incidentalmente il **PRESIDENTE** (PD) per evidenziare la rilevanza dei provvedimenti in titolo, di iniziativa parlamentare, e segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, la copertura finanziaria, nonché le diverse aspettative degli amministratori

locali, delle associazioni ambientaliste e dell'ANCI. Ritiene tuttavia che il lavoro presso la 13a Commissione porterà al giusto punto di equilibrio tra gli interessi dei vari soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede di posticipare la seduta pomeridiana della Commissione dalle ore 14 alle ore 14,30 a causa di un concomitante impegno con il proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) ritiene opportuno che sui disegni di legge nn. 2012 e 1769, assegnati in sede referente, e nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, assegnati in sede redigente, tutti in materia di crediti fiscali, si svolga un breve ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche per comprendere l'orientamento di Eurostat e le nuove possibili regole di contabilità pubblica.

Si associa il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale annuncia di aver presentato l'Atto Senato n. 2250, recante "Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione", ancora in attesa di assegnazione alla Commissione, che chiede venga poi esaminato congiuntamente agli altri.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Governo ha in corso le interlocuzioni necessarie per la questione in oggetto, potendo contribuire alla fase istruttoria prevista dal senatore Fenu, sulla quale la Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita dunque i Gruppi a trasmettere le proposte dei soggetti da audire.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, nella quale si procederà all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo,

premessi che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla valorizzazione e ristrutturazione (anche con cambio di destinazione d'uso) del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare, da rendere in termini tassativi e in assenza dei quali vale il criterio del silenzio assenso;
- valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, nel rispetto della loro natura privatistica, in merito agli studi di fattibilità e nella fase progettuale degli interventi di rigenerazione urbana, con particolare riferimento ai programmi di social housing e di recupero dell'edilizia privata nelle zone periferiche;
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

1.4.2.3.4. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 247 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
247^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ([n. COM\(2020\) 591 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE ([n. COM\(2020\) 592 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([n. COM\(2020\) 593 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ([n. COM\(2020\) 594 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 ([n. COM\(2020\) 595 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 ([n. COM\(2020\) 596 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [PITTELLA](#) (PD), relatore sull'atto n. COM (2020) 591 definitivo e sull'atto n. COM (2020) 593 definitivo, ricorda che il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato un "Pacchetto sulla finanza digitale", volto a ridurre la frammentazione del mercato, promuovere la concorrenza e favorire l'innovazione contenendone i rischi legati alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all'antiriciclaggio.

Passa quindi ad illustrare in particolare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, cosiddetta proposta "MICA" - Markets in Crypto-assets (COM(2020) 593 final), che mira a stabilire

regole per alcune tipologie di attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e a stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le crypto-attività a livello dell'UE. Le crypto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "registro distribuito" di informazioni digitali ("Distributed Ledger Technology" -DLT), la cui più nota applicazione è rappresentata dalla *blockchain*. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni. In ambito finanziario la loro utilità dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (*token* di attività), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, per cui un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Il *token* è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio. Per questo è dotato di un valore. Il Pacchetto per la finanza digitale della Commissione prevede tre tipologie di *token*: *utility token*; *token* collegati ad attività; *token* di moneta elettronica, ovvero crypto-attività destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria, rispetto alla quale è previsto un diritto di rimborso. La funzione di tali crypto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica. Alcuni *token* infine sono assimilabili a strumenti finanziari come definiti dalla MiFID (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, strumenti derivati). Con le modifiche apportate dal Pacchetto per la finanza digitale alla MiFID tali crypto-attività gestite attraverso una DLT rientreranno nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

In conclusione, sollecita un'ampia riflessione su una materia molto delicata e tecnica, che presenta contestualmente rischi e opportunità, ma che la Commissione europea intende disciplinare anche per garantire la stabilità monetaria.

Auspica un esame approfondito anche per le implicazioni di più ampio respiro in relazione all'interesse specifico dell'Italia e degli operatori nazionali, nel contesto dell'Unione, verso trasformazioni tecnologiche di così vasta portata.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore sull'atto n. COM (2020) 592 definitivo, illustra la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, che prevede quattro ambiti di obiettivi e azioni: soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee di portata paneuropea; mercati innovativi e competitivi dei pagamenti al dettaglio; sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di sostegno; pagamenti internazionali efficienti, anche per le rimesse.

Nel rinviare al *dossier* del Servizio studi per i necessari approfondimenti tecnici, svolge alcune considerazioni di carattere politico, sia di metodo che di merito. Quanto al metodo, segnala che la Commissione non è ancora a conoscenza della posizione tenuta dal Governo nel corso delle sedute dell'Ecofin, nelle quali è stato discusso il pacchetto della finanza digitale. La mancanza di simili informazioni ritiene impedisca la reale valorizzazione del ruolo del Parlamento nella fase ascendente, a maggior ragione per un provvedimento di tale natura e dalle implicazioni così vaste. Relativamente invece al merito, evidenzia che in campo europeo viene costantemente valorizzato l'uso del contante - in proposito ricorda la lettera della BCE che esprimeva critiche nei confronti della sua limitazione -, e segnala le difficoltà di accedere ai pagamenti elettronici per chi non ha adeguata formazione tecnologica e digitale. In conclusione giudica necessario svolgere un'attenta analisi politica della proposta, nello spirito di ampia collaborazione tra le forze che sostengono il Governo.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore sugli atti n. COM (2020) 594 definitivo, n. COM (2020) 595 definitivo (cosiddetta proposta "DORA" - Digital Operational Resilience Act) e n. COM (2020) 596 definitivo, ricorda che la strategia in materia di finanza digitale prevede 4 ambiti di obiettivi e strumenti, fra i quali il secondo mira ad adeguare il quadro normativo dell'UE per favorire l'innovazione digitale, anche mediante un utilizzo più ampio della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology - DLT) nell'ambito dei mercati dei capitali. Al riguardo, la

Commissione ha proposto un nuovo quadro normativo per infrastrutture di mercato basate sulla DLT contenute nella Proposta di Regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. Inoltre, per far fronte alle sfide e ai rischi connessi alla trasformazione digitale la Commissione ha proposto un nuovo quadro dell'UE per il rafforzamento della resilienza operativa digitale per i settori della finanza in tutta l'Unione, al fine di migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di vari istituti finanziari, compresi i prestatori di servizi di pagamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Ai fini dell'attività istruttoria, il vice ministro Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione un testo contenente le osservazioni del Governo in merito ai disegni di legge in titolo, facendo riferimento allo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore Turco il 26 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** prende atto.

Il senatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle interlocuzioni tra Governo e Commissione di merito proprio sul tema della rigenerazione urbana e dell'ipotesi di modifica dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

Il **PRESIDENTE**, anche al fine di per svolgere i necessari approfondimenti sul testo depositato dalla Vice Ministro, dispone il rinvio dell'esame congiunto ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1945) Sabrina RICCIARDI. - Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19

(1531) FENU ed altri. - Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali

(1619) LANNUTTI ed altri. - Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata

(2014) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) introduce i provvedimenti, accomunati dalla dichiarata finalità di ampliare la liquidità a disposizione del sistema economico per sostenere l'espansione della domanda aggregata e, per tale via, della crescita economica. A tale scopo, i disegni di legge in esame mirano: a istituire dei conti correnti bancari e di risparmio presso la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) allo scopo di favorire la raccolta del risparmio privato da indirizzare verso il finanziamento della spesa pubblica, anche attraverso la sottoscrizione di titoli del debito pubblico (disegno di legge n. 1935); ovvero a istituire strumenti finanziari variamente denominati (conti correnti fiscali, certificati di compensazione fiscale o certificazione dei crediti fiscali) emessi dalle amministrazioni pubbliche a fronte di crediti fiscali, presenti o futuri, vantati dai contribuenti (disegni di legge nn. 1935, 1531, 1619 e 2014).

Segnala inoltre che il disegno di legge n. 2250 ("Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione") presenta contenuto analogo agli atti Senato nn. 1619 e 2014, ma risulta al momento ancora da assegnare.

Passa quindi a illustrare nel dettaglio i diversi testi.

Il disegno di legge n. 1945 si compone di sei articoli. L'articolo 1 esplicita le finalità. Gli articoli da 2 a 4 sono volti a trasformare la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) in una banca di investimento, nonché a istituire e gestire conti correnti bancari e di risparmio presso il MCC medesimo. L'articolo 5 istituisce dei conti correnti fiscali per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili, mentre l'articolo 6 prevede la creazione di una piattaforma elettronica per la gestione integrata degli strumenti finanziari suddetti.

Il disegno di legge n. 1619 si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale (CCF), attribuendo al MEF il compito di fissare l'entità del relativo stanziamento di bilancio sulla base del limite fissato annualmente dalla legge di bilancio. Alla legge di bilancio è anche demandata la definizione delle altre caratteristiche dei certificati. L'articolo specifica inoltre che i CCF non concorrono alla formazione del reddito, indicandone i limiti di utilizzo in compensazione. L'articolo 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione della struttura di gestione dei certificati mentre l'articolo 3 disciplina le modalità della loro assegnazione e circolazione. Infine, l'articolo 4 regola forme e modalità di emissione dei CCF e l'articolo 5 ne disciplina gli aspetti contabili.

Il disegno di legge n. 1531 si compone di due articoli. L'articolo 1 amplia l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni istituendo una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali. La certificazione è funzionale alla eventuale cessione a intermediari finanziari, compensazione con i debiti fiscali o cessione a terzi. Si prevede, altresì, che i crediti, sia commerciali sia fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della loro cessione pro soluto a banche o intermediari a ciò abilitati. L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica la fonte di copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 2014 si compone di un solo articolo il quale propone di apportare delle modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 quasi interamente identiche a quelle previste dall'Atto Senato 1531 sopra illustrato. Le uniche differenze sostanziali riguardano la mancata previsione di una piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta istituita presso l'Agenzia delle entrate per la gestione della certificazione e la mancata specificazione di gratuità della certificazione medesima; la specificazione che il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio; il rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione delle misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta. Infine, ricordando che ancora non è stato assegnato, richiama brevemente il contenuto del disegno di

legge n. 2250.

Conclusivamente, in considerazione della complessità dei temi trattati e dell'importanza che le proposte illustrate rivestono per l'economia del Paese, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Allo stesso tempo, invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare la discussione e le proposte anche ad altri strumenti o nuovi istituti giuridici per sostenere con maggiore forza la crescita dell'economia, soprattutto a salvaguardia delle micro e piccole imprese del territorio.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire entro la settimana prossima la lista dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il vice ministro Laura CASTELLI segnala che il tema dei crediti fiscali è già oggetto di approfondimenti da anni e invita i proponenti e la Commissione a verificare le modifiche legislative intervenute dalla data di presentazione dei provvedimenti alla giornata odierna. In particolare, segnala la norma relativa all'Agenzia delle entrate, che permetterà di realizzare, pur con i tempi imposti anche dalle conseguenze della pandemia, un'apposita piattaforma digitale. Evidenzia inoltre che la Commissione finanze della Camera dei deputati si sta occupando del tema della compensazione dei crediti e che altre disposizioni in materia sono già state adottate in precedenti provvedimenti d'urgenza. In conclusione dichiara la disponibilità del Governo a collaborare per il varo di un testo normativamente più attuale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) giudica improprie le considerazioni della rappresentante del Governo e ritiene indispensabile procedere celermente, senza interferenze. Inoltre evidenzia che nel disegno di legge a sua prima firma si introduce anche il tema della banca pubblica per gli investimenti, che è un tema molto caro al Gruppo politico cui apparteneva fino a pochi mesi fa. Ricorda infine che l'attività legislativa in questo caso spetta al Parlamento e che sarà compito del relatore, senatore Turco, trovare la sintesi tra le varie proposte presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di farsi interprete del disagio dei senatori che fanno parte sia di Commissioni permanenti sia di Commissioni bicamerali che ultimamente si trovano nell'impossibilità di seguirne i rispettivi lavori a causa delle loro contemporanee convocazioni. Ritiene che una programmazione più attenta e una migliore conciliazione degli orari eviterebbero ai senatori coinvolti di dover scegliere a quale sede partecipare, permettendo loro al contempo di offrire sempre il proprio contributo professionale.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce la fondatezza del problema e assicura che si farà portavoce della richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
256^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az), in considerazione dal fatto che presso la Commissione di merito sono in corso ulteriori approfondimenti sulla formulazione dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Bagnai.

Interviene incidentalmente il **PRESIDENTE** (PD) per segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, le diverse aspettative degli amministratori locali e dell'ANCI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (Atto n. 793), è stato audito il dottor Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3.6. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
258^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la professoressa Chiara Mosca.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della professoressa Chiara Mosca nell'ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

La professoressa MOSCA ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e di ricerca, nonché alle pubblicazioni più recenti. Rispetto ai temi più salienti delle proprie ricerche fa riferimento alla diffusione in alcuni Stati (storicamente in Francia, poi in Italia introdotto all'articolo 127-*quinquies* del Testo unico della finanza dal decreto-legge n. 91 del 2014, in Belgio e, da pochi mesi, in Spagna) dello strumento del voto maggiorato per gli azionisti "fedeli", il cui utilizzo è stato recentemente supportato nella risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 2020 (come anche nel *Final report* del *Technical expert stakeholder group* incaricato dalla Commissione europea di individuare i possibili strumenti per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, nonché nelle recenti Proposte di riforma concorrenziale predisposte dall'AGCM e trasmesse al Governo il 23 marzo 2021).

Al premio per la fedeltà nel tempo degli azionisti, prosegue l'oratrice, si guarda quale meccanismo

idoneo ad assicurare stabilità nella gestione e a perseguire una crescita economica di lungo termine e sostenibile. A fronte di tali assunzioni di principio i legislatori e le autorità di vigilanza sono e saranno chiamati, sempre più, a svolgere un lavoro complesso per incorporare tali nuove istanze, in modo funzionale e coerente, nel tessuto normativo e regolamentare esistente, bilanciando attenzione al mercato nazionale e concorrenza tra ordinamenti.

L'istituto del voto maggiorato è stato oggetto di una sua pubblicazione del 2018 dal taglio empirico, ricercando nella struttura caratterizzante gli assetti proprietari delle società italiane le ragioni dell'ampia adozione di questo istituto. A suo parere, gli studi empirici costituiscono un imprescindibile strumento di analisi per valutare fino a che punto gli obiettivi di politica legislativa possano effettivamente condurre ai risultati auspicati nel contesto di mercato nel quale trovano applicazione. La grande sfida degli anni a venire riguarda l'impegno in termini di sostenibilità delle attività economiche, che si declina nell'attenzione, da parte di un numero crescente di operatori di mercato, ai temi ambientali, sociali e di governo societario (*Environmental, Social and Governance*, cosiddetto ESG). Come è storicamente avvenuto in altri ambiti della disciplina del mercato finanziario, il primo importante tassello risiede nel rafforzamento della trasparenza da parte delle imprese circa l'impatto della loro attività sull'ambiente e sul tessuto sociale.

Rileva quindi l'importanza che le società, per il tramite dei loro consigli di amministrazione, siano in grado di dar conto agli azionisti, agli investitori potenziali e ad altre categorie di portatori di interessi delle esternalità negative derivanti dalla loro attività, dei rischi subiti, del contributo che esse sono in grado di offrire al miglioramento degli aspetti richiamati, nonché delle strategie poste in essere. Affinché tale comunicazione sia efficace è necessario individuare criteri di materialità delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie (in questa direzione muove, in larga parte, la recente proposta di direttiva in materia di rendicontazione di sostenibilità - *Corporate sustainability reporting directive* (CSRD) - tesa alla revisione della direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie - ossia la Direttiva 2014/95/UE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).

Numerose ricerche dimostrano il crescente interesse degli investitori istituzionali per le tematiche ambientali, sociali e di governo societario, ma non necessariamente solo di costoro, quale forza trainante affinché le imprese prestino sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità, per la tutela del pianeta e la salvaguardia delle generazioni future.

L'accesso al mercato delle PMI, delle quali è costellato il tessuto imprenditoriale italiano, può innescare un fattore di crescita e di attenzione ai fattori ambientali, sociali e di *governance* anche da parte delle imprese di dimensioni minori. È importante che Borsa Italiana S.p.A. (che, oltre al principale mercato azionario regolamentato, gestisce l'AIM, che è un sistema multilaterale di negoziazione) possa continuare a guardare al tessuto imprenditoriale italiano per mantenere e sviluppare l'industria finanziaria del nostro Paese. A tale proposito, l'oratrice auspica che il recente trasferimento del controllo di Borsa Italiana S.p.A. al Gruppo Euronext consenta di sfruttare economie di scala, riconoscendo, al contempo, centralità al mercato italiano e un sufficiente livello di autonomia alla società di gestione.

Richiama quindi un altro filone della propria attività di ricerca, quello relativo alla disciplina dei servizi di investimento. Il settore finanziario presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori economici nella misura in cui gli intermediari sono tenuti a perseguire, oltre all'interesse proprio secondo il fisiologico dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, anche l'interesse dei loro clienti. La protezione accordata si fonda sul rispetto di regole di comportamento graduate per intensità a seconda delle esigenze di protezione degli investitori. Il rilievo sistemico dell'attività di intermediazione finanziaria, unitamente ai profili di protezione degli investitori, trova una sintesi essenziale nella disciplina della riserva di attività. Solo soggetti autorizzati e vigilati possono professionalmente prestare servizi di investimento alla clientela.

Il tema è di estrema attualità alla luce del fenomeno FinTech. L'ingresso di nuove modalità di fruizione dei servizi (dalla consulenza automatizzata, alle piattaforme di *crowdfunding*, all'utilizzo di tecnologie a registro distribuito - DLT), potrebbe innescare un processo di disintermediazione che è da tempo

all'attenzione dei regolatori e delle autorità. Sebbene la tecnologia sia di per sé un elemento neutrale rispetto alla natura dell'attività economica, la rapida evoluzione della stessa, che inevitabilmente comporta spersonalizzazione e delocalizzazione nella prestazione dei servizi, impone costante attenzione alle evoluzioni di mercato ed all'ingresso di nuovi operatori. La Consob ha istituito, da tempo, numerosi tavoli di lavoro su tali temi: ricorda di aver partecipato alla redazione del Quaderno Fintech in tema di digitalizzazione del servizio di consulenza, evidenziando che la consulenza automatizzata può mettere in discussione il paradigma della relazione tra intermediario e cliente e l'applicazione delle regole di comportamento a protezione degli investitori.

Alla disciplina dei servizi di investimento è strettamente connesso il tema della tutela ma anche dell'incoraggiamento del risparmio (articolo 47 della Costituzione). La dimensione del risparmio delle famiglie rappresenta uno dei punti di forza del Paese. A suo parere agli investitori, quindi ai cittadini, devono essere rese accessibili strategie di diversificazione del portafoglio in grado di incoraggiare il risparmio (e, così, la pianificazione a lungo termine) e convogliarlo in attività produttive. Sotto tale profilo, notevoli passi sono stati fatti, soprattutto nel campo della trasparenza dei prodotti e dei costi, ma certamente il tema deve rimanere al centro dell'attenzione del regolatore.

L'oratrice ricorda poi di essersi occupata a lungo della disciplina degli abusi di mercato, tema cruciale per l'attività di vigilanza della Consob. Il regolamento europeo in questa materia (il n. 596 del 16 aprile 2014) costituisce l'esempio più evidente della scelta operata dal legislatore europeo di intervenire dettando norme comuni (il regolamento stesso, gli atti delegati, gli *standard* tecnici di implementazione e regolamentazione e il ricorso agli orientamenti emanati dall'ESMA) che non richiedono alcuna attività di recepimento sul piano nazionale, poiché di diretta applicazione negli Stati membri. Il Regolamento è ispirato al principio della simmetria informativa nei confronti del mercato, che impone agli emittenti di gestire con estrema cura le informazioni sensibili. La concreta applicazione del Regolamento, spesso fondato su norme soggette ad interpretazione, non è talvolta agevole, e lo sforzo interpretativo di volta in volta necessario rischia di minare l'obiettivo di massima armonizzazione delle norme. La Consob ha svolto in passato e dovrà continuare a svolgere una attenta vigilanza sul mercato della legalità dei comportamenti degli operatori economici, ma anche un ruolo di supporto agli emittenti nell'adempimento degli obblighi che ne discendono.

Conclusivamente evidenzia che gli studi da lei condotti sono connessi, in massima parte, ai temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e, dunque, alle materie che rientrano nelle competenze e nell'attività istituzionale della Consob, che nello svolgimento della sua attività deve contribuire alla salvaguardia della fiducia nel sistema, alla tutela degli investitori, e al rafforzamento della competitività del sistema finanziario (articolo 5, commi 1 e 3, del Testo unico della finanza) nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali (articolo 91 del Testo unico della finanza). La protezione degli investitori, obiettivo di primo piano nell'intera impalcatura della disciplina finanziaria, presuppone un mercato capace di valorizzare le eccellenze imprenditoriali. Tradizionalmente, nel sistema finanziario italiano, l'attività di trasferimento dalle unità in *surplus* a quelle in *deficit* è stata effettuata in parte preponderate dalle istituzioni creditizie. Tuttavia, la crescita dimensionale che le nostre imprese devono realizzare per competere in una economia globalizzata richiede la disponibilità di mercati finanziari efficienti. In un simile contesto, la capacità del mercato di attrarre imprese deve convivere con una rigorosa tutela degli investitori. Un mercato in grado di attrarre imprese meritevoli può incoraggiare il risparmio e dirigere il capitale verso attività produttive, che siano traino dell'innovazione e della crescita sostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la professoressa Mosca per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) richiama le principali linee di intervento del PNRR e gli investimenti in digitalizzazione e *green*, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si tenga conto, ai fini della ripresa economica e della restituzione dei debiti contratti, dell'importante contributo che potrebbe venire da alcuni settori produttivi, come nel caso del manifatturiero e delle produzioni

tipiche. Chiede quindi se si possano conciliare le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle dell'attività di impresa tradizionale.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) sollecita l'opinione della dottoressa Mosca su una serie di progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea in materia di finanza digitale all'esame della Commissione e chiede come sia possibile ridurre i rischi e amplificare i vantaggi dei nuovi strumenti finanziari a disposizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato che la Consob è un organismo indipendente dal Governo, ma non certo dal Parlamento, evidenzia due aspetti politici, quello dell'Unione dei mercati dei capitali, che risulta assente nel dibattito pubblico, ma che pure merita particolare attenzione per le conseguenze che ne potrebbero derivare, e quello del rapporto tra l'ESG e i territori fragili dal punto di vista ambientale ed economico, che rischiano di essere penalizzati doppiamente per l'indirizzo che è stato dato a tale strumento di valutazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) in premessa domanda quale sia il rapporto tra rendicontazione di bilancio e bilancio di responsabilità sociale delle imprese. Infine segnala il tema del legame tra mondo delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, e istituti bancari quanto alle fonti di finanziamento per l'attività imprenditoriale.

Il senatore [FENU](#) (M5S) segnala la problematica dell'accesso al credito per le PMI e chiede quali strumenti di finanziamento potranno essere individuati per resistere alla concorrenza del mercato globale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Bagnai sulle caratteristiche di indipendenza della Consob, ricorda gli innumerevoli procedimenti giudiziari e le sentenze che hanno riguardato tale organismo a causa delle condotte tenute in materia di tutela del mercato e dei consumatori. Chiede quindi alla professoressa Mosca quale sia il suo orientamento sulla tutela del risparmio.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) segnala le diverse politiche fiscali che interessano i Paesi membri dell'Unione europea e sollecita la professoressa Mosca a chiarire la propria posizione sull'attività della Consob con riferimento alla tutela dell'interesse nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che con l'audizione della professoressa Mosca e il successivo esame della proposta di nomina a componente della Consob la Commissione esplica le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. Giudica inoltre molto importante l'innesto di nuove professionalità ed esperienze all'interno della Consob, quali importanti risorse a supporto della sua attività.

Sottopone quindi alla professoressa Mosca la tematica sottesa al *dossier* Autostrade, che vede un cambio di assetto societario e una anomalia rilevante, ossia un piano economico-finanziario presentato solo dopo la sigla dell'accordo tra le parti. Tale esperienza ritiene rappresenti un ulteriore stimolo all'ambizione dell'ordinamento di introdurre una strategia per l'educazione finanziaria che possa rendere più consapevole il comportamento dei cittadini nelle scelte di investimento. Dà quindi la parola alla professoressa Mosca per la replica.

Nel rispondere ai quesiti posti, la professoressa Mosca si sofferma in prima istanza sulle questioni relative ai rischi per la struttura economica nazionale derivanti da una applicazione rigida della disciplina della sostenibilità ambientale, convenendo sull'esigenza di delineare un regime che tenga conto delle imprese operanti in determinati territori, ma, più in generale, e che tuteli le specificità della realtà economica nazionale.

Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Pittella circa la delicatezza e complessità della regolamentazione in materia di *cripto asset*, specificando che la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore comunitario prevede che le cripto attività qualificate come strumenti finanziari ricadano nella disciplina MiFid al fine di tutelare gli investitori, senza affievolire di converso le opportunità offerte dall'applicazione delle nuove tecnologie. Trova inoltre condivisibile anche il richiamo del senatore Bagnai alla rilevanza della *capital markets union*, che peraltro va inquadrata quale strategia per rendere più efficiente l'allocazione delle risorse private anche verso le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda invece la rendicontazione non finanziaria, fa presente al senatore Turco che anche tale tipologia di rendicontazione ha un impatto economico; analogamente il richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa assume un valore peculiare, essendo un presidio giuridico che tutela non solo gli azionisti, ma tutti i soggetti a vario titolo interessati dall'attività produttiva.

Relativamente alla questione del finanziamento delle piccole e medie imprese, dopo aver fatto riferimento al ruolo del mercato AIM gestito da Borsa italiana, ne sottolinea l'importanza anche nella prospettiva della ricapitalizzazione delle aziende e della crescita dimensionale delle stesse. Circa i rilievi formulati dal senatore Lannutti sottolinea che la Commissione è un organo collegiale la cui indipendenza rispetto al Governo trova il naturale e istituzionale corollario nella responsabilità verso il Parlamento. Ritiene peraltro che la natura collegiale dell'organismo consenta anche una pluralità di competenze e professionalità, essa stessa garanzia di indipendenza, sancita, a sua volta dalla diversa durata dei mandati dei singoli commissari.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ringrazia la professoressa Mosca e congeda l'audita dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che si è appena conclusa l'audizione della professoressa Mosca e, in qualità di relatore, propone di esprimere parere favorevole alla nomina della professoressa Mosca stessa a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*), dopo aver espresso forti perplessità sull'ipotesi di lasciare il tema dell'educazione finanziaria a soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, dichiara il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), [D'ALFONSO](#) (*PD*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [DI PIAZZA](#) (*M5S*), [FENU](#) (*M5S*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), [PITTELLA](#) (*PD*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [TURCO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e un voto di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) COLLINA ed altri. - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) illustra per le parti di competenza il provvedimento. In particolare si sofferma sull'articolo 3, che reca la disciplina dei canoni di locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati e classificati nella categoria catastale C/3. I suddetti canoni potranno essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 6 riconosce, a beneficio delle imprese artigiane aventi vocazione artistica e tradizionale e che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, offre ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, sempre con un numero di addetti pari o inferiore a nove, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento - anziché al 100 per cento - dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione di 50 punti percentuali si riduce proporzionalmente del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Infine, l'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili alle cessioni di azienda e intende instaurare un regime di neutralità fiscale, ovvero di assenza di tassazione delle plusvalenze, che in quanto tale svolga una funzione agevolativa. Tale neutralità fiscale si avrà a due condizioni, stabilite dal comma 1: che effettivamente la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non venga ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento. Inoltre, ai sensi del comma 2, la tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso può essere uniformata a quella attualmente prevista per i conferimenti d'azienda di cui all'articolo 176 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Il comma 3 dispone che qualora non sia esercitata tale opzione, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza verrà ricondotta alla categoria dei redditi di capitale e, in particolare, all'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR. Il comma 4 dell'articolo 7 concerne l'imposizione indiretta. A tali fini, si applicano alle cessioni di azienda le vigenti disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, nonché l'imposta catastale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si riserva di presentare in tempi brevi un nuovo schema di parere che tiene

conto delle interlocuzioni avute con il Governo. Ritiene quindi possibile che l'*iter* si concluda già nelle prossime sedute.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene utile rinviare la votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le esigenze manifestate, ma ricorda che Commissione esamina i provvedimenti in sede consultiva sugli aspetti di competenza.

Si associa il relatore [TURCO](#) (*M5S*), che evidenzia come il parere che verrà posto in votazione, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(79\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

[\(788\) URSO ed altri.](#) - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

[\(1287\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

[\(2098\) PITTELLA ed altri.](#) - *Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso il senatore Buccarella ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente il contenuto del testo unificato - che cerca di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese -, che si augura possa trovare larga condivisione in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) auspica un confronto a breve termine tra il relatore e il Governo che possa valorizzare il lavoro parlamentare svolto finora.

Il sottosegretario DURIGON si dichiara disponibile al confronto con il relatore e con la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1945\) Sabrina RICCIARDI.](#) - *Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19*

[\(1531\) FENU ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali*

[\(1619\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata*

[\(2014\) Roberta TOFFANIN ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione*

dei crediti con la pubblica amministrazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) ricorda che le audizioni sui provvedimenti in esame si svolgeranno alla ripresa dopo la pausa estiva. Sollecita quindi i Gruppi a trasmettere alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire così da poter predisporre il relativo calendario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le richieste di audizione dovranno pervenire entro venerdì 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.7. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
264^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [TOFFANIN](#) ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta*

storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore [FENU](#) (M5S), che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente [TOFFANIN](#) propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori), che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [FENU](#) (M5S) chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di

cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore **PITTELLA** (PD), il relatore **BUCCARELLA** (Misto-LeU-Eco) informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riprodotte di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge, premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;
- in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;
- analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a

- presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;
- in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;
 - in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;
 - in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, "lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;
 - all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;
 - in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;
 - in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;
 - consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
 - valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1708](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate

secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.2

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»*

1.4.2.3.8. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 265 (ant.) del 29/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
265^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, evidenzia la necessità di una ulteriore fase di approfondimento, anche informale, tra i Gruppi, sul nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato ieri dal relatore.

Si associa il relatore **TURCO** (M5S), che invita i commissari a trasmettere eventuali ulteriori suggerimenti entro la prossima settimana, con l'obiettivo di giungere ad uno schema di parere più articolato e condiviso possibile, capace di indirizzare il lavoro della 13^a Commissione.

La senatrice **TOFFANIN** (FIBP-UDC), nel ringraziare il relatore per la disponibilità, suggerisce l'ipotesi di introdurre nello schema di parere anche delle condizioni al fine di renderlo più vincolante.

Il **PRESIDENTE** richiama quindi i differenti punti di vista di ANCE, ANCI e delle associazioni

ambientaliste rispetto agli obiettivi della rigenerazione urbana ed evidenzia che il successo delle future iniziative in tale ambito dipenderà anche dalla flessibilità procedurale, dalle convenienze economiche e dalla convergenza delle amministrazioni deputate all'espressione dei pareri. Conclusivamente auspica la più ampia convergenza politica sui testi in esame presso la 13a Commissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, da una preliminare interlocuzione informale con il sottosegretario Alessandra Sartore, è emerso che la questione sollevata dall'interrogazione 3-02613 del senatore De Bertoldi merita un ulteriore approfondimento. Suggerisce quindi un rinvio del suo svolgimento.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) accoglie il suggerimento del Presidente e contestualmente rivolge un invito al Governo ad assumere una posizione coraggiosa nei confronti delle indicazioni di Eurostat, che considera sbagliate, in quanto la credibilità dei crediti fiscali potrà rappresentare, nell'impossibilità di varare ulteriori interventi in *deficit*, un forte impulso alla ripresa della economia nazionale.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE condivide la proposta del Presidente.

In merito al tema sollevato dall'interrogazione, il senatore [TURCO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore De Bertoldi, in quanto la credibilità dei crediti d'imposta potrebbe avere effetti benefici anche sulla transizione tecnologica ed ecologica.

Nel rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 3-02613 ad altra seduta, il [PRESIDENTE](#) informa che è stata presentata l'interrogazione 3-02610, a firma della senatrice Toffanin, in materia di credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che verrà svolta nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) incidentalmente dà conto delle interlocuzioni avute col MEF in materia di Zone franche montane, delega fiscale e risorse destinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione dell'assenza di alcuni Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna non avrà luogo ed è nuovamente convocato per martedì 3 agosto alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) comunica di avere definito una selezione delle audizioni da svolgere in videoconferenza e individuato un elenco di soggetti cui richiedere un contributo scritto; tale selezione è stata operata in raccordo con la senatrice Russo, prima firmataria dell'iniziativa in titolo, come convenuto nella precedente seduta. Si riserva di sottoporre alla Commissione tale selezione nella seduta di domani, auspicando che si possa procedere celermente alla programmazione delle audizioni stesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
184ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 17.05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla Relatrice per illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato anticipato a tutti i componenti della Commissione.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ricorda che lo schema di parere in distribuzione è frutto di una interlocuzione che ha coinvolto tutti i componenti della Commissione e recepisce numerose proposte di modifica e integrazione sottoposte alla sua attenzione da vari Gruppi.

Nel ringraziare tutti i colleghi, e in particolare i Capigruppo, per l'atteggiamento collaborativo, segnala la necessità di apportare un'ultima integrazione al testo, inserendo, alla fine della seconda osservazione relativa alla Missione 3, le parole: "e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia". Presenta dunque un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, riformulato in tal senso.

Si passa alla votazione.

Il senatore [DESSI](#) (Misto) dichiara che il suo voto, in considerazione dell'approfondito lavoro svolto dalla Relatrice, non sarà contrario bensì di astensione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice Di Girolamo per il lavoro svolto e per

essere riuscita nel difficile compito di individuare una sintesi tra le varie sensibilità politiche. Sottolinea, in particolare, due punti dello schema di parere. Il primo è quello che concerne il settore aeroportuale, che è rimasto ai margini del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che ha bisogno di una strategia per il futuro. Coglie quindi l'occasione per ringraziare anche la senatrice Lupo per la costante attenzione al settore del trasporto aereo.

Il secondo punto su cui si concentra l'attenzione è quello relativo alla normativa in materia di contratti pubblici, che ha presentato varie criticità in passato che necessitano di una soluzione.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce ai ringraziamenti alla relatrice Di Girolamo per l'ottimo lavoro svolto.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) illustra i provvedimenti in titolo, che perseguono la finalità - taluni proponendo una cornice normativa più complessiva e generale, altri mediante interventi più puntuali e specifici - di definire misure per la rigenerazione urbana, quale strumento per la trasformazione, lo sviluppo e il governo del territorio senza consumo di suolo, per il recupero in chiave sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico e privato e per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici e dei borghi storici.

Nel corso dell'esame in sede referente, approfondito anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni, la 13ª Commissione ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dai Relatori. Tale testo si compone di 28 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Nel Capo I, l'articolo 1, nell'illustrare le finalità del provvedimento, individua tra gli obiettivi della rigenerazione urbana, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per la 8ª Commissione, quelli di: favorire il riuso edilizio, oltre che delle aree già urbanizzate e delle aree produttive con funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, anche dei complessi edilizi e degli edifici pubblici o privati che si trovino in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche

promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata.

Ulteriori obiettivi sono: contribuire all'arresto del consumo del suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano; favorire l'innalzamento della qualità di vita anche mediante lo sviluppo di quartieri residenziali integrati; agevolare l'innalzamento degli *standard* di efficienza idrica ed energetica nelle aree oggetto di rigenerazione; tutelare le peculiarità dei centri storici e dei centri urbani.

L'articolo 2 reca le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita cabina di regia nazionale - alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - con compiti di coordinamento, supporto e monitoraggio, tra i quali figura quello di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana. Tale Programma, che ai sensi dell'articolo 4 è adottato con DPCM, con il concerto, tra l'altro, del Ministro delle infrastrutture, ed è inserito annualmente in un apposito allegato al Documento di economia e finanza, indica gli interventi di adeguamento normativo da realizzare a livello regionale e descrive i bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, che sono disciplinati dai successivi articoli del testo in esame. Il Programma contiene infine l'elenco degli interventi programmati e in corso di realizzazione e ne specifica i costi e le necessarie risorse, sia disponibili che da reperire.

Con l'articolo 5 viene istituito un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 fino al 2040. Le risorse del Fondo sono destinate: al cofinanziamento dei bandi regionali, nonché annualmente al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria degli interventi da realizzare; al finanziamento delle opere e dei servizi previsti dai progetti selezionati; al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati; all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione; ad interventi specifici di edilizia abitativa convenzionata.

Ai sensi dell'articolo 6, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni in proporzione alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna di esse.

L'articolo 7 riguarda la dichiarazione di interesse pubblico delle aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali.

Il Capo III del provvedimento disciplina i compiti in materia di rigenerazione urbana affidati alle regioni e alle province autonome.

L'articolo 8 prevede che esse, tra l'altro, promuovano specifici programmi nelle aree di edilizia residenziale pubblica, anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggior disagio sociale.

In base all'articolo 9, entro tre mesi dall'adozione del Programma nazionale di cui all'articolo 4, le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto il Piano comunale di rigenerazione urbana.

La procedura per la redazione dei Piani comunali è disciplinata nel Capo IV.

L'articolo 10 prevede che, innanzitutto, i comuni procedano ad effettuare un censimento edilizio, finalizzato alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato non utilizzato ("banca dati del riuso"), disponibile per il recupero e il riuso nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo del suolo. Procedono quindi all'individuazione delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e redigono il Piano

comunale.

L'articolo 11 definisce i contenuti del Piano, prevedendo che esso stabilisca gli obiettivi generali da perseguire in riferimento ad una serie di aspetti, tra i quali quelli relativi alla manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, all'accessibilità con i mezzi pubblici, ai percorsi pedonali e ciclabili, all'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano dovrà inoltre definire l'insieme degli interventi da realizzare e stimare i relativi costi.

In base all'articolo 12, anche i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale proposte di interventi di rigenerazione urbana ai fini della formazione del Piano.

È infine stabilito che il Piano è adottato dal consiglio comunale e costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale e, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Come previsto dall'articolo 13, nel caso di centri storici e agglomerati urbani di valore storico, il Piano è approvato d'intesa con le soprintendenze e risponde ad una serie di finalità ulteriori, tra le quali quella di favorire il recupero funzionale dei luoghi con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 14 disciplina l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, prevedendo che ad essa si applichino, tra gli altri, gli strumenti di cui al codice dei contratti pubblici. Sono quindi introdotte norme per disciplinare la rottamazione degli edifici e gli interventi diretti di demolizione e ricostruzione nonché per definire le condizioni per l'accesso alle agevolazioni nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, inoltre, viene ridotto l'importo del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico dell'edilizia.

In base all'articolo 15, le regioni, le province autonome e gli enti locali disciplinano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei cittadini alla definizione degli obiettivi dei Piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

L'articolo 16 destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di riuso.

L'articolo 17 stabilisce che gli interventi di rigenerazione inseriti nei Piani comunali costituiscono ambiti prioritari nell'attribuzione dei fondi strutturali europei. Prevede inoltre che i comuni si possano avvalere del sostegno di Cassa depositi e prestiti, di fondi immobiliari privati o di fondi comuni di investimento per accelerare l'attuazione degli interventi per i quali abbiano già ottenuto l'assegnazione di un finanziamento.

Nel Capo VI, l'articolo 18 assegna i compiti di vigilanza e controllo sulle procedure e i contratti all'Autorità nazionale anticorruzione.

Nel Capo VII, l'articolo 19 prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolga mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

I concorsi sono organizzati su due livelli successivi, il primo dei quali è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e viene sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso.

Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione, finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dietro pagamento al vincitore di un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando, passa in proprietà alla stazione appaltante. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati quindi al vincitore o ai vincitori del concorso.

Si prevede che i comuni possono avvalersi, per l'anticipazione delle spese per la progettazione e la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità,

di cui alla legge n. 549 del 1995, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Tali Fondi sono utilizzabili anche per la redazione di progetti preliminari, realizzati anche in partenariato pubblico privato.

Il Capo VIII, con l'articolo 20, introduce una serie di incentivi fiscali per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 21 modifica la normativa vigente in materia di distanze minime tra i fabbricati e di espropriazione per pubblica utilità. Prevede inoltre che, nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possano ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Il comune destina quindi tali somme all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare disposizioni finalizzate alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate.

L'articolo 23 prevede la cumulabilità degli incentivi introdotti con quelli già previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 24 reca incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 25 è volto al riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

Nel Capo IX, l'articolo 26 detta disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana negli enti locali e l'articolo 27 contiene le disposizioni finali.

Nel Capo X, infine, l'articolo 28 reca la copertura finanziaria.

Alla luce dell'articolato contenuto del provvedimento, esprime l'auspicio che la Commissione abbia il tempo e il modo di approfondire, nel corso del dibattito, una serie di questioni che sottopone alla riflessione dei colleghi e che derivano dalla sua esperienza di amministratore locale.

In primo luogo, la necessità per amministratori locali e operatori di confrontarsi con le numerose nuove definizioni contenute nel testo unificato potrebbe comportare l'effetto paradossale di frenare l'attività di rigenerazione urbana invece che di incentivarla.

Ricorda poi che la materia ricade nella competenza legislativa concorrente e che varie regioni hanno già legiferato, con il rischio quindi che la normativa statale venga a sovrapporsi malamente a quella regionale.

Pur valutando positivamente le forme di partecipazione della cittadinanza, ritiene però fuorviante di problemi pratici il riferimento alla "piena condivisione dei progetti" contenuto nell'articolo 15 del testo.

In generale, ritiene che uno dei problemi dei centri storici italiani sia l'eccessivo intervento delle sovrintendenze. È vero che le città italiane sono ricche di beni da conservare, ma ciò non si applica indistintamente a ogni edificio. In tanti altri Paesi non fa scandalo che, accanto ad edifici storici, possano sorgere edifici di vetro e acciaio.

Quindi - come è emerso anche nel corso del dibattito che ha fatto seguito alle comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di questa mattina - potrebbe essere valutata l'opportunità di adottare una nuova legge urbanistica e di rendere più elastiche le norme su sedimi, distanze, altezze, ecc.. L'eccesso di burocrazia può comportare l'aumento del rischio di corruzione. Con particolare riferimento al tema dell'altezza, osserva poi che la possibilità di sviluppo in verticale degli edifici aiuta a ridurre il consumo del suolo.

Mentre le somme stanziare dal provvedimento in esame sono certamente importanti per le iniziative del settore pubblico, per incentivare i privati sono forse più efficaci le semplificazioni.

È importante agire tempestivamente, perché l'ingente patrimonio immobiliare edificato negli anni '50 e '60 per far fronte alle esigenze della ricostruzione post-bellica incomincia a mostrare i segni del tempo e una fragilità che va affrontata subito, prima che diventi un problema di sicurezza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) concorda con il fatto che urga affrontare il tema della qualità strutturale ed energetica, peraltro non solo degli edifici costruiti negli anni '50 e '60, ma anche in epoche successive, ma pensa che i provvedimenti in esame possano essere funzionali proprio ad interventi su quelle fasce delle città che si trovano tra i centri storici e le periferie.

Con riferimento alla questione della competenza concorrente, è giusto adottare una normativa a livello nazionale, perché la situazione a livello regionale è troppo variegata.

Ritiene che la partecipazione dei cittadini - che avviene ormai su temi vari e complessi, se si pensa, ad esempio, ai bilanci partecipati - sia sempre desiderabile e costituisca un importante elemento di trasparenza dei processi.

Sollecita quindi una riflessione su come rivedere i piani regolatori che prevedono cubature eccessive rispetto al numero degli abitanti, mentre sulla possibilità di inserire edifici moderni nei centri storici ricorda che, con le dovute eccezioni, la gran parte degli edifici di vetro e acciaio evocati dal Relatore sono altamente energivori e pongono già a loro volta un problema di riqualificazione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), premesso che i temi oggetto dei provvedimenti in esame sono complessi e richiedono tempo per essere valutati appieno, pone l'accento sul fatto che la rigenerazione urbana non vada pensata solo nel contesto delle grandi città. Le zone produttive, che un tempo si trovavano inserite all'interno del contesto urbano, oggi sono diventate un ingombro e ne deve essere incentivato il trasferimento altrove, con conseguente riqualificazione. In generale, devono essere previste agevolazioni economiche per chi rigenera e, così facendo, rende le città più vivibili. Con riferimento al contenuto del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente, ritiene che dovrebbe essere previsto un rimborso spese per chi partecipa ai concorsi di progettazione previsti dall'articolo 19 senza risultare vincitore, poiché il solo fatto di partecipare comporta di per sé dei costi per il professionista.

Valuta negativamente il fatto che il comma 1 dell'articolo 14 preveda che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione, si applichino gli strumenti previsti, tra l'altro, dal codice dei contratti pubblici, in quanto tale codice presenta notevoli criticità e la sua applicazione andrebbe limitata invece che ampliata.

Si associa al timore manifestato dal Relatore in merito alla formulazione dell'articolo 15 sulla partecipazione delle comunità locali: la partecipazione è positiva, ma richiedere la piena condivisione dei progetti può comportare problemi.

Osserva, infine, che l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli spazi pubblici costituisce un obbligo e sarebbe dunque incoerente con il quadro normativo complessivo considerarlo come un elemento premiante ai fini dell'incremento volumetrico.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) esprime apprezzamento per gli interessanti spunti proposti dai colleghi. Personalmente, agevolerebbe la possibilità di abbattere per ricostruire e condivide quanto affermato dal Relatore sul tema delle altezze, ma bisogna tenere sempre in considerazione il rischio sismico. In generale, ritiene che i provvedimenti in esame pongano una serie di questioni interessanti ed importanti ed auspica pertanto che la Commissione abbia un tempo adeguato per approfondirli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DOC. XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premessi che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU*, come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Confrasperto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e

ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;

preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso

una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance*, che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:

- 1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;
- 2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;
- 3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;
- 4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;
- 5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;
- 6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;
- 7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le

procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;

8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor*;

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

- 8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;
- 9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;
- 10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:

- 1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;
- 2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;
- 3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;
- 4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;
- 5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;
- 6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;
- 7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;
- 8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;

- 9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;
- 10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;
- 11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
- 12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;
- 13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;
- 14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:

- 1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;
- 2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria;
- 3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;
- 4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;
- 5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;
- 6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;
- 7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per

l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;

8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;

9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;

10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa europea;

11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;

12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;

13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;

14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;

15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC.* XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premessi che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU*, come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un

Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Confrtrasporto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;

preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance*, che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei

progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:

- 1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;
- 2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;
- 3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;
- 4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;
- 5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;
- 6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;
- 7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;
- 8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;
- 9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor*;

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;

9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;

10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:

- 1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;
- 2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;
- 3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;
- 4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;
- 5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;
- 6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;
- 7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;
- 8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;
- 9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;
- 10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;
- 11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

- 12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;
- 13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;
- 14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:

- 1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;
- 2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia;
- 3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;
- 4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;
- 5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;
- 6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;
- 7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;
- 8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;
- 9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;
- 10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa

europea;

- 11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;
- 12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;
- 13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;
- 14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;
- 15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

In particolare, il provvedimento, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro - pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento - intende potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Come enunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, "l'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede".

Gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento.

Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza, che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i soggetti esercenti attività di impresa nei comuni appartenenti a comprensori sciistici, la proroga della sospensione delle attività di riscossione e l'annullamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi nonché ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, l'articolo 5, comma 15, incide sui termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, istituita dalla legge di bilancio

2019 a carico dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. In particolare, il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - è spostato dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.

Viene inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile. L'articolo 6, comma 5, dispone poi la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono quindi stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa.

Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadinanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori.

Sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, l'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021.

Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza.

Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali.

Tra queste, l'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza.

Il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto.

Sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziare per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto.

Viene inoltre precisato che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

Conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi.

L'articolo 30, ai commi da 7 a 11, dispone poi lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019. In particolare, il comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento. In particolare, l'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del "buono viaggio", stanziando 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura, istituita dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione già nella seduta odierna.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita in una successiva seduta, sottopone fin d'ora all'attenzione di tutti i componenti della Commissione e, in particolare, della Relatrice, la necessità di individuare una soluzione normativa adeguata per due problemi che affliggono gli IACP e analoghi enti preposti all'edilizia residenziale pubblica. In primo luogo, occorre rimuovere le incertezze in materia di IVA che stanno ostacolando in concreto il ricorso al *superbonus* del 110 per cento, con l'effetto paradossale che, al momento, l'incentivo statale va a beneficio degli interventi sugli edifici privati ma non di quelli sulle case popolari. La seconda questione che va risolta è quella relativa all'IMU, in quanto in varie parti del Paese gli alloggi popolari sono equiparati alle seconde case e ciò è inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, in maniera tale da verificare la tempistica che

la Commissione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria, si vorrà dare in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata per questo pomeriggio.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con il Presidente. Considerato che i provvedimenti in questione, pur ispirati da finalità condivisibili, presentano le rilevanti criticità da lui già illustrate nella seduta dello scorso 23 marzo, ritiene necessario verificare gli orientamenti della Commissione ambiente in merito ai tempi dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2144\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ambiente ha convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana (A.S. 1131 e congiunti) e assunto come testo base. Pertanto, come convenuto nella seduta plenaria di ieri pomeriggio, l'esame in sede consultiva da parte della 8ª Commissione proseguirà nelle prossime settimane.

In vista della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione, ribadisce ai rappresentanti dei Gruppi l'invito, già formulato nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, a individuare argomenti di cui valutare l'inserimento all'ordine del giorno, con particolare riferimento ai numerosi disegni di legge assegnati alla Commissione il cui esame non ha avuto ancora inizio.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 5 MAGGIO 2021
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente e dell'Amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A., svolta ieri, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto nel pomeriggio di ieri l'audizione, tra gli altri, di ANAC, ANCE e Fondazione Inarcassa e ha previsto di concludere il ciclo di audizioni martedì 11 maggio, con la Consob e la Corte dei conti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore [D'ARIENZO](#) (PD), che si riserva di formulare uno schema di relazione una volta terminate le audizioni presso la 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in Commissione ambiente il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso 23 aprile e che si procederà ora con la fase dell'illustrazione dei numerosi emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al Relatore, auspicando che l'8ª Commissione possa, col suo parere, fornire un contributo fattivo.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) osserva che il gran numero di emendamenti presentati in Commissione ambiente testimonia il fatto che il percorso per giungere ad una sintesi delle varie sensibilità è ancora lungo e ravvisa il rischio che il provvedimento in esame travalichi i confini della rigenerazione urbana per trasformarsi in una sorta di nuova legge urbanistica.

Si dice convinto che la 8ª Commissione potrà fornire un utile contributo, in considerazione del fatto che vari profili del provvedimento ricadono nelle materie di sua competenza, motivo per cui sarebbe stata forse preferibile un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 13ª, invece che alla sola 13ª. Invita infine tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte di osservazioni da valutare ai fini dell'inserimento nello schema di parere che potrebbe essere presentato la prossima settimana e ulteriormente sottoposto alla valutazione di tutti i Gruppi.

Il senatore **SANTILLO** (M5S) condivide quanto riferito dal Relatore e suggerisce di prendere in considerazione l'inserimento nello schema di parere non solo di osservazioni, ma anche di condizioni. Esprime poi rammarico per il fatto che l'8ª Commissione debba limitarsi all'espressione di un semplice parere, invece che esaminare il provvedimento in sede primaria insieme alla Commissione ambiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta odierna, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della formazione del nuovo Governo, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato affrontato più volte il tema della calendarizzazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione e mai incardinati anche in virtù del fatto che l'attività di quest'ultima si è a lungo dovuta concentrare su importanti decreti-legge e atti del Governo.

In particolare, le ultime due riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenutesi il 4 e il 5 maggio scorsi, si sono concentrate sulla richiesta - già avanzata più volte dai Gruppi del M5S e del PD e ribadita in quella sede - di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Primo Di Nicola e altri, e il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Valeria Fedeli e altri.

Sul punto si è svolto un dibattito molto articolato e approfondito, che ha toccato, tra l'altro, il tema della concomitante procedura per l'individuazione dei nuovi componenti del consiglio d'amministrazione della RAI e quello della possibile presentazione, da parte di altri Gruppi, di ulteriori disegni di legge in materia.

Al termine del dibattito, l'Ufficio di presidenza ha convenuto - in considerazione dell'elevata importanza politica della questione - sull'opportunità di affrontare il tema in una seduta plenaria, nel corso della quale potessero quindi intervenire non solo i componenti dell'Ufficio di presidenza stesso ma tutti i senatori interessati, in esito alla quale procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge in questione.

Alla luce di quanto riferito, chiede se vi siano senatori interessati a prendere la parola.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma che il Gruppo del PD, già a partire dall'inizio di aprile, aveva più volte sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI. Al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza piuttosto concitata, si è raggiunto un punto di caduta a suo avviso intelligente e consistente nello svolgimento di una discussione "preliminare" in seduta plenaria nel corso di questa settimana, con conseguente inizio

dell'esame vero e proprio a partire dalla settimana prossima.

Nel rinviare dunque ogni valutazione di merito sui disegni di legge a dopo l'incardinamento degli stessi, chiarisce che, per il Gruppo del PD, l'avvio dell'esame dei disegni in questione non potrà in alcuna maniera interferire con il processo attualmente in corso di rinnovo dei componenti del consiglio d'amministrazione della RAI o costituire un alibi per non rispettare le scadenze previste dalla legge per il rinnovo dei vertici della società. Del resto, è giusto procedere al rinnovo per proiettare il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in una fase diversa e, auspicabilmente, migliore. Spera dunque che su questa premessa di carattere metodologico si possa registrare la convergenza di tutti.

Il secondo punto che ci tiene a sottolineare è che ciò che occorre non è la riforma della *governance* della RAI, ma la riforma della RAI nel suo complesso, che è cosa diversa e ben più ampia. Il concentrarsi sui profili attinenti alla *governance* ha costituito infatti un errore della legge approvata nella scorsa legislatura.

I profili che richiedono un approfondimento sono tanti. Ricorda, a titolo esemplificativo, la discussione svolta in passato sulla possibilità di dare evidenza, con un sistema di bollini, al fatto che una determinata trasmissione televisiva sia finanziata tramite il canone o con la pubblicità. Il dibattito era stato acceso e la questione alla fine aveva incontrato la contrarietà della maggior parte dei componenti della Commissione di vigilanza, poiché si era ritenuto che essa aprisse al tema della privatizzazione del servizio pubblico. Quello fu un dibattito molto forte, ma oggi ci sono anche tante altre questioni su cui riflettere: l'informazione, il numero dei canali, la capacità di innovazione tecnologica, la qualità dei servizi offerti in *streaming*, la raccolta pubblicitaria, l'opportunità o meno di finanziare con il canone anche le televisioni private che dimostrino di svolgere servizio pubblico. La circolazione sempre più rapida delle notizie invece di rendere inutile il servizio pubblico, lo rende ancora più delicato ed è quindi necessario lavorare per ridare alla RAI l'autorevolezza che aveva in passato. Un'altra questione è quella della proiezione internazionale: nell'ultimo contratto di programma era stato previsto un canale in inglese che poi non è stato realizzato, analogamente a quanto è avvenuto per il canale istituzionale.

Il tema non è dunque solo quello di mettere la politica fuori dalla RAI, cosa che peraltro richiede una riflessione attenta sul ruolo del Parlamento.

È giusto quindi che su materie così importanti ci siano più disegni di legge, che richiederanno quindi di lavorare insieme per trovare una sintesi e per far sì che una maggioranza così ampia come quella attuale, che per certi versi potrebbe costituire uno svantaggio, costituisca invece un vantaggio e un'occasione di confronto, anche con le forze di opposizione, per fare una buona legge. Già il fatto che l'esame dei provvedimenti parta dal Senato costituisce un elemento positivo e qualificante per la Commissione. L'obiettivo ora è arrivare alla fine del percorso con l'approvazione di un buon disegno di legge che possa incontrare anche la condivisione dell'altro ramo del Parlamento e giungere quindi all'approvazione definitiva.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) condivide il fatto che la discussione sui disegni di legge di riforma della RAI non dovrà in alcuna maniera incidere sulla procedura di rinnovo dei componenti del consiglio di amministrazione attualmente in corso. Ciò implica che la discussione dei disegni di legge potrà essere svolta in maniera approfondita e non precipitosa. Ricorda che nessuna legge è immodificabile e la legge che porta il suo nome, essendo in vigore da 17 anni, ha dimostrato di saper resistere al passaggio del tempo, ma ora il mondo è profondamente cambiato ed è contrassegnato dalla presenza di grandi operatori internazionali il cui operato pone seri problemi in termini di concorrenza, di rispetto del diritto d'autore e di equità fiscale.

Annuncia di avere presentato ieri un disegno di legge recante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non esaurisce la riflessione che sul tema verrà condotta in seno al Gruppo di Forza Italia e che presenta, per certi versi, un contenuto provocatorio, essendo volto ad eliminare le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Non si tratta di un ritorno al passato - che non avrebbe senso considerato che, come ha già detto, il mondo nel frattempo è andato avanti - ma di

eliminare la figura dell'amministratore delegato, introdotta nella scorsa legislatura, che ha determinato un eccessivo accentramento di poteri e uno sbilanciamento a favore del Governo e a scapito del Parlamento. Invita quindi tutti i colleghi a leggere la relazione illustrativa del suo disegno di legge, nella quale viene ricostruita la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre sottolineato la centralità del Parlamento. A suo avviso, la riforma della scorsa legislatura si pone quindi al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte perché rafforza l'Esecutivo mentre l'editore sostanziale della RAI è il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di tutti i cittadini e ciò costituisce l'essenza della democrazia.

La sua proposta è dunque volta a sollecitare una riflessione. Altre forze politiche dicono: "Via i partiti dalla RAI!". Ma per metterci chi? I tecnici? Le fondazioni? Una scelta di questo tipo porrebbe problemi di costituzionalità e non lo vedrebbe d'accordo.

Segnala, infine, l'importanza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato della RAI deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'occasione di intervenire in questo importante dibattito e per la volontà di iniziare a breve l'esame dei disegni di legge in questione. L'8ª Commissione ha l'occasione storica di effettuare una riforma di sistema richiesta da tutti i cittadini. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili e non sarebbero compresi. Ripercorre le varie proposte che sono state elaborate nel passato per disegnare una *governance* indipendente, al riparo dalle interferenze della politica, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della RAI, per giungere alla proposta di legge a prima firma dell'allora Presidente della Commissione di vigilanza Fico, che è riprodotta nell'A.S. n. 1415.

Dopo aver chiarito che l'esame dei disegni di legge di riforma non potrà assolutamente interferire con il fisiologico processo di rinnovo dei vertici di una società che deve essere governata e che quindi proseguirà secondo i tempi previsti, si dice certo che dal lavoro della Commissione non uscirà una proposta di parte, ma una riforma condivisa, una riforma per i cittadini, che costituirà la sintesi di tutte le proposte già presentate e di quelle che sono in procinto di esserlo.

Ci sarà certamente da fare un lavoro lungo e approfondito, di audizioni, di riflessione su tanti profili, a partire dalle risorse disponibili, tra canone e pubblicità, la cui quantificazione è imprescindibile per giungere ad un dimensionamento della *mission* anche editoriale del servizio pubblico. Dovrà essere riconsiderata anche l'attuale divisione in tre testate e in tre reti, figlia di un'era politica ormai superata. Il tutto tenendo sempre a mente che la RAI è un'azienda che ha un impatto fortissimo sulla formazione politica e culturale dei cittadini, sulla percezione che essi hanno dei propri diritti e, in ultima analisi, sulla qualità della democrazia.

Il senatore [BARACHINI](#) (FIBP-UDC) sottolinea, anche in virtù della sua qualità di Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la necessità di tenere separato il tema della riforma della società da quello del rinnovo dei vertici, con riferimento al quale osserva che le indicazioni da parte della politica costituiranno una grande prova di responsabilità, in un momento in cui sono necessarie figure di grande competenza.

Ritiene inoltre che il punto centrale non dovrebbe essere tanto quello di escludere la politica dalla RAI, cosa che sarebbe illusoria, quanto di individuare il corretto punto di equilibrio.

Il mercato dell'audiovisivo si evolve con un ritmo rapidissimo, motivo per cui anche alcune delle proposte presentate sono già superate o in fase di superamento. Varie sono le questioni che dovranno essere affrontate. Il servizio pubblico attraversa una fase delicatissima anche dal punto di vista economico e questo incide sulla capacità di innovazione e di sviluppare una visione digitale. Si dovrà riflettere sui limiti alle esternalizzazioni, in considerazione dell'eccessivo ricorso a società esterne ed agenti. Altri temi sono quelli del rapporto tra canone, pubblicità ed extragettito e della contabilità separata, in quanto attualmente nessuno è in grado di elaborare un'analisi che chiarisca che cosa arriva

dal canone e cosa dalla pubblicità, mentre ciò sarebbe strategico per recuperare la fiducia dei contribuenti.

Si sofferma infine sul ruolo della Commissione di vigilanza, osservando che in un sistema caratterizzato da un perfetto equilibrio e bilanciamento essa potrebbe astrattamente non servire, ma che nella realtà i fatti hanno dimostrato che la Commissione ha svolto un ruolo importante, come dimostrato dagli atti che essa ha adottato e che dovrebbero costituire uno degli elementi sui cui impostare il lavoro di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'intenzione del Gruppo della Lega di presentare un proprio disegno di legge, che è in corso di predisposizione e sarà pronto nell'arco di quindici giorni, per cui chiede che la calendarizzazione dei provvedimenti possa slittare di qualche giorno rispetto a quanto originariamente immaginato in Ufficio di presidenza.

A suo avviso, mettere in dubbio il ruolo della Commissione di vigilanza RAI comporterebbe un indebolimento della democrazia parlamentare, anche alla luce del buon lavoro da essa svolto nella legislatura in corso, testimoniato, ad esempio, dalla istituzionalizzazione della Sottocommissione permanente per l'accesso.

Anche il Gruppo della Lega ritiene che il lavoro non si debba incentrare sulla sola *governance*, bensì mirare a una riforma complessiva di un'azienda che necessita di qualità e professionalità, e che tale lavoro non possa interferire in alcun modo con il processo di rinnovo dei vertici della società. La maggioranza allargata che sostiene il Governo ha la possibilità di dimostrare che la RAI potrà fare un grandissimo salto di qualità.

Sarà poi necessario prendere in considerazione tutto il sistema audiovisivo e non solo la RAI, in quanto ci sono tanti altri soggetti privati che non possono essere abbandonati a sé stessi. Occorrerà dare risposte su temi quali quelli delle testate regionali e della razionalizzazione della filiera dei canali culturali e di approfondimento.

Concorda che si debba partire dai testi delle risoluzioni approvate dalla Commissione di vigilanza e che si debba svolgere una riflessione sui rapporti con le società esterne, sulla qualità del servizio da esse fornito e sul valore aggiunto prodotto dal canone.

Altro aspetto da affrontare è quello delle retribuzioni. In passato è stato introdotto un tetto importante e ciò deve essere ritenuto coerente con la funzione pubblica esercitata. Ovviamente però ciò può comportare delle limitazioni alla capacità della RAI di attrarre professionalità particolarmente qualificate che possono trovare altrove condizioni economiche migliori.

In conclusione, invita tutti a non arroccarsi su posizioni ideologiche e ad affrontare il futuro dibattito liberi da pregiudizi.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) valuta molto positivamente il dibattito odierno, che pone le basi per un lavoro proficuo una volta che i provvedimenti saranno incardinati.

Concorda sul fatto che l'esame dei disegni di legge di riforma e il procedimento di rinnovo dei vertici della società procedano su due binari distinti e che la Commissione non si debba occupare solo della *governance*, ma anche della qualità dei contenuti.

Pone l'accento sul fatto che la RAI costituisce solo un tassello di un quadro più ampio, che abbraccia tutto il mondo dell'editoria e nel quale rientrano anche la carta stampata e le televisioni locali. La RAI è l'unico soggetto pagato dallo Stato e ciò comporta una grande responsabilità per chi si appresta a mettere mano a questo tema.

È necessario vigilare a tutela della democrazia e ciò richiede di riflettere sul fatto che partiti e giornali vengano rifinanziati, in quanto presidi della democrazia e del pluralismo.

Suggerisce inoltre di svolgere una considerazione sulle disposizioni in virtù delle quali i vertici della società debbano essere individuati solo tra i soggetti che hanno presentato una candidatura, perché tale regola rischia di privare la RAI della possibilità di avvalersi proprio dei soggetti maggiormente qualificati che, in quanto tali, non avranno normalmente interesse a presentare candidature "al buio".

In conclusione, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a lavorare per raggiungere un risultato

condiviso tra tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana si era ipotizzato di dare avvio all'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI a partire da martedì 18 maggio. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, e in particolare di quanto richiesto dal senatore Bergesio a nome del Gruppo della Lega, propone di far slittare l'esame di una settimana e dunque di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare l'audizione del candidato, che potrebbe avere luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, invitando tutti i colleghi e valutarlo con attenzione e dichiarando la propria disponibilità a valutare nel prosieguo ogni proposta di modifica o integrazione che i Gruppi gli vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 14ª Commissione ha svolto il ciclo di audizioni che aveva in programma e ha posticipato il termine emendamenti a martedì 18 maggio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD), in considerazione di quanto appena comunicato dal Presidente, si riserva di presentare lo schema di relazione in una prossima seduta, al fine di valutare la possibilità di inserire alcune proposte provenienti dai Gruppi.

Sull'ordine dei lavori, si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono i senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) e [CIOFFI](#) (M5S), nonché il [PRESIDENTE](#) - sulle modalità più opportune per approfondire i temi attinenti alla riforma di parti del codice dei contratti pubblici diverse da quelle affrontate nell'ambito del disegno di legge europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, 12,30 e 18, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;

- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;

- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;
- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;
- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;
- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui

portata normativa non è peraltro chiara.

1.4.2.5.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 200 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede alla relatrice di apportare un chiarimento relativo agli immobili degli enti ecclesiastici ai quali dovrebbe essere esteso il superbonus alla luce della seconda osservazione.

In merito al chiarimento richiesto dalla senatrice Di Girolamo ha luogo una discussione in cui intervengono i senatori [SANTILLO](#) (M5S), [PAROLI](#) (FIBP-UDC) e [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), in esito alla quale la relatrice propone di specificare che si tratta degli immobili adibiti ad attività diverse da quelle di culto.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) sottopone alla valutazione della relatrice l'opportunità di integrare la prima osservazione, relativa all'allungamento della proroga del superbonus, esplicitando che tutte le misure debbano essere prorogate fino al 2023.

Chiede inoltre che il riferimento agli alberghi, contenuto nella seconda osservazione, sia esteso per ricomprendere tutte le strutture ricettive.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che dall'ultima osservazione siano espunte le parole "in prospettiva della realizzazione di un attraversamento stabile con la Sicilia".

La senatrice [VONO](#) (IV-PSI) afferma che attualmente lo studio di fattibilità arriva fino a Cosenza e che ciò comporta che la Calabria sia sostanzialmente tagliata fuori dall'alta velocità. Peraltro lo studio di fattibilità è finanziato fino al 2026 e non è chiaro cosa succederà dopo. A suo avviso, il riferimento all'attraversamento stabile è conseguenza logica e necessaria dell'estensione dell'alta velocità alla Calabria e alla Sicilia.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) osserva che, se si mettono da parte per un attimo le bandiere ideologiche, è difficile comprendere cosa non vada bene nell'osservazione in questione. Premesso di provenire dal Nord del Paese e dunque di non essere coinvolto direttamente nella questione, afferma che se si vuole rilanciare il Mezzogiorno il ponte sullo stretto di Messina va realizzato. Ma al di là della questione specifica del ponte, a suo avviso la senatrice Vono ha ragione, perché la Calabria subisce le conseguenze negative derivanti dal fatto di trovarsi sostanzialmente in un vicolo cieco privo di sbocchi.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) ricorda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'audizione di ieri sera in Commissione bilancio, ha ribadito che cosa rientra nel PNRR e nel Fondo complementare e il ponte sullo Stretto non è ricompreso tra tali interventi, pertanto non avrebbe senso affrontare la questione nel parere sul Fondo complementare.

Il senatore [DESSI](#) (Misto) ritiene che l'ecobonus sia uno strumento fondamentale per la transizione ecologica del Paese e per il rilancio del settore dell'edilizia, in particolare, e dell'intera economia italiana. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esso dovrebbe essere esteso il più possibile, senza alcun tipo di preclusione o di veto, perché l'Italia ha bisogno di essere ricostruita. Afferma poi che nessuno è contrario a opere che possono essere architettonicamente belle e valide come il ponte sullo stretto di Messina, ma in questa fase è ridicolo pensare di concentrare una quantità così ingente di risorse finanziarie nella realizzazione di tale opera. Risorse finanziarie che sono invece fondamentali per potenziare i trasporti in Calabria, Sicilia e Sardegna e i collegamenti trasversali tra Tirreno e Adriatico.

Quando non ci saranno più eventi tragici come quello avvenuto sul Mottarone o come il crollo del ponte di Genova, allora si potrà pensare alle grandi architetture.

Osserva che il MoVimento 5 Stelle non è l'unico che può essere accusato di sventolare bandiere ideologiche, considerato che il ponte sullo Stretto era un cavallo di battaglia dei governi Berlusconi. Invita quindi a non creare divisioni, perché è interesse di tutti avere un'Italia che funzioni, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) concorda con il senatore Dessi che il provvedimento in esame non è la sede idonea ad una discussione sul ponte sullo Stretto di Messina e quindi il riferimento contenuto nell'osservazione dovrebbe essere modificato o eliminato del tutto.

Peraltro, non mancheranno nel prossimo futuro occasioni per confrontarsi sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto, anche con riferimento alla relazione prodotta dal Gruppo di lavoro che ha operato all'interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto concerne i timori manifestati dalla senatrice Vono in merito alla realizzazione della linea Salerno - Reggio Calabria, osserva che il PNRR prevede 1,8 miliardi di euro, ai quali si vanno ad aggiungere i 9,4 miliardi previsti dal provvedimento in esame e il Governo italiano ha assunto l'impegno con l'Unione europea di portare a termine l'opera.

Conclusivamente, si associa all'invito a non creare inutili divisioni.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) - in linea con la posizione coerente del suo Gruppo di svolgere

un'opposizione patriottica e responsabile - riconosce che lo schema di parere presentato dalla relatrice contiene elementi positivi, sui quali tutti i Gruppi possono convergere. Concorda con il senatore Dessì che l'Italia ha bisogno di ristrutturare e di monitorare ponti, acquedotti, autostrade, ecc..
Valuta molto positivamente l'ampliamento dell'ecobonus, ma auspica che si possa giungere ad una radicale semplificazione delle procedure, che ne costituiscono il vero limite.
Sebbene riconosca che non è questa la sede per approfondire la questione, si esprime favorevolmente sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, che rappresenterebbe un messaggio per l'Europa e per il mondo e che avrebbe effetti molto benefici per l'economia meridionale.
Annuncia dunque il suo voto favorevole.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di riformulare l'ultima osservazione dello schema di parere sulla falsariga dell'osservazione di analogo contenuto approvata dall'8ª Commissione nell'ambito del parere reso al termine dell'esame delle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che anche tale formulazione contiene l'aggettivo "stabili", che va invece eliminato.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), in conclusione, propone di apportare al nuovo schema di parere presentato oggi tre ulteriori modifiche. In primo luogo, nell'osservazione relativa all'ampliamento della platea del superbonus, il riferimento agli alberghi viene sostituito con quello alle attività ricettive. Nella medesima osservazione, viene specificato che gli immobili degli enti ecclesiastici ai quali si fa riferimento sono quelli adibiti ad attività diverse da quelle di culto. Infine, la parte finale dell'ultima osservazione viene riformulata nel modo seguente: "che consenta la realizzazione della rete AV/AC fino a Reggio Calabria che favorisca collegamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interessati".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, con le ulteriori modificazioni accolte dalla relatrice, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale ([n. 85](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) - ricordato che nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo l'audizione del candidato - comunica che alcuni componenti della Commissione hanno chiesto di rinviare la votazione di qualche giorno.

Alla luce di tale richiesta, e considerato che il termine per l'espressione del parere è attualmente fissato a martedì 1º giugno, propone di richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, che recepisce una serie di osservazioni fatte pervenire da alcuni componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo del materiale rotabile, Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento energetico, Elettificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

- viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Per gli interventi effettuati dai condomini, il periodo per usufruire dell'agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

- l'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", nonché la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, alberghi, immobili degli enti ecclesiastici, impianti sportivi;

- si valuti l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici;

- si valuti l'opportunità di riservare una quota del Fondo complementare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data l'impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

- si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

- si valuti l'opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta un utile accesso alla rete di AV/AC fino a Reggio Calabria in prospettiva della realizzazione di un attraversamento stabile con la Sicilia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In

particolare, al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo del materiale rotabile, Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento energetico, Elettificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

- viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Per gli interventi effettuati dai condomini, il periodo per usufruire dell'agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

- l'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", nonché la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, attività ricettive, immobili degli enti ecclesiastici adibiti ad attività diverse da quelle di culto, impianti sportivi;

- si valuti l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici;

- si valuti l'opportunità di riservare una quota del Fondo complementare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data l'impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

- si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

- si valuti l'opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta la realizzazione della rete di AV/AC fino a Reggio Calabria che

favorisca collegamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interessati.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;
- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;
- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;
- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;
- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
- si valuti l'opportunità di meglio coordinare la scansione temporale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli articoli 4 (*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*), 9 (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) e 10 (*Banca dati del riuso*);
- si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l'articolo 8 - che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l'adeguamento degli stessi da parte di regioni e province autonome - e l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbanistica e dal Testo unico dell'edilizia;
- all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di escludere dal novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
- si valuti l'opportunità di chiarire se quanto previsto dall'articolo 16 in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferisca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provvedono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all'applicazione dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare locale;
- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 22 - recante una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate - sia coerente con l'oggetto del provvedimento e se esso non confligga con il principio della libera concorrenza;
- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 24 - recante incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato - con la previsione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell'inedificabilità per almeno venti anni;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 25 - recante il riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" - sia coerente con l'oggetto del provvedimento;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera c), - ai sensi del quale la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 - possa porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze, al fine di superare le autorizzazioni paesaggistiche;
- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

- nell'ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implementare strategie di immagazzinamento e gestione dell'acqua piovana quale risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l'eccessivo sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e inondazione;

- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;

- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;

- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui portata normativa non è peraltro chiara.

1.4.2.5.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

*La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA*

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.

L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione. Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".

Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinquies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.

L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.

L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.

Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

L'articolo 11-*quindiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziata per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice [LUPO](#) (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ([n. 88](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#)

(L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI'](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviare l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerge il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore [DESSI'](#) (Misto) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore [DE FALCO](#) (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

(2037) URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo

(2053) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo

(2171) COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad

autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziare risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.

L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorsa e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PAROLI** (FIBP-UDC) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore **DESSI** (Misto) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore **BARACHINI** (FIBP-UDC) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il **PRESIDENTE**, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore **CAMPARI** (L-SP-PSd'Az) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.5.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di

martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.4.2.5.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 23 GIUGNO 2021
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame che, dopo gli interventi già adottati per la definizione della *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la semplificazione, costituisce il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del PNRR. In particolare, il provvedimento è volto a definire i percorsi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei progetti e pone le premesse normative per il compimento delle due riforme trasversali previste dal PNRR: quella della pubblica amministrazione e della giustizia.

Il testo si compone di 19 articoli, suddivisi in due Titoli, e di 4 allegati.

Il Titolo I (articoli 1-10) contiene le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, volte innanzitutto a disciplinare le modalità per le assunzioni del personale destinato a realizzare i progetti del PNRR.

Per accelerare le procedure di reclutamento, l'articolo 1 prevede che possano essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le procedure concorsuali sono svolte secondo le modalità digitali, decentrate e semplificate introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

Per consentire poi alle amministrazioni il reclutamento dei professionisti e degli esperti necessari per l'attuazione dei progetti di competenza, il Dipartimento della funzione pubblica deve procedere all'istituzione nel "Portale del reclutamento" di due distinti elenchi, ai quali possono iscriversi,

rispettivamente, i professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e il personale in possesso di un'alta specializzazione - come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell'Unione europea - per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti, per i quali l'iscrizione al rispettivo Albo è uno dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco, le amministrazioni potranno procedere all'attribuzione dell'incarico di collaborazione invitando, secondo un ordine di graduatoria definito in base a criteri che valorizzino le esperienze professionali maturate e ulteriori titoli di specializzazione, almeno tre professionisti o esperti da sottoporre ad un colloquio selettivo.

Per le alte specializzazioni l'iscrizione nell'elenco avviene previo svolgimento di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria.

Al fine di consentire la selezione di figure qualificate, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, è autorizzato il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni.

Con l'obiettivo di non disperdere dopo il 2026 - come richiesto specificamente dalla Commissione europea - le competenze nel frattempo acquisite dalle pubbliche amministrazioni, è infine stabilita una riserva del 40 per cento dei posti nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR.

Ulteriori misure sono poi finalizzate a consentire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella pubblica amministrazione, con l'attivazione di specifici progetti da attuare mediante contratti di apprendistato, e sono introdotte disposizioni per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento delle competenze acquisite dai dipendenti nel corso dell'attività lavorativa (articoli 2 e 3).

Ulteriori interventi riguardano il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni e il rafforzamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (articoli 4 e 5).

Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, le pubbliche amministrazioni sono poi chiamate a redigere un apposito Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle discipline di settore e della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Il Piano, aggiornato annualmente, contiene, tra l'altro, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici e dei piani per la gestione del capitale umano; individua gli strumenti per assicurare la piena trasparenza dell'attività amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; definisce le procedure da semplificare e le modalità per il monitoraggio degli esiti (articolo 6).

Si prevede poi che, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, il Dipartimento della funzione pubblica bandisca un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con vari profili professionali compreso quello ingegneristico. Anche in questo caso i contratti possono essere stipulati per un periodo superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà a ripartire le figure reclutate tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, è previsto che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che le restanti amministrazioni possano avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, entro i limiti di importo per singolo incarico e i limiti di spesa complessiva fissati nel provvedimento (articolo 7).

Sono poi istituite nuove posizioni dirigenziali per il potenziamento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR svolte dalle Ragionerie territoriali e si consente alle regioni e agli enti locali di conferire fino a 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto nella gestione delle procedure di loro competenza connesse all'attuazione del PNRR (articoli 8 e 9). Il Titolo II del provvedimento contiene misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR.

Si prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione inclusi nel PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 esperti, individuati con una procedura selettiva con avviso pubblico, che include la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio effettuato anche in modalità telematica. Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità (articolo 10).

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto riguardano gli interventi per il supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR che riguardano il settore della giustizia ordinaria e amministrativa (articoli 11-17).

Al fine di assicurare la rapida definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, da assumere in due scaglioni con contratto di lavoro a tempo determinato.

Analogamente, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Per assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e supportare le linee di progetto nel settore della giustizia è poi disciplinato il reclutamento di ulteriori risorse umane, nel numero di 5.410 unità, che saranno inquadrare, in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel personale amministrativo non dirigenziale mediante contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Tra i profili professionali richiesti, che riguardano prevalentemente i settori dell'edilizia e dell'informatica, figurano quello del "tecnico di edilizia senior" e del "tecnico di edilizia junior". L'Allegato II, ai numeri 6 e 7, indica nel dettaglio le specifiche e i contenuti professionali di tali profili, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla qualifica.

Ulteriori disposizioni disciplinano nel dettaglio le procedure per il reclutamento, per l'assegnazione degli addetti alle varie sedi, per lo svolgimento di attività di formazione e di monitoraggio sullo smaltimento dell'arretrato.

Gli articoli 18 e 19 infine recano le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in distribuzione una ulteriore versione aggiornata dello schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni del relatore, che è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri ed è pubblicata in allegato.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che lo schema di parere trasmesso ieri consiste in quello presentato il 26 maggio al quale sono state apportate le ulteriori integrazioni sollecitate dai colleghi. Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali richieste di modifica, dà conto dello stato dell'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente e invita i componenti della Commissione a valutare se sia più opportuno approvare lo schema nella seduta odierna, come lui propende a fare, ovvero rinviare la votazione ad altra seduta.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede un chiarimento in merito all'osservazione relativa all'articolo 18 del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che l'osservazione non è volta a limitare le attuali competenze dell'ANAC, ma ad evitare che, attraverso l'introduzione di ulteriori protocolli obbligatori, si possa, da un lato, gravare l'Autorità con compiti eccessivi e, dall'altro, determinare effetti controproducenti per i processi di rigenerazione urbana.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita chiarimenti in merito alle osservazioni relative agli articoli 19 e 21 del testo unificato.

Con riferimento all'articolo 19, il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) afferma che i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sono strumenti importanti, ad esempio per favorire il coinvolgimento dei giovani professionisti, ma, a seconda dei casi, possono determinare appesantimenti delle procedure. L'osservazione in questione, che cerca di individuare un punto di equilibrio alla luce della richiesta di uno dei componenti della Commissione, è finalizzata a sostituire l'obbligo di ricorrere a tali procedure con meccanismi incentivanti che potranno essere individuati dalla Commissione di merito, ad esempio nell'ambito dei bandi regionali per l'assegnazione dei fondi destinati alla rigenerazione urbana.

Per quanto concerne invece l'articolo 21, premesso che al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione essi devono essere resi convenienti e utili, la monetizzazione, che già esiste laddove non è possibile fare i parcheggi, in alcune aree si presenta come eccessivamente onerosa.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*) dichiara di condividere lo spirito dell'articolo 21, ma osserva che spesso sono stati realizzati volumi più grandi senza adeguati spazi corrispondenti e gli spazi a parcheggio vengono destinati a funzioni diverse, come quella di ospitare i contenitori dei rifiuti. Inoltre spesso le risorse conseguenti alla monetizzazione vengono impiegate in modo diverso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni presentato oggi dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premessi che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;
- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;
- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;
- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;
- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
- si valuti l'opportunità di meglio coordinare la scansione temporale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli articoli 4 (*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*), 9 (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) e 10 (*Banca dati del riuso*);
- si valuti l'opportunità di valorizzare, nell'ambito delle destinazioni del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, non solo gli *standard* di progettazione, ma anche l'utilizzo di taluni materiali, specie quelli innovativi, anche con l'obiettivo di tutelare e promuovere le filiere legate all'edilizia che investono in ricerca e sviluppo per il benessere collettivo, utili sia in termini di tutela ambientale, sia per gli effetti positivi su manutenzione e sanificazione, come accade, ad esempio, nel caso dei materiali che attraverso la fotocatalisi contribuiscono al mantenimento delle superfici e alla sanificazione degli ambienti;
- si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l'articolo 8 - che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l'adeguamento degli stessi da parte di regioni e province autonome - e l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbanistica e dal Testo unico dell'edilizia;

- con riferimento all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di prestare particolare attenzione alle aree interne colpite da eventi sismici (come le aree dell'aquilano colpite dal sisma del 2009 e quelle di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016/2017);
- all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di escludere dal novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
- si valuti l'opportunità di chiarire se quanto previsto dall'articolo 16 in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferisca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provvedono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all'applicazione dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare locale;
- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa. Si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'obbligatorietà con l'introduzione di criteri di premialità nella graduatoria;
- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 22 - recante una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate - sia coerente con l'oggetto del provvedimento e se esso non confligga con il principio della libera concorrenza;
- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 24 - recante incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato - con la previsione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell'inedificabilità per almeno venti anni;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 25 - recante il riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" - sia coerente con l'oggetto del provvedimento;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera c), - ai sensi del quale la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere

applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 - possa porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze, al fine di superare le autorizzazioni paesaggistiche;

- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

- nell'ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implementare strategie di immagazzinamento e gestione dell'acqua piovana quale risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l'eccessivo sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e inondazione;

- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi, nonché uno sportello unico che superi la moltiplicazione delle pratiche presso i numerosi enti;

- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle soprintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati, e valutando la possibilità di aumentare la dotazione di personale del Ministero della cultura o di attivare collaborazioni con le università presenti nel territorio;

- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui portata normativa non è peraltro chiara.

1.4.2.6. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
224ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla 13a Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una versione corretta il 17 marzo 2021.

Il testo reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

Il provvedimento mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano in primo luogo dal punto di vista ambientale attraverso l'arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti

climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso la rivalutazione degli edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale favorendo così anche la domanda abitativa. A tal fine si intende inoltre favorire la formazione di nuove centralità urbane con l'interrelazione di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative. In terzo luogo, il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono. Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trasversale a diverse Missioni, ma è trattato in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 3 sono previsti a tale scopo 6,3 miliardi di euro.

Il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare, nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile.

Nel capo II (articoli 3-7) sono previste disposizioni riguardanti il contributo dello Stato alla realizzazione degli obiettivi della rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e dei comuni. Tale organo ha il compito di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana previsto dall'articolo 4. Inoltre, l'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Il capo III (articoli 8-9) reca le disposizioni riguardanti i compiti delle regioni in materia di rigenerazione urbana, nonché le misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici. In particolare, si specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

Il capo IV (articoli 10-13) individua quelli che devono essere i contenuti del Piano di rigenerazione urbana con annessi strumenti e priorità di intervento. Vengono inoltre indicati i compiti spettanti ai comuni i quali nello specifico devono individuare gli ambiti e le aree urbanizzate sui quali intervenire e andare poi a redigere i Piani comunali di rigenerazione urbana.

Nel capo V (articoli 14-17) sono previste disposizioni riguardanti l'attuazione degli interventi ed ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, l'articolo 17 che specifica la possibilità di integrare le risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana indirizzate agli interventi inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione, con i fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

Il capo VI (articolo 18) prevede che alle procedure e ai contratti si applichino i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il capo VII (articolo 19) contiene disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. In particolare, sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in

relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il capo VIII (articoli 20-25) prevede le misure e gli incentivi fiscali per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre il capo IX (articoli 26-27) contiene le disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, nel capo X (articolo 28) sono previste disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, a cui concorrono, fra gli altri, gli introiti aggiuntivi a valere sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul provvedimento, che incide direttamente su una materia oggetto del PNRR e rischia quindi di confliggere con la programmazione ivi prevista.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), anche in qualità di proponente di uno dei disegni di legge in titolo, rassicura sulla compatibilità del provvedimento rispetto al PNRR, assicurando che si porrà piuttosto come complemento volto a rafforzare e coadiuvare le misure previste nel PNRR in materia, sia quanto agli interventi concreti da realizzare, sia quanto al contesto normativo che prevede di riformare in termini di semplificazione. Per quanto riguarda le risorse previste nel disegno di legge, queste saranno aggiuntive rispetto a quelle del PNRR.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto delle considerazioni testé svolte e, quanto alla tempistica dei due provvedimenti, ritiene che sarà sicuramente approvato prima il PNRR.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ([n. 248](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore senatore [CORBETTA](#) (*M5S*) riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021, propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni già pubblicato nella seduta del 23 marzo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995, in materia di IVA sul commercio elettronico, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021;

ricordato che l'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1º giugno 2020, n. 45, con cui è quindi stato anche posto fine alla procedura di infrazione n. 2019/0055 per mancata attuazione entro il 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per il recepimento di tale articolo 1;

considerato che le due direttive in recepimento, che compongono il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, modificano la direttiva IVA 2006/112/CE al fine di semplificare gli obblighi IVA sull'e-commerce transfrontaliero, combattere la frode fiscale e assicurare condizioni di parità nella concorrenza con le imprese di Paesi terzi. In particolare il pacchetto garantisce che l'IVA su tali forniture sia pagata nello Stato membro dell'acquirente, in linea con il principio della tassazione nello Stato membro di destinazione;

considerato che lo schema di decreto, in attuazione delle direttive in recepimento:

- introduce la figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni", prevedendo anche per queste vendite la tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, sempre che il valore delle cessioni destinate ai consumatori di uno Stato membro in un anno civile superi la soglia di 10.000 euro;
- prevede l'accesso allo Sportello unico OSS per le operazioni IVA, a tutti i prestatori di servizi intracomunitari ai consumatori privati (e non più solo ai servizi TTE) e a tutti i fornitori delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, senza incidere sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia;
- sopprime l'obbligo di emettere fattura per le imprese che si avvalgono dello sportello OSS;
- coinvolge a fini della dichiarazione e versamento dell'IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'e-commerce;
- introduce la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi", sopprime l'attuale esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi e introduce, per le importazioni non superiori a 150 euro, l'accesso ai fini IVA allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e, in alternativa, operazioni doganali semplificate, se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all'acquirente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute le relazioni non ostative delle Commissioni Bilancio, Giustizia e Affari costituzionali e che è possibile quindi procedere con l'esame del disegno di legge, tenuto anche conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato la calendarizzazione in Assemblea dello stesso per martedì 20 aprile, alle ore 16,30.

In riferimento alla tematica sollevata dal senatore Briziarelli nella seduta di ieri, ricorda che la questione si riferisce all'articolo 14 del disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati e, pertanto, non è oggetto dell'esame da parte della Commissione. Naturalmente, il tema potrà essere affrontato sia nella discussione in Assemblea del disegno di legge, sia in un separato provvedimento legislativo, e quindi già a partire dal disegno di legge europea all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in merito al disegno di legge.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Nel rilevare come il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando, tuttavia, l'opportunità che gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, siano coordinati con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, come concordato con la Commissione europea.

Ritiene inoltre opportuno che, in relazione alle pertinenti misure previste dal provvedimento, sia esplicitata la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Infine, ritiene opportuno che sia specificato il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica.

L'Accordo in esame, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega ad un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la

quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio.

Il testo dell'Accordo si compone di 5 articoli e stabilisce nell'articolo 1 la linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare i propri diritti e giurisdizione specificandone anche le coordinate secondo il metodo WSG-84, attualmente utilizzato nella cartografia. L'articolo 2 stabilisce che le Parti debbano informarsi reciprocamente nel più breve tempo possibile quando assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'articolo 1. Come previsto dall'articolo 3, l'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità al diritto dell'Unione europea in materia, né le disposizioni di cui all'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva di una delle Parti. L'articolo 4 prevede inoltre che le Parti si impegnino a risolvere attraverso i canali diplomatici, qualsiasi controversia interpretativa o applicativa che dovesse insorgere o mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia o altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Con l'articolo 5, viene previsto che l'intesa bilaterale sia soggetta a ratifica.

Il disegno di legge di ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo - ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali - si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, infine, ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere no ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla Relatrice e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-*bis*, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore senatore [CORBETTA](#) (M5S) illustra uno schema di risoluzione sulle due proposte di regolamento in titolo, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini

di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE.

Ricorda che sulle due proposte la Commissione ha svolto l'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, il 7 aprile 2021, e che non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e informa che in data odierna il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Relatore ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti alla vaccinazione, al test negativo o alla guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Propone, tuttavia, di esprimere alcune osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, ritiene opportuno evidenziare la necessità che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale, ritiene opportuno che siano previsti meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, ritiene che dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'opportunità che siano stabilite regole e procedure univoche, al fine di evitare che specifici settori possano adottare misure differenziate e autonome, come per esempio l'annunciata possibilità di istituire tratte ferroviarie "Covid-free" che prevedano l'effettuazione di un tipo di tampone.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal senatore Candiani e per questo motivo ritiene necessario procedere velocemente all'effettuazione della campagna di vaccinazione e all'istituzione di una certificazione unica e omogenea per l'intero territorio europeo, per evitare anche forme di "riaperture sleali", come l'ipotesi delle isole "Covid-free" che rischia di creare discriminazioni per le isole a vocazione non solo turistica ma anche residenziale come quelle italiane, rispetto a molte isole per esempio della Grecia. Al fine di evitare tali forme di sperequazione indesiderata, è importante procedere speditamente con l'istituzione del certificato verde digitale. A tale riguardo, informa che, sul piano nazionale, il Ministero della salute e il Ministero della transizione digitale sono già al lavoro per la predisposizione della necessaria infrastruttura informatica, per la gestione della grande quantità di dati che dovranno essere raccolti attraverso la partecipazione di tutti gli enti territoriali e che saranno poi interfacciati a livello europeo mediante il gateway europeo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla tempistica anche tecnica per l'entrata in funzione del certificato verde digitale.

Il rappresentante del GOVERNO informa che l'intenzione presso le Istituzioni europee è quella di avere la disponibilità del certificato già entro il mese di giugno, in tempo utile prima della stagione estiva. In tale prospettiva, ribadisce l'importanza di procedere sin da subito a predisporre la struttura tecnica e il coinvolgimento delle strutture regionali e locali che saranno chiamate alla raccolta dei dati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA) nella Comunità, al fine di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i CEA anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.

I CEA costituiscono l'insieme delle informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione

economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo, che sono necessari ai fini dell'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un Paese e quindi del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune dell'Unione.

Eurostat da decenni si occupa dell'elaborazione di statistiche europee sull'agricoltura con l'obiettivo di monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché di fornire supporto all'elaborazione delle politiche. A seguito di una valutazione, svolta nel 2016, sulla rilevazione dei dati statistici sull'agricoltura dell'UE, si è riscontrata la necessità di un aggiornamento, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle connesse politiche dell'UE. La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha così attuato la "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE facente parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS).

I CEA sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 138/2004, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, che però non comprende l'obbligo di presentazione dei CEA anche a livello regionale, la cui trasmissione è avvenuta in maniera regolare da parte di quasi tutti gli Stati membri grazie ad un accordo informale. Data la grande rilevanza dei CEA specificati a livello regionale, la proposta in esame provvede al loro formale inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede attualmente l'obbligo di informazioni sulla qualità dei CEA. Con la proposta in esame si prevede quindi di introdurre nel regolamento anche i requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità dei CEA, in base ai criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Un'ulteriore modifica al regolamento prevede una lieve modifica ai termini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati membri trasmettono, infatti, i primi dati stimati nel mese di novembre dell'anno di riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e i dati definitivi poi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima dei dati (gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla prima (novembre) per essere significativa, la proposta prevede che la seconda stima sia prorogata di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure finalizzate all'elaborazione di statistiche necessarie allo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee deve avvenire nel rispetto dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che, al fine di garantire meglio la qualità e la comparabilità delle statistiche in materia di CEA, è necessario stabilire i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità in modo omogeneo per tutti gli Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto la modifica al regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri, senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia, tuttavia, che i nuovi obblighi in materia di fornitura di dati statistici e di valutazioni sulla qualità degli stessi potrebbero comportare maggiori oneri per le amministrazioni, considerata in particolare la limitata disponibilità di informazioni territoriali. Nel corso della negoziazione, si prevede di contribuire in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità di modernizzazione delle statistiche

agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici ([n. COM\(2021\) 28 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, per garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato.

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262, sul regime generale delle accise, in cui sono definiti gli speditori certificati e i destinatari certificati come gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.

Nello specifico, la proposta di regolamento modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Sia per quanto riguarda gli speditori registrati che per i destinatari registrati, le autorità competenti degli Stati membri devono indicare nei registri elettronici il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore o del destinatario nello Stato membro di destinazione o di spedizione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Il principio di sussidiarietà risulta rispettato in quanto solo mediante un'azione a livello dell'Unione è possibile assicurare le necessarie forme di coordinamento e informazione reciproca automatizzata tra gli Stati membri, idonee a garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. In particolare, le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da base per l'automazione di tali procedure. Al fine di migliorare il funzionamento del sistema informatizzato agevolando anche la lotta contro la frode, è necessaria l'azione congiunta di tutti gli Stati membri, coordinata a livello dell'Unione. Inoltre, per poter modificare un atto legislativo vigente dell'UE è necessario un analogo atto legislativo dell'Unione. La proposta in esame risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati in materia di accise e conseguire così gli obiettivi di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore rileva che la proposta è oggetto di analisi presso sei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ([n. 765](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), ricorda che l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765) consente di approfondire la normativa europea che regola la materia in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali, come già ricordato nella seduta del 17 marzo.

A tale ultimo riguardo, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste.

Ciò dovrebbe avvenire mediante la notifica alla Commissione europea della richiesta di esclusione di detti punti franchi dal territorio doganale dell'Unione europea e quindi della richiesta di attivazione della specifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione.

Tale possibilità presuppone un atto di iniziativa legislativa, la cui competenza è rimessa alla Commissione europea.

Propone pertanto di approfondire tale tematica, acquisendo elementi di informazione più precisi con una serie di audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a presentare eventuali proposte di audizione entro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni informali sull'accordo quadro per gli investimenti UE-Cina, svoltesi in Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, in data 18 e 30 marzo 2021, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trattato trasversalmente in diverse Missioni del Piano e specificamente nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo 3,5 miliardi di euro, e che il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;

considerato che il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi inerenti i compiti in materia di rigenerazione urbana attribuiti allo Stato e alle regioni ed enti locali, nonché il Piano di rigenerazione urbana e altri strumenti di intervento, misure di attuazione e di controllo, misure fiscali e di incentivazione per gli interventi inerenti gli immobili;

considerati in particolare:

- l'articolo 1, che specifica gli obiettivi in linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi e con gli articoli 11 e 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile. Si specifica che le finalità del presente disegno di legge risultano essere in linea, inoltre, con le missioni previste dal Green Deal europeo, in particolare con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
- l'articolo 8, che specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana;
- l'articolo 17, che stabilisce che gli interventi inseriti nei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari ai fini del riparto di risorse a valere sui fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali;
- l'articolo 19, che sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
- l'articolo 22, che reca una delega al Governo per stabilire agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi relativi alle aree urbane periferiche o degradate di cui al testo unificato in titolo;

- l'articolo 25, che, a al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi, istituisce il marchio di qualità relativo alla figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio»; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: si invitano le Commissioni di merito a coordinare gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, concordato con la Commissione europea; si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a prevedere la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021; si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2131

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica; considerato che l'Accordo, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega a un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio; considerato che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati; valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E N. COM(2021) 140 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 8) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14ª Commissione permanente, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE; considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, per essere sospeso quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, e per essere riattivato qualora l'OMS dichiari

un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione, non essendo escluse le vigenti misure restrittive adottate dagli Stati membri quali l'obbligo di test negativo o di un periodo di quarantena;

tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, svolta il 7 aprile 2021;

preso atto che sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno, ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il test negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi; esprime, tuttavia, le seguenti osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità:

La Commissione ritiene anzitutto essenziale che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo

obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.

1.4.2.6.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, oltre alle audizioni già calendarizzate per oggi, martedì 11 maggio si svolgeranno le audizioni di rappresentanti della Consob e della Corte dei conti. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli aspetti di competenza della Commissione, relativi agli emendamenti riferiti al testo unico sulla rigenerazione urbana. Propone quindi di esprimere parere non ostativo, nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 13a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento europeo sul mercurio, regolamento (UE) 2017/852.

Ricorda che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il regolamento (UE) 2017/852, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce quindi le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, avendo come obiettivo assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Esso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

A tal fine, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede all'articolo 2 la delega di due anni per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i quali non sono già previste sanzioni. Non essendo previsti criteri di delega specifici, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e le definizioni utilizzate nell'articolato.

Gli articoli da 3 a 5 riguardano le sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2017/852.

L'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 7 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulla portata delle modifiche apportate dal regolamento oggetto della disciplina sanzionatoria in esame.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiarisce sinteticamente che il regolamento europeo prevede un quadro normativo maggiormente stringente a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ([n. COM\(2021\) 71 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che intende modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, al fine di stabilire misure transitorie con riguardo anche ai certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi.

La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce, infatti, misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dagli Stati membri prima del 18 gennaio 2022, data di applicazione della nuova normativa, estendendo la loro validità per un massimo di altri dieci anni, fino al 17 gennaio 2032. Tuttavia la direttiva non prevede analoghe misure transitorie per i documenti rilasciati da Paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.

La proposta di direttiva in esame prevede, quindi, un periodo transitorio di dieci anni, fino al 17 gennaio 2032, anche per il riconoscimento dei documenti rilasciati da Paesi terzi, in base alla vecchia normativa, analogamente a quanto già previsto per i documenti rilasciati da altri Stati membri.

In aggiunta, si consente che tale riconoscimento riguardi i documenti rilasciati fino al 17 gennaio 2023, anziché fino al 17 gennaio 2022, dando così un anno in più di tempo per consentire ai Paesi terzi di allineare la propria normativa ai nuovi obblighi della direttiva e di attendere la valutazione della Commissione europea, che potrà validarne il sistema di certificazione mediante atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

In merito alla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme finalizzate agli obiettivi della politica comune europea dei trasporti.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo della normativa oggetto della modifica proposta, vale a dire il funzionamento di un quadro comune europeo in materia di

riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, omogeneo su tutto il territorio europeo, può essere conseguito in misura adeguata solo mediante una normativa a livello dell'Unione. In tale contesto, una modifica al quadro normativo europeo può essere effettuata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, dal momento che la proposta prevede una modifica limitata all'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne, equiparando il periodo di validità transitoria dei certificati riconosciuti dall'UE rilasciati da Paesi terzi con il periodo di validità transitoria dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, la proposta appare di basso impatto per l'Italia, in considerazione della limitata importanza della navigazione nelle acque interne nazionali. La proposta di direttiva, qualora approvata in tempi brevi, potrebbe essere recepita con il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397, in fase di predisposizione.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali, allo stato, ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Relatrice ritiene quindi di poter esprimere un orientamento favorevole sul rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ([n. COM\(2020\) 725 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([n. COM\(2020\) 726 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ([n. COM\(2020\) 727 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, concernenti il ruolo dell'EMA (COM(2020) 725), il ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC (COM(2020) 726) e il quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute (COM(2020) 727).

Ricorda, quindi, le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea, e le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte relative all'ECDC e al quadro normativo sulle minacce alla salute, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

Ricorda inoltre le argomentazioni svolte dal Senato francese, nelle tre risoluzioni del 23 febbraio scorso, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà per mancato rispetto dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, in cui si escludono

misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e in cui si richiede il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

A tale riguardo, il Relatore ritiene che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volta a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni.

Il Relatore propone quindi di esprimere nella risoluzione un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Propone, inoltre, di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le proposte non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore.

Ritiene, tuttavia, opportuno sollevare nella risoluzione alcune osservazioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità.

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della "catena di trasmissione" delle informazioni e delle azioni. Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri stakeholder della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.

Il Relatore ritiene, inoltre, opportuno recepire un'osservazione avanzata dal senatore Fazzolari, con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici. Si ritiene, al riguardo, che alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a

fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili.

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Relatore condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come "infetto", "guarito", "non più contagioso" o "non più attualmente positivo", sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto ritiene opportuno incoraggiare il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che giovedì 6 maggio, alle ore 13, gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, svolgeranno un incontro con l'omologa Commissione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa, della Migrazione e del *Recovery Fund*.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa, le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento svolgeranno, giovedì 13 maggio, alle ore 14, l'audizione, in videoconferenza, dell'onorevole Antonio Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, e giovedì 20 maggio l'audizione, in videoconferenza, di Guy Verhofstadt, membro della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO).

Il Presidente ricorda infine che, nei giorni 31 maggio e 1° giugno, si svolgerà la Plenaria della LXV COSAC, in cui sono previste 4 differenti sessioni: Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, Europa sociale-transizione economica, digitale e climatica, PNRR nazionali e Conferenza sul Futuro dell'Europa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1131 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,

nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
249**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il regolamento:

- abroga il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio;

- è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e in particolare:

- prevede agli articoli da 3 a 5 sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852;

- l'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

- l'articolo 7 riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato;

- l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

- l'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

